



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 13 marzo 2024 - n. XII/2009

Programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria e socio sanitaria – Proroga scadenze di alcuni interventi in corso di attuazione - 1° provvedimento 2024 3

Delibera Giunta regionale 25 marzo 2024 - n. XII/2079

Approvazione dello schema di accordo di collaborazione biennale tra Regione Lombardia, Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e il Centro sportivo della Guardia di finanza per la realizzazione del progetto «Sport e legalità – la scuola in cattedra» 8

Delibera Giunta regionale 25 marzo 2024 - n. XII/2101

Riconoscimento regionale del sistema bibliotecario «Brianzabiblioteche» 19

Delibera Giunta regionale 25 marzo 2024 - n. XII/2109

Approvazione delle Linee guida per la realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in attuazione dell'accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 20

Delibera Giunta regionale 25 marzo 2024 - n. XII/2110

Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni – Programmazione regionale degli interventi e criteri per il riparto del fondo nazionale relativo alle annualità 2024 e 2025, in attuazione del Piano di Azione Nazionale Pluriennale per il quinquennio 2021/2025 46

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente struttura 27 marzo 2024 - n. 5079

Avviso «Leva civica lombarda volontaria: giovani generazioni al servizio della collettività lombarda» approvato con d.d.s. n. 1263 del 17 gennaio 2024: proroga del termine di presentazione dei progetti 56

D.G. Welfare

Comunicato regionale 26 marzo 2024 - n. 31

Direzione generale Welfare - U.o. Veterinaria e U.o. Prevenzione - Tariffe fatturate dalle Agenzie di Tutela della Salute della Regione Lombardia nell'esercizio finanziario 2023, ai sensi del combinato disposto di cui al Reg. (UE) 2017/625 e al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32. 57

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Decreto dirigente struttura 18 marzo 2024 - n. 4471

L.157/92 art. 2 e l.r. 26/93 art. 47 - Indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita negli ATC della provincia di Cremona e Mantova - Periodo 1° novembre 2023 - 31 dicembre 2023. Impegno di spesa e liquidazione a beneficiari diversi 59

Decreto dirigente unità organizzativa 26 marzo 2024 - n. 4901

Modifica del decreto 1540 del 25 gennaio 2024 approvazione bando «Procedure operative per l'attuazione del programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana (PSA) negli allevamenti suinicoli - II bando.» - Proroga termini 64

Decreto dirigente struttura 19 marzo 2024 - n. 4504

D.g.r. n. 92/2023 - L.n. 157/1992 art. 2 e l.r. n. 26/1993 art. 47 - Indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole nella provincia di Brescia nel periodo 1° ottobre 2023 - 31 dicembre 2023. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di beneficiari diversi 68

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 29 marzo 2024

D.G. Sviluppo economico**Decreto dirigente unità organizzativa 21 marzo 2024 - n. 4731**

2021IT16RFPR010 - Decreto di concessione delle agevolazioni previste dalla misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» - in attuazione della d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027 - Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» - ID bando RLO12023031703 - CUP E42E22001190009 - 16° provvedimento 74

Decreto dirigente unità organizzativa 22 marzo 2024 - n. 4750

Approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate sul Fondo Confidiamo nella Ripresa - Energia: Misura per sostenere la liquidità delle PMI lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi energetica conseguente al conflitto in corso tra Russia e Ucraina di cui al d.d.u.o. 27 ottobre 2022, n. 15424 e concessione delle relative agevolazioni - Secondo provv. 2024 79

D.G. Istruzione, formazione, lavoro**Decreto dirigente struttura 20 marzo 2024 - n. 4576**

Avviso Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL di cui al d.d.u.o. n. 7480 del 27 maggio 2022 e ss.mm.ii - Aggiornamento disciplina modifica piano intervento personalizzato (PSP) 89

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 13 marzo 2024 - n. XII/2009

Programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria e socio sanitaria - Proroga scadenze di alcuni interventi in corso di attuazione - 1° provvedimento 2024

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura ed in particolare il Pilastro 2 «Lombardia a servizio del cittadino», nell'ambito 2.3 «Sistema socio-sanitario a casa del cittadino» e l'obiettivo strategico 2.3.1 «Sviluppare l'offerta di infrastrutture e servizi della sanità territoriale»;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 19 marzo 2015 recante «Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002» che individua il percorso di adeguamento progressivo delle strutture sanitarie con scadenze differenziate, quale presupposto per il mantenimento dell'esercizio dell'attività e condizione per la prosecuzione degli interventi programmati di adeguamento;

Richiamata l'esigenza, prima di individuare eventuali ipotesi di nuova costruzione, ampliamento o acquisizione di fabbricati, di effettuare la puntuale rilevazione del patrimonio edilizio disponibile esistente, per verificarne il pieno ed efficace utilizzo nell'interesse della collettività e contenere le spese di gestione delle Aziende Socio-Sanitarie e ritenuta l'opportunità che il risultato di tale rilevazione sia esplicitato negli atti di programmazione aziendale relativi alle nuove acquisizioni;

Richiamati i programmi attuativi di investimento in materia di edilizia sanitaria e socio-sanitaria, in particolare:

- la d.g.r. VIII/2472 dell'11 maggio 2006 avente ad oggetto: «Aggiornamento del Programma di Completamento del Piano Pluriennale degli Investimenti in Sanità: Attuazione della III Fase, annualità 2006 (a seguito del parere della commissione consiliare competente)» che ha, fra l'altro, previsto la realizzazione dell'intervento di «Adeguamento strutturale e impiantistico alla normativa vigente (antincendio e accreditamento) del presidio e completamento area a rustico per farmacia e ambulatori» del Presidio Ospedaliero «E. Bassini» di Cinisello Balsamo dell'Azienda Ospedaliera «San Gerardo» di Monza, per un importo complessivo di € 15.735.000,00;
- la d.g.r. X/1102 del 20 dicembre 2013, avente ad oggetto »Determinazioni in ordine ai progetti strategici di edilizia sanitaria»;
- la d.g.r. X/2932 del 19 dicembre 2014, avente ad oggetto »Determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. X/1521/2014: destinazione risorse residue, per l'anno 2014, per ulteriori investimenti nel settore sanitario»;
- la d.g.r. X/7767 del 17 gennaio 2018, avente ad oggetto »Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. X/7150/2017»;
- la d.g.r. XI/770 del 12 novembre 2018, avente ad oggetto »Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/24/2018 e stanziamento contributi»;
- d.g.r. XI/2850 del 18 febbraio 2020, avente ad oggetto »Programma degli investimenti in Sanità - Rimodulazione di alcuni interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria»;
- la d.g.r. XI/4280 dell'8 febbraio 2021, avente ad oggetto »Programma degli investimenti in sanità - Rimodulazione di alcuni interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento di edilizia sanitaria e determinazioni in ordine ai finanziamenti di cui all'art. 4 del DL 18/2020 convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27»;
- la d.g.r. XI/3479 del 5 agosto 2020, avente ad oggetto »Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi. Modifica degli allegati di cui alla d.g.r. XI/3331/2020»;
- la d.g.r. XI/4928 del 21 giugno 2021, avente ad oggetto »Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/4386/2021 e stanziamento contributi»;
- la d.g.r. XI/5161 del 2 agosto 2021, avente ad oggetto

«Programma Regionale Straordinario investimenti in Sanità - ulteriori determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta Regionale n. XI/4386/2021 e stanziamento contributi - Il provvedimento»;

- la d.g.r. XI/5281 del 27 settembre 2021, avente ad oggetto »Programma degli investimenti in Sanità - Rimodulazione di alcuni interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria. Il provvedimento 2021»;
- la d.g.r. XI/6254 del 11 aprile 2022, avente ad oggetto »Programma degli investimenti in Sanità - Rimodulazione di alcuni interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria. Il provvedimento 2022»;

Richiamate altresì le note inviate dalla Direzione Generale Welfare alle Aziende Sanitarie titolari degli interventi ricompresi nei suddetti programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria e socio-sanitaria approvati dalla Giunta regionale;

Vista la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al titolo I e al titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)» con cui sono stati, tra l'altro, ridefiniti gli ambiti territoriali distrettuali delle preesistenti aziende;

Vista la Legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22» Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

Valutato che permane la necessità di perseguire gli obiettivi previsti dalle sopra richiamate deliberazioni di Giunta Regionale nell'ambito dell'approvazione dei piani di investimento in materia di edilizia sanitaria;

Considerato che:

- l'emergenza pandemica da COVID -19 ha causato rallentamenti nell'intera filiera produttiva dell'attività edilizia e in alcuni casi vi è necessità di riprogettazione degli interventi per aumentare la resilienza del sistema sanitario;
- le strutture tecnico patrimoniali delle Aziende Sanitarie sono state a lungo fortemente impegnate a gestire le criticità legate all'emergenza sanitaria, le cui conseguenze si sono protratte ben oltre la fase acuta della pandemia;
- gli ulteriori rallentamenti sono stati determinati anche dal fatto che le Aziende hanno necessariamente dovuto dare priorità all'attuazione degli interventi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC ed al relativo Piano Operativo Regionale (POR) con contestuale individuazione degli interventi, approvato con d.g.r. n. XI/6426 del 23 maggio 2022 e successive modifiche;

Appurato, quindi, che da una analisi endoprocedimentale circa lo stato di attuazione dei programmi di investimento, in ragione delle sopra richiamate motivazioni aventi carattere di urgenza e straordinarietà legate all'emergenza Covid ed all'attuazione del PNRR, per alcuni interventi si rende necessaria una proroga dei tempi e per altri una ridestinazione delle risorse inizialmente previste dalle originarie delibere di assegnazione;

Dato atto che a seguito di formale richiesta pervenuta dagli Enti beneficiari e rappresentata nelle note degli atti della Direzione Generale Welfare, in allegato 1 sono riportati gli interventi per i quali si chiede una proroga e in allegato 2 gli interventi per i quali si chiede una ridestinazione delle risorse e che tali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che il mancato rispetto delle tempistiche relative alla consegna dei progetti, comporterebbe verosimilmente, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, l'immediata pronuncia di decadenza degli interventi programmati, compromettendo il perseguimento degli obiettivi fissati dal PRSS e, in particolare, dell'obiettivo strategico di «Sviluppare l'offerta di infrastrutture e servizi della sanità territoriale»;

Atteso che sono intervenute rilevanti modifiche al Codice dei Contratti Pubblici dettate dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020 n. 120, le quali hanno comportato ulteriori e complesse attività di studio, analisi e revisione nell'attuazione ed esecuzione dei programmi di investimento da parte delle Aziende Sanitarie;

Considerate comunque le note prof. da G1.2023.0028754 a G1.2023.0028828 del 20 luglio 2023, aventi ad oggetto »Investimenti Indifferibili per adeguamenti normativi (antincendio, antisismica, altro), inviate dal Direttore Generale della Direzione Generale Welfare agli Enti beneficiari di finanziamenti regionali di edilizia sanitaria e socio sanitaria, in cui viene ribadito che le

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 29 marzo 2024

richieste di proroghe/ridestinazione sono da prendere in considerazione solo ed esclusivamente per motivate oggettive situazioni di carattere straordinario e d'urgenza, indipendenti dalla volontà dell'Ente beneficiario e che comunque tali istanze, indice di una non adeguata programmazione dell'azienda sanitaria, saranno tenute in considerazione per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi dell'Ente;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di consentire alle Aziende interessate la corretta prosecuzione e conclusione dell'iter amministrativo degli interventi previsti, procedere:

- alla concessione delle specifiche proroghe elencate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- alla ridestinazione delle risorse per gli interventi in corso di attuazione e ricompresi nei programmi di investimento elencati precedentemente di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il testo del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023 n. 14 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», con il quale vengono ridefiniti i termini di adeguamento all'art. 2 commi 1 e 2 del d.m. 19 marzo 2015, rispettivamente al 24 aprile 2023 (lettera c), 24 aprile 2026 (lettera d) e 24 aprile 2028 (lettera e);

Richiamata la «Guida pratica per la redazione dei progetti e l'attuazione degli investimenti» approvata con d.d.g. Welfare n. 19173 del 30 dicembre 2019;

Ritenuto di demandare al Direttore della Direzione Generale Welfare tutte le azioni ritenute necessarie per l'attuazione delle presenti disposizioni;

Ritenuto altresì di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, i nuovi termini come indicati nell'allegato 1 - Proroghe, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, su richiesta delle Aziende Sanitarie;

2. di approvare, per le motivazioni in premessa, la ridestinazione di alcuni interventi ricompresi nei programmi di investimento come indicato nell'allegato 2 - Reimpiego delle economie, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, su richiesta delle Aziende Sanitarie;

3. di demandare al Direttore della Direzione Generale Welfare tutte le azioni ritenute necessarie per l'attuazione delle presenti disposizioni;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

Allegato 1 - Proroghe					
n	Delibera finanziamento / rimodulazione	beneficiario	Oggetto intervento	Importo progetto	Nuova scadenza: comunicazione avvio lavori / utilizzo fondi (richiesta erogazione) / Osservazioni e/o prescrizioni
1	3479/2020	ASST Bergamo Est	Miglioramento sismico del presidio a seguito verifica di vulnerabilità del POT di Calcinatè	€ 2.495.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/03/2024
2	3479/2020	ASST Bergamo Est	Riqualificazione ed ammodernamento degli edifici CRA (SRP1) e CPS di Piario	€ 1.480.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/03/2024
3	5161/2021	ASST Brianza	Interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del P.O. di Desio - lotto IV	€ 1.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/12/2024 - Confermata l'osservazione vincolante di cui alla DGR n. 5161/2021 "ASST deve verificare coordinamento con gli interventi di adeguamento antincendio del Presidio"
4	4928/2021	ASST Santi Paolo e Carlo	Adeguamento impianti rilevazione fumi e gas medicali blocchi A e B del P.O. San Paolo	€ 1.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/06/2024
5	3479/2020	ASST Santi Paolo e Carlo	Verifiche di vulnerabilità sismica, interventi di consolidamento e sicurezza strutturale del P.O. San Paolo	€ 2.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/12/2024
6	1102/2013	ASST Santi Paolo e Carlo	Unificazione centrale di sterilizzazione - PO San Paolo. Intervento rimodulato con DGR 5281/2021.	€ 1.325.000,00	vincolato all'utilizzo dei fondi entro il 31/08/2024
7	4928/2021	ASST Spedali Civili di Brescia	Ristrutturazione stabile via Nikolajewka per polo di riabilitazione dei disturbi cognitivi	€ 13.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/11/2024
8	3479/2020	ASST Nord Milano	Completamento opere di adeguamento antincendio del P.O. di Sesto San Giovanni	€ 1.494.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/04/2024
9	IV ATTO Integrativo - DGR n. VIII/2472 dell'11 maggio 2006	ASST Nord Milano	Residui: Intervento 5° piano 10 PL Pediatria da trasformare in 10PL di Neuro Psichiatria Infantile (NPI) del P.O. Bassini di Cinisello Balsamo	€ 405.000,00	Impegno n. 8124/2013 approvato con DDG n. 11465/2013. Vincolato all'utilizzo dei fondi (richiesta erogazione) entro il 31/05/2024

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 29 marzo 2024

10	5161/2021	ASST della Franciacorta	Ristrutturazione locali N.P.I. e spazi limitrofi presso Ospedale di Palazzolo sull'Oglio	€ 1.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/03/2025: Confermata l'osservazione vincolante di cui alla DGR n. 5161/2021
11	5161/2021	ASST Lecco	Ristrutturazione e ampliamento immobile C.so Promessi Sposi, 1 quale sede del SERD. di Lecco, con trasferimento NOA da via Tubi	€ 850.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/10/2024

Allegato 2 - Reimpiego economie							
n.	Dalibera finanziamento / Rimodulazione	beneficiario	Intervento originario	Importo progetto	Importo residuo al 03/03/2024	Oggetto nuovo intervento / ulteriori interventi	Nuovo scadenza: comunicazione arrivo lavori / utilizzo fondi (richiesta erogazione) - prescrizioni - Condizioni - Determinazioni
1	2932/2014	ATS Insubria	Realizzazione interventi per il riassetto delle funzioni ex ASI negli spazi presso gli edifici di Via Ravasi, 5 e di Via Ottorino Rossi, 9 siti nel Comune di Varese	€ 2.000.000,00	€ 220.094,35	Lavori di sostituzione dei serramenti Padiglione "Ex Casa del Prete", Padiglione Biffi (piano rialzato) e Padiglione Monteggio (piano rialzato) dell'ex C.N.P. di Varese, Via Oreste Rossi, n. 9 (stanza ATS INSUBRIA Prot. 5984/2024)	Impegno n. 7329/2014 approvato con DDG n. 12643/2014. Visculato all'utilizzo dei fondi (richiesta erogazione) entro il 31/12/2024

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 29 marzo 2024

D.g.r. 25 marzo 2024 - n. XII/2079

Approvazione dello schema di accordo di collaborazione biennale tra Regione Lombardia, Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e il Centro sportivo della Guardia di finanza per la realizzazione del progetto «Sport e legalità - la scuola in cattedra»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 e in particolare l'art. 1, il quale prevede che la Regione riconosce:
 - la funzione sociale delle attività motorie e sportive quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di inclusione ed integrazione sociale, di contrasto a ogni forma di discriminazione, di promozione delle pari opportunità, di prevenzione e cura;
 - la diffusione della pratica sportiva e motoria in ambito scolastico e universitario, anche quale strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell'abbandono scolastico;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII^a Legislatura (approvato con d.c.r. XII/42, pubblicato sul BURL n° 26 Serie ordinaria del 1° luglio 2023), che definisce gli obiettivi strategici e le politiche che saranno attuate nel quinquennio di validità e in particolare:
 - l'Ambito strategico 6.3 «Sport e Grandi Eventi» secondo cui la pratica sportiva è un aspetto che incide positivamente sul benessere delle persone ed è un fattore di prevenzione di alcune malattie metaboliche;
 - l'Obiettivo strategico 6.3.1. «Promuovere l'attività sportiva» secondo cui Regione Lombardia:
 - promuoverà e sosterrà la pratica sportiva e la diffusione dello «sport per tutti» come elemento fondamentale per l'educazione e la formazione dell'individuo, l'adozione di stili di vita sani;
 - si impegnerà per la diffusione di un approccio maggiormente integrato e multifunzionale allo sport, in collaborazione con soggetti del mondo sportivo, realtà scolastiche, sociali e sanitarie; nella promozione e nel sostegno di specifiche progettualità e iniziative per favorire e incentivare, anche con strumenti innovativi, la pratica sportiva e motoria»
- la d.c.r. 2527 del 27 luglio 2022 «Approvazione delle linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della L.r. 1 ottobre 2014 n. 26 (art.3, comma 1) ed in particolare l'asse 2 «Diffusione dell'attività fisico-motoria nella scuola e in altri ambiti specifici» che persegue l'obiettivo di promozione dell'attività motoria e della pratica sportiva come fattore di prevenzione, educazione e inclusione attraverso:
 - Progetti per la promozione dell'attività motoria e di stili di vita attivi all'interno di percorsi scolastici;
 - Progetti per lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività motoria e della pratica sportiva come fattore di crescita, prevenzione, inclusione e contrasto del disagio;
 - Sostegno alle famiglie per i costi correlati all'esercizio della pratica sportiva dei figli minori;

Richiamata la d.g.r. 22 maggio 2023, n. 343, che ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa, di durata triennale, tra Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico, finalizzato al consolidamento del partenariato istituzionale ed allo sviluppo in ambito scolastico di iniziative promosse a favore degli studenti, delle loro famiglie e dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative, che definisce le modalità di collaborazione tra le Parti nell'attuazione di accordi, protocolli e convenzioni, già sottoscritti o da sottoscrivere, e istituisce una Cabina di Regia intersettoriale e interistituzionale, con compiti, in particolare, di coordinamento e monitoraggio;

Visti altresì:

- l'art. 15 della legge n. 241/1990, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 12 della L. n. 241/1990 e l'art. 8 della l. r. 1/2012, che stabiliscono che la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione dei criteri e delle modalità, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Dato atto che Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2 della citata l. r. 26/2014, persegue le proprie finalità con il coinvolgimento, tra gli altri, dell'Ufficio scolastico regionale, e di tutti i soggetti promotori di attività sportive e ricreative;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- d.g.r. n. 1020 del 17 dicembre 2018 «Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Ufficio scolastico regionale e Guardia di Finanza Lombardia per la realizzazione del progetto «Sport e legalità - la scuola in cattedra»;
- d.g.r. n. 6060 del 7 marzo 2022 «Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra regione Lombardia, Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e Guardia di finanza per la realizzazione del progetto «Sport e legalità - la scuola in cattedra»;
- d.g.r. n. 465 del 19 giugno 2023 «Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra regione Lombardia, Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e Guardia di finanza per la realizzazione del progetto «Sport e legalità - la scuola in cattedra»;

Considerato che la collaborazione tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e il Centro Sportivo della Guardia di Finanza per la realizzazione del Progetto «Sport e Legalità - La Scuola In Cattedra», attraverso la promozione ed il sostegno della pratica sportiva, ha una rilevante valenza sociale grazie alla messa a fattor comune di competenze istituzionali diverse ma complementari (Ufficio Scolastico Regionale e Guardia di Finanza);

Preso atto delle positive esperienze maturate nelle precedenti edizioni - 2018, 2022 e 2023 - e dell'elevato gradimento dei vari interlocutori (studenti, insegnanti, Guardia di Finanza e Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia);

Rilevato che il progetto «Sport e Legalità - La scuola in cattedra» ha consentito a studenti di contesti scolastici disagiati di maturare esperienze di alto valore formativo ed educativo partecipando a Campus dove si creano occasioni per mettersi in gioco e migliorare la propria autostima, contenendo l'educazione sportiva a contenuti di educazione sociale e civica;

Rilevato altresì che il progetto prevede la partecipazione attiva dei ragazzi che svolgono numerose attività in un contesto di vita comune, al di fuori dell'ambito familiare e scolastico, tra cui:

- attività sportive (atletica leggera, nuoto, scherma, tiro, judo-karatè, canoa e canottaggio, sci, vela, sport invernali e del ghiaccio, ecc);
- seminari su legalità e corretti stili di vita, lezioni sulla preparazione atletica, workshop sul rispetto dell'ambiente, dimostrazioni ed esercitazioni dei cani antidroga della sezione cinofila della Guardia di Finanza, dimostrazione del Soccorso alpino, incontri-dibattito con atleti e tecnici delle Fiamme Gialle, laboratori di teatro, incontri con atleti;
- visite guidate nei luoghi di interesse artistico e culturale limitrofi alla sede del campus;

Ritenuto opportuno proseguire la suddetta collaborazione per la realizzazione del Progetto «Sport e Legalità - La Scuola In Cattedra» ottimizzando le pregresse esperienze ed al fine di coinvolgere ogni anno studenti di istituti diversi;

Valutato pertanto, per consolidare la collaborazione, di proporre un accordo biennale «Sport e Legalità - la scuola in cattedra» al fine di consentire nuovamente a studenti di contesti scolastici disagiati di partecipare nel periodo settembre/novembre 2024 e settembre/novembre 2025 a Campus della durata di una settimana di alto valore educativo e formativo presso una delle strutture del Centro Sportivo della Guardia di Finanza site a Predazzo (Trento), Castelporziano (Roma) e Sabaudia (Latina);

Ritenuto che:

- l'Accordo di collaborazione sia lo strumento più idoneo per accrescere lo sviluppo di azioni comuni favorendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili;
- è opportuno attivare la realizzazione del progetto «Sport e Legalità - La scuola in cattedra», ricorrendo all'accordo di collaborazione ex art. 15 della l. 241/1990 con Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e il Centro Sportivo della Guardia di Finanza;

Considerato che a tale scopo è stato definito e condiviso lo schema di Accordo (Allegato 1), che disciplina le modalità di collaborazione tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e il Centro Sportivo della Guardia di Finanza per il progetto «Sport e Legalità - La scuola in cattedra»,

come descritto nell'Allegato 1A), ove sono riportati gli obiettivi e le modalità di attuazione del progetto, nonché i criteri, la tempistica e le modalità di erogazione del contributo;

Verificato che, per ciascun anno di riferimento dell'Accordo biennale, il costo del progetto «Sport e Legalità - La scuola in cattedra» a carico di Regione Lombardia è pari a euro 18.000,00 che trova copertura sul capitolo 6.01.104.7851 «Trasferimenti alle amministrazioni centrali dello stato per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva», che presenta la necessaria disponibilità di competenza, a valere sulle seguenti annualità:

- euro 18.000 sull'esercizio finanziario 2024;
- euro 18.000 sull'esercizio finanziario 2025;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e il Centro Sportivo della Guardia di Finanza (Allegato 1) e l'allegato 1A «Piano delle attività e dei costi previsti dall'Accordo», parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Dato atto che i beneficiari della presente iniziativa sono gli studenti e che non rileva in materia di aiuti di stato in quanto la stessa non è destinata al finanziamento di attività economiche o di infrastrutture di utilizzo economico e inoltre, avendo rilevanza locale, non incide sugli scambi economici fra gli stati comunitari;

Visto il d.lgs. 33/2013 ed in particolare:

- l'art. 23 che dispone la pubblicazione degli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli artt. 11 e 15 della L. n. 241/1990;
- gli artt. 26 e 27 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Viste la l.r. n. 34/1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche e integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità della Giunta regionale;

Vista la l.r. n. 20/2008 e le successive modifiche ed integrazioni e i provvedimenti organizzativi della XII^a Legislatura che definiscono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione biennale collaborazione tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e il Centro Sportivo della Guardia di Finanza per la realizzazione del progetto «Sport e Legalità-la scuola in cattedra» e il Piano delle attività e dei costi previsti dall'Accordo stesso, (allegati 1 e 1A) parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, ove sono riportati gli obiettivi e le modalità di attuazione del progetto, nonché la tempistica e le modalità di erogazione del finanziamento;

2. di stabilire che gli oneri finanziari a copertura dell'Accordo di cui al punto 1, pari a complessivi euro 36.000,00 trovano copertura sul capitolo 6.01.104.7851 «Trasferimenti alle amministrazioni centrali dello stato per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva», che presenta la necessaria disponibilità di competenza, a valere sulle seguenti annualità:

- euro 18.000 sull'esercizio finanziario 2024;
- euro 18.000 sull'esercizio finanziario 2025;

3. di demandare al Dirigente competente della Funzione specialistica Sport e Giovani la cura degli adempimenti in tema di pubblicità per la trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lombardia, nonché nella sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

Allegato 1**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA E CENTRO SPORTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPORT E LEGALITA’ – LA SCUOLA IN CATTEDRA”****TRA**

Regione Lombardia, C.F. 80050050154, nella persona del Direttore della Funzione specialistica Sport e grandi eventi sportivi domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 (per brevità in seguito “Regione”);

E

USR – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia C.F. 97254200153 con sede in Milano, Via Polesine n. 13, nella persona del Direttore Generale domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in Milano, Via Polesine n. 13, (per brevità in seguito “USR”)

E

Centro Sportivo della Guardia di Finanza C.F. 97092690581 con sede in Roma – Castelporziano, Via Croviana 120, cap 00124 nella persona del Comandante del Centro Sportivo pro tempore domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in Roma, via Croviana 120

PREMESSO CHE

- la Legge regionale n. 26/2014, avente quale oggetto “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”, nel riconoscere la funzione sociale delle attività motorie e sportive si prefigge di promuovere l’educazione e la formazione della persona, il benessere individuale e collettivo, lo sviluppo delle relazioni sociali, l’inclusione e l’integrazione sociale, il contrasto a ogni forma di discriminazione, la promozione delle pari opportunità, la prevenzione e la cura di malattie e disturbi psico-fisici e il miglioramento degli stili di vita;
- la medesima norma persegue, tra le altre finalità, anche la diffusione della cultura sportiva, dei valori olimpici e dei principi di lealtà e correttezza da osservare in tutte le discipline e a ogni livello; la valorizzazione delle eccellenze sportive; la diffusione della pratica sportiva e motoria in ambito scolastico e universitario, anche quale strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico e lo sviluppo di

politiche integrate tra i settori dello sport, dell'istruzione, della salute, dell'ambiente e del turismo;

- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII^a Legislatura (approvato con DCR XII/42, pubblicato sul BURL n° 26 Serie ordinaria del 1° luglio 2023), ha definito gli obiettivi strategici e le politiche che saranno attuate nel quinquennio di validità e in particolare:
 - ✓ l'Ambito strategico 6.3 secondo cui la pratica sportiva è un aspetto che incide positivamente sul benessere delle persone ed è un fattore di prevenzione di alcune malattie metaboliche;
 - ✓ l'Obiettivo strategico 6.3.1. "Promuovere l'attività sportiva" secondo cui Regione Lombardia:
 - promuoverà e sosterrà la pratica sportiva e la diffusione dello "sport per tutti" come elemento fondamentale per l'educazione e la formazione dell'individuo, l'adozione di stili di vita sani;
 - si impegnerà: per la diffusione di un approccio maggiormente integrato e multifunzionale allo sport, in collaborazione con soggetti del mondo sportivo, realtà scolastiche, sociali e sanitarie; nella promozione e nel sostegno di specifiche progettualità e iniziative per favorire e incentivare, anche con strumenti innovativi, la pratica sportiva e motoria";
- la collaborazione intercorsa negli anni tra la Regione Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e la Centro Sportivo della Guardia di Finanza ha favorito la realizzazione di iniziative di valenza sociale rilevante, attraverso la promozione ed il sostegno della pratica sportiva, sperimentando contenuti progettuali che possono diventare volano per consolidare attività da replicare e proporre diffusamente;
- la scuola è da considerare sempre un ambito privilegiato per proporre attività di stimolo, di riflessione e di attenzione per i giovani, in modo da incanalare energie, curiosità e creatività verso proposte costruttive e far maturare esperienze positive oltre il tradizionale percorso scolastico;
- la Regione Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e il Centro Sportivo della Guardia di Finanza hanno individuato, al fine di sviluppare sinergie nel perseguimento degli obiettivi comuni e per realizzare le relative attività in collaborazione, lo strumento dell'Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Regione Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e il Centro Sportivo della Guardia di Finanza ritengono di dare seguito al progetto denominato "Sport e Legalità – La scuola in cattedra" con una nuova edizione, nel biennio 2024/2025 e 2025/2026 che prevede la realizzazione di Campus, per consentire a studenti di contesti scolastici disagiati di maturare esperienze di alto valore formativo ed educativo, contemperando l'educazione sportiva a contenuti di educazione sociale e civica;
- con D.G.R. n. è stato approvato lo schema del presente Accordo di collaborazione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1– Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

ARTICOLO 2 - Oggetto e finalità dell'Accordo di Collaborazione

Il presente Accordo disciplina le modalità di collaborazione tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e il Centro Sportivo della Guardia di Finanza per la realizzazione nel biennio (2024 -2025) del progetto “Sport e Legalità – La scuola in cattedra”. La finalità del Progetto è quella di proporre alle scuole una integrazione e implementazione del curricolo con le attività sportive e formative descritte nell'allegato 1A del presente Accordo “Piano delle Attività”.

Ciascun soggetto sottoscrittore partecipa alle attività secondo il proprio ruolo istituzionale e i reciproci impegni di seguito descritti.

ARTICOLO 3 – Ruoli e impegni di Regione Lombardia

Regione Lombardia:

- a) cura la *governance* dell'intero Accordo, con particolare attenzione al raccordo tra i soggetti coinvolti, anche al fine di favorire un puntuale rispetto del cronoprogramma di progetto;
- b) propone e favorisce un sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti grazie alle attività svolte congiuntamente con gli altri Enti coinvolti nell'Accordo per la realizzazione del progetto “Sport e Legalità – La scuola in cattedra”;
- c) provvede alla liquidazione del contributo massimo di € 8.000,00 a favore del Centro Sportivo della Guardia di Finanza - per ciascuna delle annualità 2024 e 2025- per le spese di vitto (colazione, pranzo e cena), alloggio e pernottamento dei ragazzi e degli accompagnatori che partecipano al “Campus sport e legalità” nonché eventuali spese connesse nei limiti massimi del contributo stesso;
- d) provvede alla liquidazione del contributo massimo di € 10.000.00 a favore dell'Istituzione scolastica individuata allo scopo dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - per ciascuna delle annualità 2024 e 2025 - per l'acquisto di divise, maglie e materiali di rappresentanza, nonché per il trasporto degli studenti nei limiti massimi del contributo stesso.

ARTICOLO 4 – Ruoli e impegni dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia:

- a) diffonde e sostiene l'iniziativa, attraverso i propri canali istituzionali e in accordo con gli altri soggetti sottoscrittori, con l'obiettivo di favorire il coinvolgimento del maggior numero di Istituzioni scolastiche lombarde;

- b) emana l'avviso pubblico per la fase di candidatura delle scuole al Progetto, raccoglie i dati relativi alle scuole partecipanti, nomina la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande acquisite entro i termini previsti, coinvolgendo, se necessario, gli Uffici scolastici territoriali per il raccordo con le scuole e per le fasi organizzative territoriali del Progetto, con particolare riferimento al coordinamento delle attività;
- c) individua l'Istituzione scolastica con funzioni di gestione delle risorse finanziarie necessarie per l'organizzazione del Progetto, di seguito "Scuola Cassiera" che provvederà: (i) ad organizzare le attività di trasporto degli studenti (ii) agli ordinativi di divise, maglie e materiali di rappresentanza, che diano evidenza del logo di Regione Lombardia in parallelo a quello dell'USR e della Centro Sportivo della Guardia di Finanza, rendicontando successivamente a USR e a Regione Lombardia tale voce di spesa;

ARTICOLO 5 – Ruoli e impegni della Guardia di Finanza

Il Centro Sportivo della Guardia di Finanza per la realizzazione del progetto mette a disposizione:

- le proprie strutture per l'intera durata del Campus,
- il personale qualificato impegnato nelle attività progettuali con i ragazzi,
- l'eventuale materiale didattico necessario,

Si occupa, inoltre, dell'intera organizzazione relativa alla gestione delle attività del Campus.

ARTICOLO 6 – Contributo regionale e impegni delle parti

1. La Regione Lombardia finanzia la realizzazione del progetto oggetto del presente Accordo con proprie risorse per complessivi euro 18.000,00 sull'esercizio finanziario 2024 ed euro 18.000 sull'esercizio 2025.

2. Il Centro Sportivo della Guardia di Finanza mette a disposizione, come specificato nell'art. 5 del presente accordo, il proprio personale per la fornitura di tutti i servizi necessari, compresi i trasporti locali, per lo svolgimento del Campus, con esclusione dei costi di vitto e alloggio degli studenti e delle spese di trasporto, nonché eventuali spese connesse, coperti dal contributo regionale.

3. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia mette a disposizione il proprio personale per la cura del raccordo con le scuole, le azioni organizzative richiamate nell'art. 4 del presente Accordo e la predisposizione dell'elenco di scuole che presenteranno la propria candidatura per l'iniziativa.

ARTICOLO 7 - Modalità di rendicontazione ed erogazione delle risorse

1. L'USR, per il tramite della Scuola Cassiera di cui all'art. 4, individuata allo scopo, e il Centro Sportivo della Guardia di Finanza trasmettono a Regione la rendicontazione tramite

la piattaforma bandi e servizi (www.bandi.regione.lombardia.it), al termine delle attività sopra descritte, e comunque non oltre il 30 novembre 2024 nell'anno scolastico 2024/2025 e il 30 novembre 2025 nell'anno scolastico 2025/2026 una relazione sull'attività svolta unitamente a tutta la documentazione necessaria per la liquidazione della quota regionale di cofinanziamento del progetto.

2. Nello specifico, Centro Sportivo della Guardia di Finanza e USR Lombardia presenteranno a Regione, sempre tramite la piattaforma bandi e servizi (www.bandi.regione.lombardia.it), ai fini della rendicontazione e successiva liquidazione, la seguente documentazione:

- a) Centro Sportivo della Guardia di Finanza: certificazione del numero degli studenti che hanno partecipato al "Campus Sport e Legalità", al fine di consentire la liquidazione per costo unitario, così come previsto dai relativi atti del Centro Sportivo della Guardia di Finanza.

Le somme relative alle spese di vitto e alloggio saranno versate da Regione Lombardia mediante bonifico bancario sul seguente IBAN: IT52N0760103200000087417002, intestato a Reparto Tecnico Logistico Amministrativo per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza;

- b) USR Lombardia: acquisirà dalla Scuole Cassiera la rendicontazione e i documenti giustificativi relativi a:
- acquisto del materiale di cui all'art. 4, a favore degli studenti lombardi, che dia evidenza del logo di Regione Lombardia in parallelo a quello dell'USR e del Centro Sportivo della Guardia di Finanza;
 - fatture e altra documentazione idonea ad attestare i costi sostenuti per il trasporto degli studenti partecipanti al progetto.

3. Alla data della rendicontazione finale tutti i costi indicati a carico dei partner dell'accordo dovranno già essere stati sostenuti.

ARTICOLO 8 – Attività di comunicazione

1. Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e il Centro Sportivo della Guardia di Finanza si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune; in particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo, con modalità previamente concordate tra le parti stesse.
2. Resta inteso che il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di ciascuna delle parti sottoscrittici per fini commerciali, e/o pubblicitari.

ARTICOLO 9 - Responsabilità e, inadempimento e recesso

1. Ciascuna parte sottoscrittrice del presente Accordo, qualora accerti inadempienze a carico degli altri soggetti sottoscrittori provvede a:
 - contestare l'inadempimento, a mezzo PEC o altro mezzo, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a 15 giorni;

- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;
 - dichiarare l'eventuale risoluzione dell'Accordo.
2. In caso di recesso unilaterale da parte di uno dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo, è dovuto un congruo preavviso non inferiore a 60 giorni. Resta in ogni caso inteso che, nel caso in cui Regione intenda recedere dalla presente convenzione, è tenuta a riconoscere un contributo per le attività già svolte dalle altre parti sottoscrittrici del presente Accordo, purché debitamente documentate.

ARTICOLO 10 – Durata

Il presente Accordo ha validità biennale dalla data di sottoscrizione sino fino alla conclusione delle attività previste dall'Accordo stesso. Le attività previste dal progetto “*Sport e Legalità – La scuola in cattedra*”, che avranno inizio dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, dovranno concludersi entro il 30 novembre 2025, comprese le attività di rendicontazione. Non sono ammesse proroghe.

ARTICOLO 11 - Foro competente

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo che dovessero insorgere, di qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via bonaria tra le Parti.
2. Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente accordo, che non venga definita bonariamente dalle Parti, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del TAR Lombardia ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera a) n. 2 del CPA.

ARTICOLO 12 - Firma dell'Accordo

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata, ai sensi dell'articolo 15, c. 2-bis, della L. 241/1990.

ARTICOLO 13 – Trattamento dati

Regione Lombardia, Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e il Centro Sportivo della Guardia di Finanza dichiarano reciprocamente di essere informati che i dati personali forniti in conseguenza della sottoscrizione del presente Accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità con quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.lgs n. 101/2018.

ARTICOLO 14 - Ulteriori disposizioni

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della L. n. 241/1990, nonché alle norme del Codice civile in quanto compatibili.

Milano, li

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Giunta Regionale della Lombardia

.....

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

.....

Per il Centro Sportivo della Guardia di Finanza

.....

Allegato 1A**PIANO DELLE ATTIVITA' E DEI COSTI PREVISTI DALL'ACCORDO**

Il progetto "Sport e Legalità – La scuola in cattedra" è realizzato da Regione Lombardia, Centro Sportivo della Guardia di Finanza e Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia sulla base dell'Accordo di collaborazione sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

1. Descrizione progetto

Il progetto consiste nella realizzazione di un campus rivolto agli studenti di n. 3 classi delle scuole secondarie superiori, preferibilmente di Istituti diversi.

Il Campus, svolto presso uno dei Nuclei Atleti del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, ha la durata di una settimana, durante la quale gli studenti svolgeranno le seguenti attività in un contesto di vita comune al di fuori dell'ambito familiare e scolastico:

1. attività sportive (atletica leggera, nuoto, scherma, tiro, judo –karatè, canoa e canottaggio, sci, vela, ecc);
2. seminari su legalità e corretti stili di vita, lezioni sulla preparazione atletica, workshop sul rispetto dell'ambiente, dimostrazioni ed esercitazioni dei cani antidroga della sezione cinofila della GdF, dimostrazione del Soccorso alpino, incontri-dibattito con atleti e tecnici delle Fiamme Gialle, laboratorio di teatro, incontri con atleti;
3. visite guidate nei luoghi di interesse artistico e culturale limitrofi alla sede del campus.

La selezione delle n. 3 classi degli Istituti superiori partecipanti al "Campus sport e legalità" sarà curata dall'USR.

L'USR, visto l'elenco delle adesioni delle scuole superiori, pervenute a seguito di avviso pubblicato, selezionerà tre classi, preferibilmente di tre diversi istituti scolastici superiori, che saranno ammessi a partecipare al Campus.

Nella selezione delle classi si terrà conto, prioritariamente, di particolari situazioni di disagio sociale e culturale e si procederà alla verbalizzazione delle motivazioni della scelta.

Tempi di realizzazione:

1. pubblicazione dell'avviso per gli Istituti scolastici: inizio aprile dell'anno scolastico di riferimento
2. termine di scadenza per la presentazione della candidatura da parte delle Istituzioni scolastiche interessate: inizio maggio dell'anno scolastico di riferimento;
3. selezione delle classi partecipanti al campus: entro 30 maggio dell'anno scolastico di riferimento;
4. periodo di realizzazione del Campus: ottobre – novembre rispettivamente nell'anno 2024 e nell'anno 2025;

Eventuali posticipi del periodo di realizzazione dell'iniziativa dovranno essere concordati tra le parti.

2. Contributo regionale

Il contributo regionale, pari euro 18.000,00 per ogni annualità, sarà destinato alla copertura dei seguenti costi:

- acquisto divise, maglie e materiali di rappresentanza, nonché spese per il trasporto degli studenti: stimato in euro 10.000,00.
- spese di vitto (colazione, pranzo e cena), alloggio e pernottamento, attività culturali dei ragazzi che partecipano al “Campus sport e legalità” nonché eventuali spese connesse: stimato in euro 8.000,00.

D.g.r. 25 marzo 2024 - n. XII/2101
Riconoscimento regionale del sistema bibliotecario
«Brianzabiblioteche»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. n. 25/2016 «Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo» e richiamati in particolare i seguenti articoli:

- art. 3 (Funzioni della Regione), secondo il quale la Regione esercita funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione controllo e monitoraggio (c.1, lett. a));
- art. 6 (Riconoscimento di istituti e luoghi della cultura), secondo il quale la Regione assegna il proprio riconoscimento a istituti e luoghi della cultura, anche riuniti in sistemi o reti;
- art. 14 (Biblioteche e sistemi bibliotecari), secondo il quale i sistemi bibliotecari sono costituiti mediante apposita convenzione (c.3) e la Giunta regionale definisce struttura, funzioni e modalità di istituzione dei sistemi bibliotecari (c.4);

Visti:

- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023, con particolare riferimento all'Ambito strategico 6.1 «Attrattività turistica del territorio e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale lombardo»;
- la d.c.r. n. XII/101 del 5 dicembre 2023 con cui è stato approvato il Programma Triennale della Cultura;
- la d.g.r. n. XII/1749 del 15 gennaio 2024 con cui è stato approvato il «Programma operativo annuale per la cultura 2023», previsto dall'art.9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo» - (richiesta di parere alla commissione consiliare);
- la d.g.r.n. XII/2054 del 18 marzo 2024 che approva le Linee di indirizzo dei Sistemi bibliotecari lombardi;

Preso atto che con:

- nota prot. n. L1.2020.0006435 del 22 dicembre 2020, la Coordinatrice del Sistema Bibliotecario *BRIANZABIBLIOTECHE*, del Comune di Monza, ha comunicato il rinnovo della Convenzione del suddetto Sistema Bibliotecario per il periodo 2021 - 2030, da parte dei Comuni della Provincia di Monza-Brianza: Albiate, Barlassina, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Carate Brianza, Cesano Maderno, Desio, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Renate, Seregno, Seveso, Sovico, Triuggio, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio, Verano Brianza, Villasanta;
- nota prot. n. L1.2023.0005859 del 13 novembre 2023, la Coordinatrice del Sistema Bibliotecario *BRIANZABIBLIOTECHE* ha richiesto l'avvio di un nuovo iter di riconoscimento regionale del suddetto sistema bibliotecario al quale hanno aderito ex novo tredici Comuni della Provincia di Como (Arosio, Cabiata, Canzo, Carimate, Carugo, Castelmarte, Erba, Eupilio, Inverigo, Lambrugo, Longone al Segrino, Lurago d'Erba e Merone);
- nota prot. n. L1.2023.0006450 del 12 dicembre 2023, la Coordinatrice del Sistema Bibliotecario *BRIANZABIBLIOTECHE* ha trasmesso, ad integrazione della comunicazione precedente, la convenzione firmata digitalmente da tutti i legali rappresentanti dei Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario «*BRIANZABIBLIOTECHE*»;

Considerato che, in attuazione dell'art. 4, comma 4, delle sopra citate Linee di indirizzo dei Sistemi bibliotecari lombardi, è necessario un nuovo atto di riconoscimento regionale nel caso in cui aderiscano ad un sistema bibliotecario esistente biblioteche di comuni appartenenti ad una Provincia diversa da quella dell'Ente capofila o del soggetto giuridico a cui intendono aderire;

Accertato che il Sistema Bibliotecario «*BRIANZABIBLIOTECHE*»:

- presenta come Ente Capofila il Comune di Monza;
- ha stipulato una convenzione, secondo i principi indicati all'art. 14, comma 3, della l.r. n. 25/2016, acquisendo ex novo tredici biblioteche di Comuni afferenti alla Provincia di Como (Arosio, Cabiata, Canzo, Carimate, Carugo, Castelmarte, Erba, Eupilio, Inverigo, Lambrugo, Longone al Segrino, Lurago d'Erba e Merone);
- risponde ai requisiti dei Sistemi bibliotecari di cui all'art. 14, comma 3, della l.r. n. 25/2016;

Ritenuto quindi necessario, per tutte le ragioni sopraesposte, procedere al riconoscimento del Sistema bibliotecario «*BRIANZABIBLIOTECHE*»;

Constatato che il riconoscimento in oggetto non prevede impegni di carattere economico;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Musei, Archivi, Biblioteche e Servizi digitali per la cultura individuate dai provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

A voti unanimi, espressi delle forme di legge

DELIBERA

1. di riconoscere il Sistema Bibliotecario «*BRIANZABIBLIOTECHE*» composto dai Comuni di Albiate, Barlassina, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Carate Brianza, Cesano Maderno, Desio, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Renate, Seregno, Seveso, Sovico, Triuggio, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Arosio, Cabiata, Canzo, Carimate, Carugo, Castelmarte, Erba, Eupilio, Inverigo, Lambrugo, Longone al Segrino, Lurago d'Erba e Merone;

2. di stabilire che il presente atto non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 29 marzo 2024

D.g.r. 25 marzo 2024 - n. XII/2109
Approvazione delle Linee guida per la realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in attuazione dell'accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;
- legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e ss.mm.ii.;
- legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e ss.mm.ii.;
- decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Monitoraggio e comunicazione);

Visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che attribuisce all'INAIL compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione e il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, ed in particolare l'art. 9;

Vista la d.g.r. XI/5389 del 18 ottobre 2021 «Approvazione della proposta di Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025, ai sensi delle intese Stato-Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2021 (proposta di delibera consiliare)» con la quale si approva la proposta di Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025;

Vista la d.c.r. XI/2395 del 15 febbraio 2022 di approvazione del Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025, ai sensi delle intese Stato-Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2022-2025 che ha individuato nel Macro Obiettivo (MO) 4 «Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali» azioni volte a perfezionare i sistemi e gli strumenti di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro, al fine di programmare interventi di prevenzione, promozione, assistenza e controllo, ed in particolare il Programma predefinito 7 che prevede tra gli obiettivi delle azioni trasversali la realizzazione di attività di formazione dei soggetti del sistema della prevenzione in edilizia;

Visto lo schema di Accordo quadro di collaborazione tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, approvato in data 21 giugno 2023, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, volto a promuovere una campagna nazionale di rafforzamento della formazione per supportare la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e favorire un trasferimento di conoscenze, a sostegno della consapevolezza dei rischi, per l'adozione delle più corrette misure di prevenzione;

Vista la delibera del 19 giugno 2023 n. 127 del Consiglio di amministrazione di INAIL avente ad oggetto «Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la realizzazione di interventi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei contesti produttivi finanziati con le risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che ha approvato lo schema di Accordo quadro»;

Preso atto che l'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stato firmato in data 14 luglio 2023 prot. n. 4709/C7SAN/C17LAV;

Atteso che il richiamato Accordo quadro prevede in particolare:

- i destinatari degli interventi formativi sono i lavoratori e i preposti coinvolti nella realizzazione delle opere oggetto di diversi cantieri interessati nella realizzazione di alcune attività ricomprese nel PNRR, che fanno riferimento ai Codici ATECO C23 - C33 - E F41 - F42 e F43;
- gli avvisi pubblici emanati dalle Regioni sulla base dei requisiti previsti dall'accordo di collaborazione saranno attuati secondo le modalità di gestione e controllo delle risorse utilizzate dalle Regioni nei bandi già in essere sulla formazione continua (soggetti proponenti, UCS, flussi finanziari, controlli e modalità di rendicontazione, rinvio alla normativa aiuti di Stato);
- i programmi formativi dovranno prevedere corsi di formazione così come declinati nel Catalogo degli interventi formativi allegato 1 dell'accordo, composto da specifici moduli aventi standard comuni in termini di obiettivi, contenuti, durata e metodologie, a garanzia di qualità e uniformità territoriale e attraverso il ricorso di docenti qualificanti;
- una durata triennale 2023-2025;
- l'accordo dovrà essere attuato dalle Regioni e Province autonome su base volontaria mediante formale adesione con espressa assunzione di impegno ad emanare avvisi pubblici di finanziamento di programmi di formazione a carattere aggiuntivo entro il primo semestre 2024;
- uno stanziamento complessivo nazionale di € 10.462.000,00 da ripartire tra le Regioni e Province autonome che aderiscono all'accordo;
- il trasferimento delle risorse in un'unica soluzione alle sole Regioni e Province autonome aderenti all'accordo che abbiano provveduto a comunicare ad INAIL, per il tramite della Conferenza delle Regioni, l'avvenuta emanazione dei rispettivi avvisi pubblici;

Vista la nota protocollo A1.2023.0423331 del 8 settembre 2023 con la quale Regione Lombardia ha formalizzato l'adesione di Regione Lombardia all'Accordo quadro di collaborazione tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con l'impegno, ad emanare avvisi pubblici di finanziamento di programmi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro a carattere aggiuntivo entro il primo semestre 2024;

Preso atto che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota prot. n. 7754/C17LAV/C7SAN del 28 novembre 2023 ha trasmesso la comunicazione di INAIL con la quale ha riformulato il riparto delle risorse economiche alle Regioni e alle Province autonome assegnando a Regione Lombardia la somma di Euro 1.937.999,00;

Visto il Programma regionale di sviluppo della XII Legislatura approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023, che in particolare sostiene e promuove l'Obiettivo strategico: 4.3.3 «Investire nelle competenze durante tutto l'arco della vita lavorativa»;

Vista la d.g.r. n. XI/7231 del 24 ottobre 2022 che approva lo schema di manifestazione di interesse finalizzata alla creazione dei Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione e prevede il seguente iter attuativo:

- I fase: raccolta di proposte progettuali e creazione dei Patti territoriali;
- II fase: individuazione delle linee d'azione previste nell'ambito dei Patti che rispondono alle priorità della programmazione regionale ed elaborazione di proposte attuative oggetto di specifici interventi regionali;

Considerato che i «Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione»:

- hanno lo scopo primario di individuare i fabbisogni di competenze che non trovano piena risposta nelle misure di politica attiva ad oggi in corso di realizzazione;
- rappresentano un modello di coinvolgimento condiviso per lo sviluppo delle competenze finalizzato a individuare i territori, i settori e/o le filiere produttive rispetto ai quali agire per sostenere gli ambiti di maggiore vivacità e che offrono promettenti opportunità occupazionali, oltre che per anticipare eventuali criticità;

Visto il d.d.u.o. n. 10466 dell'11 luglio 2023 «Preso atto dei progetti pervenuti nella Fase I «Manifestazione di interesse» con il quale, in particolare si è preso atto dei 30 partenariati costituitisi nell'ambito della Fase I «Manifestazione di interesse e

delle proposte di azione ricevute», di cui 2 sono riferiti al settore dell'edilizia/costruzioni;

Vista inoltre la d.g.r. n. XII/1983 del 4 marzo 2024 «Approvazione Linee guida per l'attuazione dei «Patti territoriali per le competenze e l'occupazione - Seconda fase: formazione continua dei lavoratori a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027- Obiettivo specifico ESO 4.4- azione d.1 (sostegno alla riqualificazione e all'accompagnamento al lavoro delle persone) e determinazioni relative alla d.g.r. 1457/2023 e ss.mm.ii», con la quale la Giunta Regionale ha previsto una misura di formazione continua a progetto suddivisa in sue linee di intervento:

- Linea A - Analisi del fabbisogno di competenze riferite a figure professionali innovative;
- Linea B - Formazione, rivolta ai lavoratori dipendenti di micro, piccole, medie e grandi imprese assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia;

Rilevato che la misura approvata con la richiamata d.g.r. 1983/2024 è rivolta ai lavoratori dipendenti di micro, piccole, medie e grandi imprese assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia, ed è finalizzata a rispondere alle esigenze di reskilling e upskilling dei lavoratori dipendenti e indipendenti, compresi gli imprenditori, derivanti dalle modifiche del contesto tecnologico, ambientale e socio-sanitario nel quale si trovano ad operare le imprese, per rispondere in maniera efficace alle sfide della transizione ecologica e digitale e di ricerca diffusa, innovazione e competitività sui mercati globali;

Dato atto che il Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito della Priorità 1 «Occupazione» e dell'Obiettivo specifico ESO 4.4 intende «Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute»;

Rilevata la necessità di realizzare interventi formativi aggiuntivi rispetto alla formazione obbligatoria ex d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. al fine di favorire la crescita della cultura della sicurezza e un concreto trasferimento di conoscenze sul tema «salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sensibilizzare le aziende sull'importanza di prevenire i rischi presenti nell'ambiente di lavoro»;

Preso atto degli esiti delle interlocuzioni con INAIL nel quale è emerso che tale formazione è da considerarsi quale strumento propedeutico per accedere al bando INAIL e richiedere la riduzione, da parte delle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, del tasso medio di tariffa prevista dall'articolo 23 del decreto Interministeriale 27 febbraio 2019, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia;

Ritenuto pertanto:

- di approvare le «Linee guida per l'attuazione e realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in attuazione dell'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento»;
- di stanziare per l'attuazione della presente deliberazione risorse pari a € 1.937.999,00, che trovano copertura nel bilancio regionale a valere sul capitolo n. 016663 dell'esercizio finanziario 2024;
- di stabilire che la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura avverrà ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023, secondo le modalità previste nell'allegato A - paragrafo 5, con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- di stabilire che le proposte progettuali dovranno sviluppare obbligatoriamente azioni formative i cui contenuti sono declinati nel catalogo degli interventi formativi allegato all'Accordo quadro e riportati integralmente nell'allegato A.1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento»;
- di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, formazione, lavoro l'attuazione della presente deliberazione;

Richiamata infine la normativa in materia di protezione dei dati:

- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

- d.g.r. n. XI/7837 del 12 febbraio 2018 avente come oggetto Approvazione della policy regionale «Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia»;

VISTE:

- la legge regionale n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;
- la legge regionale n. 34/1978 e ss.mm.ii, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui interamente richiamate,

1. di approvare le «Linee guida per l'attuazione e realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in attuazione dell'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento»;

2. di stanziare per l'attuazione della presente deliberazione risorse pari a € 1.937.999,00, che trovano copertura nel bilancio regionale a valere sul capitolo 016663, esercizio finanziario 2024;

3. di stabilire che la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura avverrà ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023, secondo le modalità previste nell'allegato A - paragrafo 5, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione);

4. di stabilire che le proposte progettuali dovranno sviluppare obbligatoriamente azioni formative i cui contenuti sono declinati nel Catalogo degli interventi formativi allegato all'Accordo Quadro e riportati integralmente nell'Allegato A.1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento»;

5. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro l'attuazione della presente Deliberazione;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale regionale del Fondo Sociale Europeo www.fse.regione.lombardia.it;

7. di disporre inoltre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini



Allegato A

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO NEI CONTESTI PRODUTTIVI INDIVIDUATI DALL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA INAIL E LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Indice

1. Finalità e obiettivi
2. Soggetti coinvolti
- 2.1 Soggetti beneficiari
- 2.2 Soggetti destinatari
- 2.3 Soggetti ammessi a presentare l'offerta formativa.....
3. Caratteristiche del modello attuativo
4. Dotazione finanziaria
5. Spese ammissibili.....
6. Regime applicabile per gli aiuti di stato.....
7. Modello di monitoraggio, controllo e valutazione
8. Ulteriori determinazioni

1. Finalità e obiettivi

La misura si inquadra nell'ambito dell'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, (firmato in data 14/07/2023 Prot. n. 4709/C7SAN/C17LAV), a cui ha aderito Regione Lombardia al fine di promuovere la realizzazione dei progetti di formazione relativi alla sicurezza sul lavoro destinati ai lavoratori e ai preposti impegnati nei cantieri del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'Accordo quadro ha come finalità la promozione di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla normativa vigente, al fine di supportare la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e favorire un concreto trasferimento di conoscenze, aumentando la consapevolezza dei rischi, con lo scopo di ridurre il rischio del fenomeno infortunistico, attraverso l'adozione delle più corrette misure di prevenzione. Gli interventi formativi sono aggiuntivi rispetto alla formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente.

Per la realizzazione degli interventi di formazione previsti dall'Accordo quadro Regione Lombardia si avvale dell'attività di promozione e di coordinamento dei partenariati costituitisi nell'ambito dell'iniziativa "Patti territoriali per le competenze e il lavoro avviata con D.G.R. n. 7231 del 24 ottobre 2022" afferenti a tutti i settori coinvolti per i codici ATECO previsti dall'accordo e meglio descritti al successivo paragrafo 2.2.

Premesso che ai sensi della citata deliberazione:

- i partenariati sono costituiti da enti di rappresentanza del mondo delle imprese, organizzazioni sindacali, enti locali, enti di formazione, enti del terzo settore, enti erogatori di servizi a vario titolo, sia pubblici che privati;
- individuano uno specifico settore- filiera produttiva e/o ambito territoriale;
- l'oggetto di attività dei partenariati consiste nell'analisi del fabbisogno delle imprese con riferimento al capitale umano, con lo scopo di orientare l'offerta formativa e individuare iniziative di attrattività per rispondere al problema del mismatch fra la domanda e l'offerta di lavoro.

Sulla base di quanto previsto in modo specifico dalla DGR n. XII/1983 del 4 marzo 2024 "Approvazione Linee guida per l'attuazione dei "Patti territoriali per le competenze e l'occupazione - seconda fase: Formazione Continua dei lavoratori a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027- obiettivo specifico ESO 4.4- azione d.1 (sostegno alla riqualificazione e all'accompagnamento al lavoro delle persone)....", Regione Lombardia finanzia progetti di formazione presentati dai partenariati rivolti ai lavoratori che rivestono carattere di innovatività

delle competenze e dei profili da formare e/o dell'organizzazione dell'offerta formativa, concorrendo all'obiettivo di migliorare il vantaggio competitivo delle imprese.

2. Soggetti coinvolti

2.1 Soggetti beneficiari

Gli interventi di cui alla presente misura sono realizzati dai Patti territoriali che hanno avanzato la candidatura all'iniziativa nell'ambito della Prima fase avviata con D.G.R. n. 7231/2022, o da nuovi partenariati e che presentano progetti di formazione nell'ambito dell'avviso attuativo della DGR n. XII/1983 del 4 marzo 2024;

I soggetti dei partenariati che si impegnano a realizzare le iniziative assumono la qualifica di beneficiari.

Il soggetto capofila è unico responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo e unico interlocutore nei confronti di Regione Lombardia. Tale soggetto potrà essere differente da quello individuato dal Patto nell'ambito della Prima fase, purché rientri in una delle seguenti categorie:

- Associazioni datoriali di rappresentanza di uno dei settori e/o filiere individuati per l'intervento del Patto;
- Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
- Amministrazioni provinciali, Città Metropolitana di Milano;
- Enti aderenti alle associazioni di rappresentanza datoriale del settore della formazione professionale;
- Enti, associazioni o società di servizi formativi o di rappresentanza di settori/filiera

Il ruolo di capofila può essere svolto direttamente o delegato ad un ente formativo che opera nel settore, ad enti controllati e/o partecipati o facenti parte dell'associazione. In tal caso per l'erogazione dei servizi formativi, l'Ente capofila dovrà essere in partenariato con almeno due Enti di Formazione non necessariamente accreditati.

2.2 Soggetti destinatari

La misura è destinata ai lavoratori dipendenti, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, assunti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato¹ (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a

¹ Sono compresi i datori di lavoro e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (ex art. 44 D.lgs 81/2015)

tempo parziale) presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia di micro, piccole, medie e grandi imprese aventi le seguenti classificazioni ATECO (codice primario o secondario):

- **C 23:** Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di materiali non metalliferi;
- **C 33:** Riparazione manutenzione ed installazione di macchine ed Apparecchiature;
- **E:** Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
- **F 41:** Costruzione di edifici
- **F 42:** Ingegneria civile
- **F 43:** lavori di costruzione specializzati

Sono esclusi da questa misura:

- i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del D.lgs. 81/2015;
- i soggetti con contratto di tirocinio, ai sensi della L. 99/2013;
- i soggetti titolari di cariche societarie che non rientrano tra i titolari, soci e/o lavoratori dipendenti del beneficiario (come ad esempio gli amministratori delegati, i componenti del Consiglio di amministrazione, eccetera);

La proposta progettuale dovrà indicare il numero di soggetti destinatari che il Patto intende prendere in carico e formare.

Il dispositivo attuativo definirà le modalità di accesso alla misura da parte delle aziende interessate, rientranti nelle classificazioni ATECO sopra descritte.

2.3 Soggetti ammessi a presentare l'offerta formativa

L'offerta formativa può essere presentata dai seguenti soggetti:

- Soggetti iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione dell'offerta (D.G.R. n. XI/6696 del 18/07/2022);
- Università lombarde e loro consorzi;
- Fondazioni ITS con sede legale/operativa in Lombardia.

3. Caratteristiche del modello attuativo

L'intervento è attuato tramite l'erogazione di un contributo pubblico, a seguito di presentazione di un progetto da parte del soggetto capofila, fino all'100% del costo totale ammissibile.

Le proposte progettuali dovranno sviluppare obbligatoriamente azioni formative i cui contenuti sono declinati nel Catalogo degli interventi formativi allegato All'accordo Quadro e riportati integralmente nell'Allegato A.1 delle presenti Linee guida e dovranno essere registrate e gestite tramite il Sistema Informativo Unitario della Formazione – SIUF.

Gli interventi formativi riportati nell'Allegato A.1. sono utili per le aziende al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo livelli formativi aggiuntivi a quelli previsti dalla normativa in materia. In tal senso, in fase attuativa tali interventi potranno trovare sinergia con la misura INAIL per la riduzione del tasso medio di tariffa di contribuzione prevista all'art.23 del Decreto Interministeriale 27/02/2019, e potenziare i vantaggi per le aziende che vi accederanno.

Il dispositivo attuativo definirà il numero minimo di destinatari da formare.

Caratteristiche del contributo

Ogni progetto deve prevedere un investimento totale non inferiore a Euro 90.000,00 e non superiore a Euro 375.000,00, con una durata temporale compresa tra i 3 ed i 12 mesi.

Le proposte saranno oggetto di valutazione di ammissibilità formale e di merito, quest'ultima svolta con il supporto di un Nucleo di valutazione.

In particolare, le proposte progettuali ammissibili sono valutate utilizzando i seguenti criteri generali di qualità approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia:

- a) Qualità del partenariato
- b) Coerenza esterna e qualità progettuale
- c) Promozione dei principi orizzontali
- d) Criteri premiali

Per ciascun criterio, il dispositivo attuativo definirà i punteggi ed eventuali soglie di sufficienza ai fini dell'ammissibilità dei progetti.

Ciascun Patto individua nell'ambito del progetto gli obiettivi specifici che intende conseguire in termini di persone da formare.

Il dispositivo attuativo potrà stabilire anche una percentuale di risultato in termini di destinatari presi in carico.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione per l'attuazione della misura è di Euro 1.937.999,00 a valere sul capitolo 016663, del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2024.

5. Spese ammissibili

In linea con quanto disposto all'art. 6² dell'Accordo quadro e in coerenza con Linee guida per l'attuazione dei "Patti territoriali per le competenze e l'occupazione - seconda fase: Formazione Continua approvate con la DGR 1983/2024, è prevista l'applicazione dell'opzione di semplificazione dei costi di cui all'art. 56 del Reg. (UE) 2021/1060 attraverso l'utilizzo del tasso forfettario del 40% dei costi diretti ammissibili per il personale per coprire i costi residui dell'operazione.

Sono previste le seguenti voci di costo:

Voce di costo	Categorie di costo
A. Costi diretti per il personale	A1. Personale dipendente e personale esterno non legato ai beneficiari da un rapporto di lavoro dipendente
B. Altri costi (40% della voce A.)	B1. Costi diretti diversi da personale e costi indiretti
C. Costo totale	Costi diretti e indiretti

La riduzione dei costi diretti del personale rispetto a quanto approvato comporta la corrispondente e proporzionale riduzione degli altri costi ammissibili riconosciuti sulla base del tasso fisso indicato.

6. Regime applicabile per gli aiuti di stato

Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023³ nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore ("de minimis"), con particolare attenzione agli articoli:

- Art. 1 (campo di applicazione);

² *Gli avvisi pubblici emanati dalle Regioni sulla base dei requisiti previsti dall'Accordo di collaborazione saranno attuati secondo le modalità di gestione e controllo delle risorse utilizzate dalle Regioni nei bandi già in essere sulla formazione continua (soggetti proponenti, UCS, flussi finanziari, controlli e modalità di rendicontazione, rinvio alla normativa aiuti di Stato)*

³ Reg. (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

- Art. 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di "impresa unica". Per impresa unica⁴ si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n. 2831/2023. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 3, comma 8 e comma 9 del Reg. (UE) n. 2831/2023;
- Art. 3 (aiuti "de minimis"), paragrafo 7: qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, i nuovi aiuti non beneficiano del Reg. (UE) n. 2831/2023;
- Art. 5 (cumulo) con riferimento al paragrafo 3: l'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;
- Art. 6 (monitoraggio e comunicazione).

L'aiuto "de minimis" è concedibile se sono rispettate le soglie indicate nel Reg. (UE) n. 2831/2023, che rappresentano l'ammontare massimo di aiuti "de minimis" che un'impresa unica può ricevere, incluso l'aiuto richiesto a valere sulla presente misura, in tre anni. In particolare, tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati "de minimis" e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità, ed è pari a € 300.000,00 nell'arco di tre anni.

Nel momento in cui si richiede l'aiuto, i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa/libero professionista richiedente, conformemente a quanto previsto all'art. 2 par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 2831/2023.

Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento delle soglie sopra indicate, come verificato attraverso l'interrogazione del Registro Nazionale Aiuti, ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 14, comma 4 del DM 115/2017 e si procede alla proposta di rimodulazione d'ufficio dell'importo di contributo pubblico fino alla concorrenza consentita nel rispetto del plafond "de minimis" e fatta salva la possibilità per l'impresa di rinunciare al contributo.

⁴ "impresa unica": ai fini del Reg. (UE) n. 2831/2023, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Le agevolazioni previste dalla presente misura non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis".

Resta salvo il principio del divieto del doppio finanziamento per la medesima spesa.

7. Modello di monitoraggio, controllo e valutazione

Al fine di misurare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono il numero di lavoratori dipendenti partecipanti ai percorsi.

Regione Lombardia effettua verifiche periodiche sull'andamento dell'attuazione della misura con riferimento all'avanzamento finanziario e procedurale e ai risultati raggiunti.

Nello specifico, Regione Lombardia monitora l'avanzamento finanziario della misura, al fine di accertare la percentuale di spesa effettiva rispetto agli importi assegnati.

Regione Lombardia svolge un controllo sulle attività realizzate basato sulla verifica dell'accuratezza, la pertinenza e la rilevanza delle informazioni trasmesse attraverso il sistema informativo, procedendo, nel caso di accertata irregolarità, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

Inoltre, l'art. 7 dell'Accordo Quadro, prevede che il Comitato di Coordinamento, composto da INAIL e dalla Regioni e Province Autonome che hanno aderito all'accordo, cura il monitoraggio dello stato di attuazione delle attività e il livello di raggiungimento degli obiettivi, sulla base di report da sottoporre ai rispettivi organi competenti, la cui periodicità sarà stabilita dal Comitato stesso.

8. Ulteriori determinazioni

Con successivo provvedimento dirigenziale sarà adottato l'Avviso attuativo delle presenti Linee guida.

**Allegato A.1*****Catalogo degli interventi formativi per i cantieri finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***

Tutte le macro-tematiche contenute nelle seguenti schede sono articolate in contenuti formativi di carattere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dai citati Accordi, approvate con l'Accordo Quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, (firmato in data 14/07/2023 Prot. n. 4709/C7SAN/C17LAV).

Nell'ambito delle proposte progettuali sviluppate dai soggetti attuatori, nella fase di micro-progettazione, sarà cura degli stessi approfondire e ulteriormente diversificare le tematiche individuate rispetto ai contenuti della formazione obbligatoria.

Il Catalogo si compone di 14 offerte formative.



CORSO DI FORMAZIONE n. 1 Preposti	
TECNOLOGIE DIGITALI A SUPPORTO DELLA PREVENZIONE	
Obiettivo specifico	Utilizzare dispositivi e sistemi di nuova generazione al servizio della salute e della sicurezza sul lavoro attraverso l'impiego di tecnologie digitali abilitanti per la prevenzione/mitigazione del rischio individuale, collettivo e ambientale.
Contenuti formativi	<p>L'evoluzione della tecnica nelle attività di cantiere, l'utilizzo di nuovi materiali, nuove macchine ed attrezzature digitali, conduce a nuove metodologie a supporto della prevenzione e protezione dai rischi adottate in cantiere dalle figure che hanno responsabilità nella gestione della sicurezza e fra queste anche dal preposto. Si tratta di dispositivi e sistemi di nuova generazione al servizio della salute e della sicurezza sul lavoro che utilizzano sensoristica smart, comunicazione wireless, internet delle cose, cloud computing e intelligenza artificiale, etc.</p> <p>In tale contesto il preposto in cantiere, mediante l'utilizzo di un tablet o uno smartphone, dotato di applicativi anche di realtà aumentata (AR), è in grado di connettersi alla rete, interagendo con specifici marker fisici collocati in campo, che lo collegano velocemente alle banche dati e direttamente alle informazioni necessarie. Inoltre l'utilizzo di tale strumento consente di condividere e scambiare informazioni e documenti favorendo la cooperazione tra diverse figure in tempo reale, indipendentemente da dove essi si trovino.</p> <p>Le banche dati, consultabili ed interrogabili direttamente dal dispositivo mobile, contengono le diverse informazioni necessarie, mediante schede, schemi grafici, planimetrie, file audio/video ecc. (ad esempio schede sintetiche relative ai rischi delle lavorazioni, schede di sicurezza delle sostanze pericolose presenti nelle aree di stoccaggio, procedure da attuare per zona o per una certa fase temporale, misure di sicurezza da adottare, informazioni relative ai dispositivi di protezione da utilizzare, schede tecniche delle apparecchiature....)</p> <p>I sistemi IoT (Internet of Things), che agiscono mediante sensori applicati alle persone o agli oggetti, permettono di rilevare e individuare persone, mezzi e cose in ambito di cantiere, in modo da fornire informazioni preventive sulle potenziali situazioni di pericolo, come l'avvicinarsi di una macchina, o segnalare tempestivamente il verificarsi di situazioni di emergenza. Ad esempio tali sistemi di monitoraggio in tempo reale possono riferire circa lo stato di salute degli operatori segnalando la condizione di "uomo a terra" e verificare</p>



	il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori. Il valore aggiunto di questa formazione risiede nei contenuti, nelle procedure da indicare, nella metodologia di somministrazione.
Durata	2-4 ore
Metodologie o indicazioni metodologiche	Metodologie didattiche attive (casi studio, break formativi in cantiere, etc.).



CORSO DI FORMAZIONE n. 2 Lavoratori e Preposti	
TECNOLOGIE DIGITALI A SUPPORTO DELLA PREVENZIONE	
Obiettivo specifico	Utilizzare dispositivi e sistemi di nuova generazione al servizio della salute e della sicurezza sul lavoro attraverso l'impiego di tecnologie digitali abilitanti che utilizzano soluzioni formative basate su realtà virtuale immersiva e aumentata per le attività di: <ul style="list-style-type: none"> - Montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi - Montaggio e smontaggio di parapetti provvisori - Utilizzo di DPI di 3° categoria anticaduta
Contenuti formativi	L'applicazione delle tecniche di realtà virtuale immersiva e aumentata come metodologia innovativa per una formazione aggiuntiva sulla sicurezza negli ambienti di lavoro consente di testare in campo simulato una situazione lavorativa che ci si troverà ad affrontare nel mondo reale. Ad esempio la sensazione di "paura" provata mentre si scivola da un tetto è reale al contrario dello scenario. Inoltre il test in un contesto virtuale di una situazione reale simulata può far capire al lavoratore l'alto livello di rischio a cui è esposto anche per un lavoro di pochissimi minuti svolto senza l'uso dei dispositivi di sicurezza necessari siano essi collettivi che individuali. Parimenti provare le fasi di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi e parapetti provvisori, in un contesto non reale ma simulato che può essere più volte ripetuto e variato, affinando l'apprendimento e la consapevolezza delle situazioni di pericolo e corretta esecuzione, integra efficacemente in maniera aggiuntiva la formazione specifica obbligatoria.
Durata	2-4 ore
Metodologie o indicazioni metodologiche	Metodologie didattiche attive (casi studio, break formativi in cantiere, etc.).



CORSO DI FORMAZIONE n. 3 Lavoratori e Preposti	
TECNOLOGIE DIGITALI A SUPPORTO DELLA PREVENZIONE	
Obiettivo specifico	Utilizzare dispositivi e sistemi di nuova generazione al servizio della salute e della sicurezza sul lavoro attraverso l'impiego di tecnologie digitali abilitanti (realtà virtuale e realtà aumentata) per i lavori in ambienti confinati.
Contenuti formativi	L'uso della realtà virtuale ed aumentata consente di integrare in maniera aggiuntiva la formazione specialistica fatta salva la realizzazione della fase di addestramento dei lavoratori. Tale formazione aggiuntiva consente di sperimentare scenari reali e diversi grazie all'uso di ambienti virtuali e tecnologie immersive, consente di esercitarsi a stimare il rischio potenziale, ad effettuare valutazioni e scelte appropriate, ad intraprendere un'azione in considerazione dell'evoluzione dinamica dello scenario.
Durata	2-4 ore
Metodologie o indicazioni metodologiche	Metodologie didattiche attive (casi studio, break formativi in cantiere, etc.).



CORSO DI FORMAZIONE n. 4 Lavoratori	
TECNOLOGIE DIGITALI A SUPPORTO DELLA PREVENZIONE	
Obiettivo specifico	Utilizzare dispositivi e sistemi di nuova generazione che prevedono l'impiego di tecnologie digitali abilitanti come la realtà virtuale e immersiva applicate alla salute e alla sicurezza sul lavoro per la conduzione e/o la manutenzione di macchine da cantiere.
Contenuti formativi	<p>Attraverso l'impiego di sistemi AR&VR, la normale attività formativa prevista dall'art. 73 del d.lgs. 81/08 per gli operatori e/o manutentori di macchine da cantiere è arricchita attraverso la riproduzione di scenari virtuali che consentono all'operatore o al manutentore di visualizzare ed immergersi in situazioni rappresentative della realtà, interagendo con esse.</p> <p>Gli scenari proposti riguarderanno macchine mobili o in postazione fissa e riprodurranno procedure di lavoro tipiche nonché pericoli, rischi maggiormente ricorrenti per la/le tipologia/e di macchina/e considerata/e (rischi legati alla mobilità della macchina, alla movimentazione di parti di essa, alla sua stabilità, ai percorsi in cantiere, etc.), anche in relazione a caratteristiche standard del contesto di cantiere in cui opera/ano o dell'officina di riparazione.</p> <p>Il valore aggiuntivo di questa formazione risiede nei contenuti e nella metodologia di somministrazione che consente di sperimentare scenari reali e diversi grazie all'uso di ambienti virtuali e tecnologie immersive.</p>
Durata	2-4 ore
Metodologie o indicazioni metodologiche	Metodologie didattiche attive (casi studio, break formativi in cantiere, etc.).



CORSO DI FORMAZIONE n. 5 Lavoratori e Preposti	
INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI	
Obiettivo specifico	Utilizzare le reti di sicurezza.
Contenuti formativi	<p>Le reti di sicurezza sono dispositivi di protezione collettiva destinati alla protezione dei lavoratori contro le cadute dall'alto, non espressamente previste in alcun articolo del d. lgs. 81/2008. Le reti di sicurezza devono essere idonee al tipo di lavoro da eseguire e ancorate ad una struttura in grado di sopportare le azioni trasmesse nel caso di caduta del lavoratore. Le reti di sicurezza devono essere messe in opera e sospese in modo da trattenere il lavoratore al momento della caduta senza urti su ostacoli fissi o in movimento e senza coinvolgere altri lavoratori.</p> <p>Il montaggio e lo smontaggio delle reti di sicurezza sono effettuati da personale qualificato secondo specifiche procedure che in termini di sicurezza elimini o riduca il rischio di caduta dall'alto e d'urto contro le reti di sicurezza.</p> <p>Con riguardo alla formazione proposta, si tratta, ad integrazione di quella specifica, di una formazione aggiuntiva, focalizzata su contenuti e procedure, pensata come "specialistica" in analogia a quanto previsto per i lavori su fune e per i ponteggi.</p>
Durata	2-4 ore
Metodologie o indicazioni metodologiche	Metodologie didattiche attive (casi studio, break formativi in cantiere, etc.).



CORSO DI FORMAZIONE n. 6 Lavoratori e Preposti	
PROCEDURE E COMPORTAMENTI PER LA PREVENZIONE	
Obiettivo specifico	Utilizzare dispositivi e sistemi di nuova generazione che prevedono l'impiego di tecnologie digitali abilitanti come la realtà virtuale e immersiva (AR & VR) applicate alla salute e alla sicurezza sul lavoro per l'esecuzione di lavori non elettrici e elettrici in presenza di linee elettriche aeree.
Contenuti formativi	<p>Gli articoli 83 e 117 del d.lgs. 81/08 prevedono l'adozione di procedure e di disposizioni organizzative idonee a proteggere i lavoratori dai rischi per lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche aeree o di impianti elettrici. Allo stesso modo altri articoli del Titolo III del d.lgs. 81/08, ad esempio art. 80 c.1 e art. 82 c. 1, prevedono l'impiego di misure tecniche ed organizzative per prevenire o ridurre i rischi in caso di lavori elettrici. Possono essere utilizzati i contenuti delle norme CEI 11-27, CEI 11-48 e CEI 11-15.</p> <p>Attraverso l'impiego di sistemi AR&VR, la normale attività formativa prevista è arricchita attraverso la riproduzione di scenari virtuali che consentono all'operatore o al manutentore di visualizzare ed immergersi in situazioni rappresentative della realtà, interagendo con esse aumentando la percezione del rischio e migliorando la conoscenza e la familiarità con le procedure di sicurezza nei lavori elettrici e non elettrici in presenza di linee elettriche aeree o di impianti elettrici.</p> <p>Il valore aggiuntivo di questa formazione risiede nei contenuti e nella metodologia di somministrazione che consente di sperimentare scenari reali e diversi grazie all'uso di ambienti virtuali e tecnologie immersive.</p>
Durata	2-4 ore
Metodologie o indicazioni metodologiche	Metodologie didattiche attive (casi studio, break formativi in cantiere, etc.).



CORSO DI FORMAZIONE n. 7 – Lavoratori e Preposti	
MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA TRAMITE I NEAR MISS	
Obiettivo specifico	Acquisire conoscenze sulle cause e dinamiche infortunistiche presenti nei sistemi di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi Acquisire competenze sulle caratteristiche e peculiarità dei near miss Promuovere il miglioramento e l'individuazione delle misure correttive tramite analisi dei near miss.
Contenuti formativi	Fonti, strumenti informativi e metodologie: Il sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi e l'approfondimento delle cause e dinamiche infortunistiche nei cantieri. Near miss: caratteristiche e peculiarità informative Analisi degli infortuni e dei near miss: la metodologia Infor.Mo per l'individuazione delle misure correttive
Metodologie o indicazioni metodologiche	Casi studio Break formativi in cantiere
Durata	3 ore



CORSO DI FORMAZIONE n. 8 Lavoratori e Preposti	
ASPETTI GESTIONALI	
Obiettivo specifico	Approfondire la conoscenza degli aspetti legati alla gestione delle interferenze nel ciclo degli approvvigionamenti.
Contenuti formativi	<p>Analisi delle procedure per la gestione in sicurezza degli accessi all'interno del cantiere di aziende esterne e fornitori legati alla filiera degli approvvigionamenti; Analisi delle criticità; Esempi di buone prassi</p> <p>Il controllo degli accessi al cantiere va organizzato secondo modalità definite e concordate, in modo da consentire l'ingresso esclusivamente al personale, ai mezzi, alle attrezzature e ai materiali autorizzati.</p> <p>L'accesso deve tener conto della relativa viabilità interna al cantiere, stimando tipologie di mezzi e attrezzature coinvolti e conseguenti volumi di traffico.</p> <p>Al fine di ottimizzare e velocizzare le procedure di accesso possono essere utilizzate metodologie di controllo supportate da tecnologie informatiche che consentono, nel rispetto della privacy, di disporre di tutti i dati necessari a soddisfare le diverse finalità.</p> <p>All'interno del cantiere è necessario un approccio organizzato, che abbia tra i suoi presupposti l'individuazione di responsabilità e ruoli precisi al fine della corretta gestione delle interferenze.</p> <p>L'analisi di buone prassi e la metodologia didattica attiva inserita in contesti reali e scenari dinamici costituiscono un contributo specialistico dei corsi che si va ad aggiungere alla formazione specifica.</p>
Durata	2-4 ore
Metodologie o indicazioni metodologiche	Metodologie didattiche attive (casi studio, break formativi in cantiere, etc.).



CORSO DI FORMAZIONE n. 9 Lavoratori e Preposti	
ASPETTI GESTIONALI	
Obiettivo specifico	Approfondire la conoscenza degli aspetti legati alla gestione delle interferenze nel ciclo di smaltimento dei rifiuti da costruzioni e demolizioni.
Contenuti formativi	<p>Analisi delle procedure per lo stoccaggio dei rifiuti e la gestione in sicurezza degli accessi all'interno del cantiere di aziende esterne e fornitori legati alla filiera dello smaltimento dei rifiuti da demolizione e costruzione</p> <p>Analisi delle criticità</p> <p>Esempi di buone prassi</p> <p>Lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel cantiere deve essere regolato e organizzato secondo modalità definite e concordate, in modo da ridurre al minimo le interferenze dovute ai mezzi e alle attrezzature coinvolti.</p> <p>L'analisi di buone prassi e la metodologia didattica attiva inserita in contesti reali e scenari dinamici costituiscono un contributo specialistico dei corsi che si va ad aggiungere alla formazione specifica.</p>
Durata	2-4 ore
Metodologie o indicazioni metodologiche	Metodologie didattiche attive (casi studio, break formativi in cantiere, etc.).



CORSO DI FORMAZIONE n. 10 Lavoratori e Preposti	
ATTIVITÀ LEGATE AL RUOLO	
Obiettivo specifico	Approfondire gli elementi di rafforzamento del ruolo del preposto: gestione delle criticità.
Contenuti formativi	<p>Promozione della conoscenza, consapevolezza e interpretazione del ruolo L'evoluzione della figura del lavoratore nel sistema previdenziale I nuovi obblighi e responsabilità imposti dal "decreto fiscale" al preposto I rapporti con il dirigente e il Datore di Lavoro Analisi delle criticità Esempi di buone prassi</p> <p>La conversione del D.L. 146 nella Legge 215/21 comporta un importante rafforzamento del ruolo del preposto. Viene in sostanza codificato in modo esplicito l'obbligo giuridico del preposto di intervenire attivamente nel caso in cui venissero rilevate violazioni della normativa di sicurezza.</p> <p>Vanno dunque analizzate le interazioni e le dinamiche tra questo ruolo, uscito rafforzato e responsabilizzato dall'intervento del legislatore, e le altre figure dell'organizzazione aziendale.</p> <p>L'analisi di buone prassi e la metodologia didattica attiva inserita in contesti reali e scenari dinamici costituiscono un contributo specialistico del corso che si va ad aggiungere alla formazione obbligatoria.</p>
Durata	2-4 ore
Metodologie o indicazioni metodologiche	Metodologie didattiche attive (casi studio, break formativi in cantiere, etc.)



CORSO DI FORMAZIONE n. 11 Preposti	
ASPETTI RELAZIONALI	
Obiettivo specifico	Approfondire i metodi di comunicazione con i lavoratori e le modalità di sensibilizzazione e di trasmissione delle informazioni nei cantieri multietnici e in presenza di lavoratori a somministrazione e neo-assunti.
Contenuti formativi	<p>Analisi dei metodi di comunicazione più efficaci con i lavoratori Analisi problematiche di comunicazione e informazione legate alle differenze linguistiche e culturali Analisi delle modalità di trasmissione delle informazioni in presenza di lavoratori a somministrazione e neo-assunti Analisi delle criticità Esempi di buone prassi</p> <p>Cantieri frequentati da lavoratori di differente estrazione etnica e culturale devono prevedere un utilizzo specifico e consapevole della comunicazione, soprattutto quella relativa alle procedure di SSL. Una comunicazione efficace serve a prevenire la possibilità del verificarsi di un evento dannoso, in quanto non sempre i rischi presenti sono percepiti in maniera adeguata dai lavoratori.</p> <p>L'analisi di buone prassi e la metodologia didattica attiva inserita in contesti reali e scenari dinamici costituiscono un contributo specialistico del corso che si va ad aggiungere alla formazione obbligatoria.</p>
Durata	2-4 ore
Metodologie o indicazioni metodologiche	Metodologie didattiche attive (casi studio, break formativi in cantiere, etc.).



CORSO DI FORMAZIONE n. 12 Lavoratori e Preposti	
PROMOZIONE DELLA SALUTE E STILI DI VITA	
Obiettivo specifico	Conoscere l'interazione tra le condizioni di salute del lavoratore l'attività lavorativa al fine di sollecitare lo stesso ad avere cura delle proprie abitudini di vita in un'ottica di <i>one health</i> .
Contenuti formativi	L'interazione tra le condizioni di salute del lavoratore e l'attività lavorativa; le abitudini di vita in un'ottica di <i>one health</i> . Le malattie più diffuse nella popolazione, l'alimentazione, l'attività motoria. Gli argomenti proposti sono nuovi e ulteriori rispetto ai contenuti della formazione obbligatoria in tema di SSL prevista per legge per lavoratori e preposti.
Durata	2-4 ore
Metodologie o indicazioni metodologiche	Metodologie didattiche attive (casi studio, break formativi in cantiere, etc.).

CORSO DI FORMAZIONE n. 13 Lavoratori e Preposti	
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
Obiettivo specifico	Conoscere gli effetti dell'uso dell'alcol e delle droghe sul lavoratore adibito ai lavori in cantiere e gli obblighi di legge relativi alle diverse figure coinvolte.
Contenuti formativi	Gli effetti dell'uso dell'alcol e delle droghe sul lavoratore adibito ai lavori in cantiere; gli obblighi di legge relativi alle diverse figure coinvolte. Gli argomenti proposti sono nuovi e ulteriori rispetto ai contenuti della formazione obbligatoria in tema di SSL prevista per legge per lavoratori e preposti.
Durata	2-4 ore
Metodologie o indicazioni metodologiche	Metodologie didattiche attive (casi studio, break formativi in cantiere, etc.).



CORSO DI FORMAZIONE n. 14 Lavoratori	
SALUTE SUL LAVORO	
Obiettivo specifico	Conoscere le conseguenze sulla propria salute nel caso di una mancata prevenzione dei rischi nella specifica mansione.
Contenuti formativi	Le più frequenti malattie professionali nel settore edile; le conseguenze sulla salute della mancata prevenzione. Gli argomenti proposti sono nuovi e ulteriori rispetto ai contenuti della formazione obbligatoria in tema di SSL prevista per legge per lavoratori e preposti.
Durata	2-4 ore
Metodologie o indicazioni metodologiche	Metodologie didattiche attive (casi studio, break formativi in cantiere, etc.).

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 29 marzo 2024

D.g.r. 25 marzo 2024 - n. XII/2110
Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni - Programmazione regionale degli interventi e criteri per il riparto del fondo nazionale relativo alle annualità 2024 e 2025, in attuazione del Piano di Azione Nazionale Pluriennale per il quinquennio 2021/2025

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge n. 62 del 10 marzo 2000 «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
- la legge n. 107 del 13 luglio 2015 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed, in particolare, l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e);

Visto il decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 «Istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107» ed, in particolare:

- gli articoli 1, 2 e 4, che hanno istituito il *Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini in età compresa dalla nascita fino a sei anni*, costituito dai servizi educativi per la prima infanzia (Nidi e Micronidi, *Sezioni primavera* e servizi integrativi) e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie;
- l'articolo 6, che delinea le funzioni delle Regioni nell'attuazione del *Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni* ed, in particolare, la programmazione e lo sviluppo dello stesso sulla base delle indicazioni del *Piano di Azione Nazionale Pluriennale* di cui all'articolo 8, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale;
- l'articolo 8, che ha previsto l'adozione del *Piano di Azione Nazionale Pluriennale*, che definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del *Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni*, sostenendo gli interventi dei Comuni nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;
- l'articolo 12, che ha istituito il «*Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*» per la promozione del *Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni* e per la progressiva attuazione del citato *Piano di Azione Nazionale Pluriennale*, prevedendo che il *Fondo nazionale* finanzia, tra l'altro:
 - interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica ed in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
 - quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia (in considerazione dei loro costi e dell'esigenza di garantirne un alto livello di qualificazione);
 - interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015 e la promozione dei *Coordinamenti Pedagogici Territoriali*;
- l'articolo 12, commi 3 e 4, il quale prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede a ripartire tra le Regioni le risorse del *Fondo nazionale*, a titolo di compartecipazione della programmazione regionale, erogando direttamente le risorse ai Comuni, sulla base della programmazione regionale sulla base delle richieste degli Enti Locali;

Visti, in particolare:

- l'Intesa, siglata in sede di Conferenza unificata in data 8 luglio 2021 (rep. atti 82/CU), con la quale è stato sancito l'accordo sullo schema di delibera del Consiglio dei Ministri «*Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025*»;
- l'Intesa siglata in sede di Conferenza unificata in data 4 agosto 2021 (rep. atti 101/CU), con la quale è stato sancito l'accordo sullo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione, «*Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni per l'esercizio finanziario 2021 (prima quota del finanziamento)*»;
- l'Intesa siglata in sede di Conferenza Unificata in data 9 settembre 2021 (rep. atti 119/CU), relativa al riparto della se-

conda quota di risorse del *Fondo nazionale* per il *sistema integrato*, afferente all'esercizio finanziario 2021, nonché delle risorse afferenti agli esercizi finanziari 2022 e 2023;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021 «*Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione*»;
- il d.m. n. 334 del 22 novembre 2021 «*Adozione delle linee pedagogiche per il Sistema integrato Zerose*», di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017;
- l'Intesa siglata in sede di Conferenza unificata in data 19 aprile 2023 (rep. atti n. 50/CU), con la quale, tra l'altro, sono stati altresì rimodulati gli importi per l'annualità 2023 a seguito della riduzione dello stanziamento di bilancio afferente al *Fondo nazionale* per il *Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni*;
- l'Intesa siglata in sede di Conferenza unificata del 21 settembre 2023 (rep. atti 134/CU), relativa al riparto delle risorse del *Fondo nazionale* per il *Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni* per gli esercizi finanziari 2024 e 2025;
- il decreto ministeriale n. 17 del 1° febbraio 2024, riguardante lo stanziamento del *Fondo nazionale* per l'esercizio finanziario 2024 ed il conseguente riparto delle risorse tra le Regioni;

Richiamate altresì le leggi regionali:

- n. 19 del 6 agosto 2007 «*Norme sul Sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia*», così come modificata e integrata dalla legge regionale n. 30 del 5 ottobre 2015 nonché dalla legge regionale n. 4 del 14 novembre 2023 ed, in particolare:
 - gli articoli 6 e 7, che attribuiscono ai Comuni, per i gradi inferiori dell'istruzione scolastica, la programmazione e la gestione dei servizi di istruzione - e relativi servizi connessi e funzionali - espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;
 - l'articolo 7-ter, il quale dispone che la Regione - riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali, senza fini di lucro - ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;
- n. 23 del 6 dicembre 1999 «*Politiche regionali per la famiglia*», che tra le finalità prevede il sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, anche attraverso l'azione degli Enti Locali nell'organizzazione dei servizi per rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia;
- n. 34 del 14 dicembre 2004, «*Politiche regionali per i minori*», che prevede, tra i propri obiettivi, il sostegno alle famiglie con minori nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura, anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;
- n. 3 del 12 marzo 2008 «*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale*», così come modificata dalla legge regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 «*Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33*» ed, in particolare, l'articolo 4, che prevede - tra i compiti delle *unità di offerta sociale* - la promozione di azioni volte al sostegno delle responsabilità genitoriali ed alla conciliazione tra maternità e lavoro;

Richiamati in via ulteriore gli atti di programmazione strategica regionale ed, in particolare, il *Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile* (PRSS) della XII Legislatura - approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 20 giugno 2023 - che individua, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo, il consolidamento della rete dei servizi per l'infanzia, in stretta sinergia con il sistema degli Enti Locali, delle istituzioni scolastiche e delle famiglie, quale necessario punto di ingresso nel sistema di istruzione;

Considerato che, sulla base della citata normativa statale, le Regioni programmano e sviluppano il *Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni*, in coerenza con le indicazioni del *Piano di Azione Nazionale Pluriennale* di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 65/2017, individuando le tipologie prioritarie di intervento secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale e sentite le associazioni regionali dell'ANCI, in coerenza con gli obiettivi strategici enucleati nell'articolo 4 del medesimo d.lgs. n. 65/2017;

Rilevato che:

- il citato *Piano di Azione Nazionale Pluriennale* per il *Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni* per il quinquennio 2021/2025 – a seguito dell'intesa siglata in Conferenza unificata del 21 settembre 2023 – mette a disposizione dei Comuni specifiche risorse dell'apposito *Fondo nazionale* di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 65/2017 per complessivi euro 295.600.000,00 per l'annualità 2024 ed euro 288.800.000,00 per l'annualità 2025, che saranno erogate ai Comuni direttamente dal Ministero dell'Istruzione, sulla base della programmazione delle singole Regioni;
- alla Lombardia sono destinati complessivamente euro 46.327.661,28 per l'annualità 2024 ed euro 45.261.937,00 per l'annualità 2025, che saranno erogati dal Ministero ai singoli Comuni lombardi sulla base della programmazione definita con la presente deliberazione e dei relativi provvedimenti dirigenziali di riparto;
- con successivo d.m. n. 17/2024, il Ministero dell'Istruzione e del merito ha conseguentemente ripartito tra le Regioni lo stanziamento del *Fondo nazionale* per l'esercizio finanziario 2024, assegnando alla Lombardia la quota di euro 46.327.661,28;

Dato atto che il citato *Piano di Azione Nazionale Pluriennale*, nella sua articolazione pluriennale per il quinquennio 2021/2025:

- prevede (articolo 3, comma 1) che gli interventi oggetto di programmazione regionale siano riconducibili ad una o più delle seguenti tipologie:
 - interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica ed in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
 - finanziamento, in quota parte, di spese di gestione sostenute dalle Istituzioni educative per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia (in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione);
 - interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente – in coerenza con quanto previsto dal *Piano nazionale di formazione* di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107/2015 – e di promozione dei *Coordinamenti pedagogici territoriali*;
- indica (articolo 3, comma 2), per le risorse disponibili del *Fondo nazionale* e nei limiti delle risorse del *fondo* stesso, come ripartite sulla base delle citate intese, siglate in sede di Conferenza Stato-Regioni, le seguenti finalità:
 - consolidare, ampliare e qualificare il *Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni* a titolarità pubblica e privata convenzionata, di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 65/2015, anche per favorire l'attuazione dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, ove prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;
 - stabilizzare e potenziare gradualmente le *sezioni primavera*, di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie ovvero inserite nei *poli per l'infanzia*, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;
 - ampliare e sostenere la rete dei servizi per i bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'articolo 12, comma 4, del d.lgs. n. 65/2015;
 - riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire *poli per l'infanzia*, di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 65/2015;
 - sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal *Piano nazionale di formazione* di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107/2015 e promuovere i *Coordinamenti pedagogici territoriali*;
- stabilisce (articolo 3, comma 3) – per il perseguimento delle finalità di sostegno del personale educativo e docente ed al fine di garantire uno sviluppo omogeneo del *Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni* sul territorio nazionale – che ciascuna Regione, negli atti di programmazione di competenza, assegni una quota non inferiore al 5% dell'importo del contributo annuale statale per la realizzazione di interventi di formazione in servizio del personale educativo e docente nonché per la promo-

zione dei *Coordinamenti pedagogici territoriali*;

- attribuisce alle Regioni (articolo 3, comma 4) la facoltà di fissare annualmente, con decreto di riparto, limiti alle risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nell'ambito delle programmazioni regionali, in considerazione degli altri canali di finanziamento dedicati a spese per interventi in materia di edilizia previsti dalla normativa vigente o da future disposizioni;
- stabilisce altresì (articolo 3, comma 5) che, per garantire l'efficacia degli interventi, la programmazione regionale debba prevedere per ciascun beneficiario un'assegnazione non inferiore a euro 1.000,00;
- prevede espressamente (articolo 8) che le Regioni, nelle more dell'istituzione dell'apposito *Sistema informativo nazionale* nell'ambito dell'*Anagrafe nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione*, acquisiscano dai Comuni – operanti in forma singola o associata – i dati di monitoraggio della spesa e li trasmettano al Ministero dell'Istruzione per la valutazione in merito alla realizzazione degli interventi attuati a livello territoriale con l'utilizzo delle risorse del *Fondo nazionale* e del cofinanziamento regionale;

Rilevato che la Regione, in coerenza alle finalità richiamate dal *Piano di Azione Nazionale Pluriennale 2021/2025*, volte a garantire la tenuta del *Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni* – per promuovere la continuità e l'organicità del percorso educativo e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, sostenendo lo sviluppo dei bambini e delle bambine all'interno di un modello unitario, costituito dalle istituzioni educative, dagli Enti Locali e dagli operatori pubblici e privati erogatori dei servizi, che in Lombardia si articola con una forte componente paritaria e privata – nonché ad assicurare mediante un'adeguata pianificazione ed un'efficace allocazione l'efficiente utilizzo delle risorse del *Fondo nazionale*:

- con d.g.r. n. 5618 del 30 novembre 2021 – come modificata ed integrata con d.g.r. n. 529 del 26 giugno 2023 – ha approvato la programmazione regionale relativa al *Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni* in Lombardia, individuando, per il periodo 2021-2023, le tipologie prioritarie di intervento ed i criteri per l'assegnazione a favore dei Comuni lombardi delle risorse del *Fondo nazionale*;
- con d.g.r. n. 6397 del 23 maggio 2022, ha approvato le *Linee guida* per la realizzazione dei *Coordinamenti pedagogici territoriali*, ai sensi del citato d.lgs. n. 65/2017, quali organismi stabili nel tempo, che comprendono e riuniscono i coordinatori dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie (comunali e private) a livello territoriale;
- con d.g.r. n. 1138 del 16 ottobre 2023 ha approvato in schema la intesa territoriale tra Regione Lombardia ed ufficio scolastico regionale per la Lombardia, per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi, volta al miglioramento dei raccordi tra nido e scuola dell'infanzia nonché allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 per l'anno scolastico 2023/2024;

Ritenuto di dare continuità alla programmazione regionale relativa al *Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni* per le annualità 2024 e 2025 – nell'ambito del quadro normativo nazionale ed in coerenza con gli obiettivi strategici e le finalità previsti del *Piano di Azione Nazionale Pluriennale 2021/2025* – confermando le tipologie di intervento prioritarie per la realizzazione di efficaci e tempestivi interventi, volti a qualificare e sostenere la rete dei servizi di prima infanzia e di istruzione erogati dalle Istituzioni educative a titolarità pubblica e privata e dalle scuole dell'infanzia paritarie comunali e non comunali nonché a promuovere la diffusione dei *Polis per l'infanzia*;

Confermata l'esigenza, in coerenza con le finalità del *Piano di Azione Nazionale Pluriennale 2021/2025*, di consolidare il *Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni* per garantire la continuità e l'organicità del percorso educativo e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, sostenendo lo sviluppo dei bambini e delle bambine all'interno di un modello unitario – costituito dalle istituzioni educative, dagli Enti Locali e dagli operatori pubblici e privati erogatori dei servizi – che in Lombardia si articola con una forte componente paritaria e privata, nonché di assicurare mediante un'adeguata pianificazione ed un'efficace allocazione l'efficiente utilizzo delle risorse del *Fondo nazionale* per le annualità 2024 e 2025, orientando le priorità della programmazione degli interventi nelle seguenti tipologie:

- contributo per le spese di gestione delle istituzioni educative per la prima infanzia comunali e private e delle scuole dell'infanzia paritarie comunali e non comunali, attraverso

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 29 marzo 2024

la parziale copertura degli oneri di gestione – compreso l’acquisto di arredi destinati al miglioramento della fruizione del servizio educativo da parte dei bambini e delle bambine – e per la promozione della diffusione dei *Poli per l’infanzia*, anche al fine di raggiungere il 33% di copertura della popolazione sotto i tre anni a livello regionale, in coerenza alla normativa comunitaria e nazionale;

- stabilizzazione e potenziamento delle *Sezioni primavera*, di norma aggregate alle scuole dell’infanzia statali o paritarie o inserite nei *Poli per l’infanzia*, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell’infanzia;
- sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e consolidamento dei *Coordinamenti pedagogici territoriali*;
- interventi a favore delle famiglie, finalizzati all’abbattimento dei costi sostenuti per il pagamento delle rette;

Ritenuto, pertanto, di approvare, per le annualità 2024 e 2025 – nel quadro delle indicazioni richiamate dal *Piano di Azione Nazionale Pluriennale 2021/2025* – le tipologie d’intervento prioritarie per la programmazione regionale del *Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni* in Lombardia, i criteri di riparto delle risorse del *Fondo nazionale* a favore dei Comuni nonché le modalità ed i criteri cui i Comuni dovranno attenersi ai fini dell’erogazione dei contributi a favore dei soggetti che operano sul territorio, come specificato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto inoltre di approvare i seguenti criteri per l’assegnazione a favore dei Comuni lombardi delle risorse del richiamato *Fondo nazionale*:

- in coerenza con le finalità del *Piano di Azione Nazionale Pluriennale*, la quota di euro 2.316.383,06 per l’annualità 2024 ed euro 2.263.096,85 per l’annualità 2025 – corrispondente al 5% dell’importo dell’intero contributo statale, pari rispettivamente a complessivi euro 46.327.661,28 ed euro 45.261.937,00 – è destinata ai Comuni delle aggregazioni territoriali di cui alla legge n. 328/2000 ed alla legge regionale n. 3/2008, per il sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e per il finanziamento dei *Coordinamenti pedagogici territoriali*, sulla base di apposite *Linee guida* regionali, approvate con d.g.r. n. 6397 del 23 maggio 2022, d’intesa con l’ufficio scolastico regionale, sentito il *tavolo paritetico di Coordinamento delle attività del piano* (previsto dall’articolo 11 del *Piano di Azione Nazionale Pluriennale*);
- la quota per il sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e per il finanziamento dei *Coordinamenti pedagogici territoriali* è ripartita tra i Comuni aggregati negli *ambiti territoriali* in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 5 anni (dati ISTAT) alla data del 1° gennaio 2023 (per l’esercizio finanziario 2024) e del 1° gennaio 2024 (per l’esercizio finanziario 2025) ed è assegnata al Comune dell’ambito con la maggior popolazione di età compresa tra 0 e 5 anni (sempre alla data del 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’esercizio finanziario di riferimento), per l’attuazione coordinata delle attività afferenti al medesimo ambito;
- le modalità di utilizzo delle risorse da parte dei Comuni aggregati negli *ambiti territoriali* sono definite in coerenza con la d.g.r.n. 6397/2022;
- la rimanente quota del contributo statale – pari ad euro 44.011.278,22 per l’annualità 2024 ed euro 42.998.840,15 per l’annualità 2025 – è ripartita tra i Comuni che hanno attivato almeno uno dei servizi per la popolazione da zero a sei anni, in coerenza con i seguenti criteri:
 - il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come risultante dai dati dell’ISTAT (alla data del 1° gennaio 2023, per l’esercizio finanziario 2024; alla data del 1° gennaio 2024, per l’esercizio finanziario 2025);
 - il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e di bambini iscritti ai servizi del *Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni*, di cui:
 - il 45% in relazione ai posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia, attivi in Lombardia, rispettivamente, alla data del 31 dicembre 2023 (per l’esercizio finanziario 2024) e del 31 dicembre 2024 (per l’esercizio finanziario 2025): Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia (Fonte: AFAM – Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali);
 - il 20% in relazione agli iscritti alle Scuole per l’infanzia paritarie comunali e non comunali (dati ufficio scolastico regionale, anno scolastico 2023/2024, per l’eser-

zio finanziario 2024; anno scolastico 2024/2025, per l’esercizio finanziario 2025);

- il 5% in relazione agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, denominati *Sezioni primavera* (dati ufficio scolastico regionale, anno scolastico 2022/2023, per l’esercizio finanziario 2024; anno scolastico 2023/2024, per l’esercizio finanziario 2024);

Dato atto che le risorse regionali che concorrono, a titolo di cofinanziamento del *Fondo nazionale*, alla realizzazione degli interventi per la promozione del *Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni* sono stanziare sul bilancio regionale 2024/2026 ed ammontano complessivamente ad euro 49.000.002,00 e sono iscritte:

- alla Missione 4, Programma 1, Titolo 1, capitoli 4390, 8217, 10328, 10329 e 10330, 12927 per un importo di euro 12.500.001,00 per l’annualità 2024 ed euro 12.500.001,00 per l’annualità 2025;
- alla Missione 12, Programma 7, Titolo 1, capitolo 5943, per un importo di euro 5.000.000,00 per l’annualità 2024 ed euro 5.000.000,00 per l’annualità 2025, quota parte del *Fondo sociale regionale*;
- alla Missione 12, Programma 5, Titolo 1, capitoli 15694, 15695, 15696, per un importo di euro 11.000.000,00 per l’annualità 2024;
- alla Missione 15, Programma 1, Titolo 1, capitoli 8427 ed 8487, per un importo di 1.500.000,00 per l’annualità 2024 ed euro 1.500.000,00 per l’annualità 2025;

Stabilito che:

- la ripartizione delle risorse è allocata a livello di singoli Comuni o Associazioni di Comuni;
- i Comuni provvedono al riparto a livello territoriale del *Fondo nazionale* per le annualità 2024 e 2025, nel rispetto delle seguenti percentuali determinate sulla base dei citati criteri di riparto:
 - il 60% per i servizi di prima infanzia presso le unità di offerta pubbliche e private;
 - il 30% per i servizi di istruzione delle scuole dell’infanzia paritarie comunali e non comunali;
 - il 10% per i servizi educativi a favore dei bambini e delle bambine di età compresa tra i due e i tre anni (*Sezioni primavera*);
- i Comuni, nell’ambito della loro autonomia, possono riorientare i contributi in conseguenza di specifiche esigenze territoriali, correlate alla connotazione della domanda, ed eventualmente rideterminare le quote sopra indicate rispetto ai servizi effettivamente erogati, esplicitando le motivazioni in fase di monitoraggio della spesa;
- per ciascuna tipologia di servizio, il contributo del *Fondo nazionale* per le annualità 2024 e 2025 è ripartito dai Comuni a favore delle Istituzioni educative e delle scuole dell’infanzia paritarie in proporzione al numero dei bambini iscritti, rispettivamente, nelle annualità 2023/2024 e 2024/2025;
- qualora le strutture presenti sul territorio comunale accolgano bambine e bambini non residenti nel comune di riferimento, le Amministrazioni interessate possono attivare accordi, con i quali condividere nel dettaglio delle modalità di assegnazione delle risorse;
- le risorse assegnate ai Comuni sono destinate in via esclusiva alla promozione ed alla gestione del *Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni*; i comuni – in uno spirito di collaborazione istituzionale e di partenariato – coinvolgono nelle determinazioni di competenza tutti i soggetti locali coinvolti nell’erogazione dei servizi educativi e di istruzione ubicati sul proprio territorio;
- i Comuni sono tenuti a trasmettere i dati di monitoraggio della spesa per gli interventi posti in essere con le risorse del *Fondo nazionale* (annualità 2024 e 2025), in coerenza con le tipologie ed i criteri sopra indicati, secondo le tempistiche e le modalità operative definite nel *Piano di Azione Nazionale Pluriennale* e meglio precisate con apposite indicazioni operative;

Ritenuto in via ulteriore di:

- demandare alla Direzione Regionale *istruzione, formazione, lavoro*, in collaborazione con la Direzione *Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità* – per gli ambiti di rispettiva competenza – l’attuazione della presente deliberazione ed, in particolare, l’approvazione per l’annua-

lità 2024, con apposito decreto dirigenziale, del riparto ai Comuni beneficiari delle risorse del *Fondo nazionale*, per un importo pari ad euro 46.327.661,28, definito dall'intesa siglata in Conferenza unificata del 21 settembre 2023 (rep. atti 134/CU) nonché dal successivo d.m. n. 17/2024;

- demandare altresì a successiva intesa con l'ufficio scolastico regionale – sentita l'ANCI regionale – l'approvazione, per l'anno scolastico 2024/2025, di criteri, tipologie, modalità organizzative e requisiti di accesso al finanziamento pubblico per l'erogazione dell'offerta di servizi educativi per i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, denominata «*Sezioni primavera*», coerentemente con la piena messa a regime della misura nel quadro del *Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni*;
- rinviare – a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale di riparto del *Fondo nazionale* per il *Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni* per l'annualità 2025 – l'approvazione, per l'annualità 2025, con apposito decreto dirigenziale, del riparto ai Comuni beneficiari delle risorse del *Fondo nazionale*, per un importo pari ad euro 45.261.937,00, definito dall'intesa siglata in Conferenza unificata del 21 settembre 2023 (rep. atti 134/CU);
- rinviare altresì – a seguito del rinnovo della sperimentazione in essere, disposto con apposito Accordo quadro, da siglare in Conferenza unificata – la stipula dell'intesa con l'ufficio scolastico regionale, sentita l'ANCI regionale, per l'approvazione di criteri, tipologie, modalità organizzative e requisiti di accesso al finanziamento pubblico per l'erogazione dell'offerta di servizi educativi per i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, denominata «*Sezioni primavera*», per l'anno scolastico 2025/2026;

Dato atto che in merito al presente provvedimento sono stati sentiti, in data 20 marzo 2024, i soggetti istituzionali e gli stakeholder territoriali nell'ambito del *tavolo paritetico di coordinamento*, costituito presso l'ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 11 del *Piano di Azione Nazionale Pluriennale 2021/2025*;

Richiamata la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008, «*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le annualità 2024 e 2025 – nel quadro delle indicazioni richiamate dal *Piano di Azione Nazionale Pluriennale 2021/2025* – le tipologie d'intervento prioritarie per la programmazione regionale del *Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni* in Lombardia, i criteri di riparto delle risorse del *Fondo nazionale* a favore dei Comuni nonché le modalità ed i criteri cui i Comuni dovranno attenersi ai fini dell'erogazione dei contributi a favore dei soggetti che operano sul territorio, come specificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare conseguentemente i seguenti criteri per l'assegnazione a favore dei Comuni lombardi delle risorse del richiamato *Fondo nazionale*:

- in coerenza con le finalità del *Piano di Azione Nazionale Pluriennale*, la quota di euro 2.316.383,06 per l'annualità 2024 ed euro 2.263.096,85 per l'annualità 2025 – corrispondente al 5% dell'importo dell'intero contributo statale, pari rispettivamente a complessivi euro 46.327.661,28 ed euro 45.261.937,00 – è destinata ai Comuni delle aggregazioni territoriali di cui alla legge n. 328/2000 ed alla legge regionale n. 3/2008, per il sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e per il finanziamento dei *Coordinamenti pedagogici territoriali*, sulla base di apposite *Linee guida* regionali, approvate con d.g.r. n. 6397 del 23 maggio 2022, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, sentito il *Tavolo paritetico di Coordinamento delle attività del Piano* (previsto dall'articolo 11 del *Piano di Azione Nazionale Pluriennale*);
- la quota per il sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e per il finanziamento dei *Coordinamenti pedagogici territoriali* è ripartita tra i Comuni aggregati negli *Ambiti territoriali* in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 5 anni (dati ISTAT) alla data del 1° gennaio 2023 (per l'esercizio finanziario 2024) e del 1° gen-

naio 2024 (per l'esercizio finanziario 2025) ed è assegnata al Comune dell'ambito con la maggior popolazione di età compresa tra 0 e 5 anni (sempre alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'esercizio finanziario di riferimento), per l'attuazione coordinata delle attività afferenti al medesimo ambito;

- le modalità di utilizzo delle risorse da parte dei Comuni aggregati negli *Ambiti territoriali* sono definite in coerenza con la d.g.r. n. 6397/2022;
- la rimanente quota del contributo statale – pari ad euro 44.011.278,22 per l'annualità 2024 ed euro 42.998.840,15 per l'annualità 2025 – è ripartita tra i Comuni che hanno attivato almeno uno dei servizi per la popolazione da zero a sei anni, in coerenza con i seguenti criteri:
 - il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come risultante dai dati dell'ISTAT (alla data del 1° gennaio 2023, per l'esercizio finanziario 2024; alla data del 1° gennaio 2024, per l'esercizio finanziario 2025);
 - il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e di bambini iscritti ai servizi del *Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni*, di cui:
 - il 45% in relazione ai posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia, attivi in Lombardia, rispettivamente, alla data del 31 dicembre 2023 (per l'esercizio finanziario 2024) e del 31 dicembre 2024 (per l'esercizio finanziario 2025): Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia (Fonte: AFAM – Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali);
 - il 20% in relazione agli iscritti alle scuole per l'infanzia paritarie comunali e non comunali (dati ufficio scolastico regionale, anno scolastico 2023/2024, per l'esercizio finanziario 2024; anno scolastico 2024/2025, per l'esercizio finanziario 2025);
 - il 5% in relazione agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, denominati *Sezioni primavera* (dati ufficio scolastico regionale, anno scolastico 2022/2023, per l'esercizio finanziario 2024; anno scolastico 2023/2024, per l'esercizio finanziario 2024);

3. di stabilire che le risorse regionali che concorrono, a titolo di cofinanziamento del *Fondo nazionale*, alla realizzazione degli interventi per la promozione del *Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni* sono stanziati sul Bilancio regionale 2024/2026 ed ammontano complessivamente ad euro 49.000.002,00 e sono iscritte:

- alla Missione 4, Programma 1, Titolo 1, capitoli 4390, 8217, 10328, 10329 e 10330, 12927, per un importo di euro 12.500.001,00 per l'annualità 2024 ed euro 12.500.001,00 per l'annualità 2025;
- alla Missione 12, Programma 7, Titolo 1, capitolo 5943, per un importo di euro 5.000.000,00 per l'annualità 2024 ed euro 5.000.000,00 per l'annualità 2025, quota parte del *Fondo sociale regionale*;
- alla Missione 12, Programma 5, Titolo 1, capitoli 15694, 15695, 15696, per un importo di euro 11.000.000,00 per l'annualità 2024;
- alla Missione 15, Programma 1, Titolo 1, capitoli 8427 e 8487, per un importo di euro 1.500.000,00 per l'annualità 2024 ed euro 1.500.000,00 per l'annualità 2025;

4. di stabilire altresì che:

- la ripartizione delle risorse è allocata a livello di singoli Comuni o Associazioni di Comuni;
- i Comuni provvedono al riparto a livello territoriale del *Fondo nazionale* per le annualità 2024 e 2025, nel rispetto delle seguenti percentuali determinate sulla base dei citati criteri di riparto:
 - il 60% per i servizi di prima infanzia presso le unità di offerta pubbliche e private;
 - il 30% per i servizi di istruzione delle scuole dell'infanzia paritarie comunali e non comunali;
 - il 10% per i servizi educativi a favore dei bambini e delle bambine di età compresa tra i due e i tre anni (*Sezioni primavera*);
- i Comuni, nell'ambito della loro autonomia, possono riorientare i contributi in conseguenza di specifiche esigenze territoriali, correlate alla connotazione della domanda, ed eventualmente rideterminare le quote sopra indicate rispetto ai servizi effettivamente erogati, esplicitando le motivazioni in

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 29 marzo 2024

fase di monitoraggio della spesa;

- per ciascuna tipologia di servizio, il contributo del *Fondo nazionale* per le annualità 2024 e 2025 è ripartito dai Comuni a favore delle istituzioni educative e delle scuole dell'infanzia paritarie in proporzione al numero dei bambini iscritti, rispettivamente, nelle annualità 2023/2024 e 2024/2025;
- qualora le strutture presenti sul territorio comunale accolgano bambine e bambini non residenti nel Comune di riferimento, le Amministrazioni interessate possono attivare accordi, con i quali condividere nel dettaglio delle modalità di assegnazione delle risorse;
- le risorse assegnate ai Comuni sono destinate in via esclusiva alla promozione ed alla gestione del *Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni*; i Comuni – in uno spirito di collaborazione istituzionale e di partenariato – coinvolgono nelle determinazioni di competenza tutti i soggetti locali coinvolti nell'erogazione dei servizi educativi e di istruzione ubicati sul proprio territorio;
- i Comuni sono tenuti a trasmettere i dati di monitoraggio della spesa per gli interventi posti in essere con le risorse del *Fondo nazionale* (annualità 2024 e 2025), in coerenza con le tipologie ed i criteri sopra indicati, secondo le tempistiche e le modalità operative definite nel *Piano di Azione Nazionale Pluriennale* e meglio precisate con apposite indicazioni operative;

5. di demandare:

- alla Direzione Regionale *istruzione, formazione, lavoro*, in collaborazione con la Direzione *Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità* – per gli ambiti di rispettiva competenza – l'attuazione della presente deliberazione ed, in particolare, l'approvazione per l'annualità 2024, con apposito decreto dirigenziale, del riparto ai Comuni beneficiari delle risorse del *Fondo nazionale*, per un importo pari ad euro 46.327.661,28, definito dall'Intesa siglata in Conferenza unificata del 21 settembre 2023 (rep. atti 134/CU) nonché dal successivo d.m. n. 17/2024;
- a successiva intesa territoriale con l'ufficio scolastico regionale – sentita l'ANCI regionale – l'approvazione, per l'anno scolastico 2024/2025, di criteri, tipologie, modalità organizzative e requisiti di accesso al finanziamento pubblico per l'erogazione dell'offerta di servizi educativi per i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, denominata «*Sezioni primavera*», coerentemente con la piena messa a regime della misura nel quadro del *Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni*;

6. di rinviare, a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale di riparto del *Fondo nazionale* per il *Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni* per l'annualità 2025, l'approvazione, per l'annualità 2025, con apposito decreto dirigenziale, del riparto ai Comuni beneficiari delle risorse del *Fondo nazionale*, per un importo pari ad euro 45.261.937,00, definito dall'intesa siglata in Conferenza unificata del 21 settembre 2023 (rep. atti 134/CU);

7. di rinviare altresì, a seguito del rinnovo della sperimentazione in essere, disposto con apposito Accordo quadro, da siglare in Conferenza unificata – la stipula dell'Intesa con l'ufficio scolastico regionale, sentita l'ANCI regionale, per l'approvazione di criteri, tipologie, modalità organizzative e requisiti di accesso al finanziamento pubblico per l'erogazione dell'offerta di servizi educativi per i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, denominata «*Sezioni primavera*», per l'anno scolastico 2025/2026;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito internet istituzionale;

9. di demandare alla Direzione Generale *istruzione, formazione, lavoro*, la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

Allegato A**Sistema integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita fino a sei anni – Programmazione regionale degli interventi e criteri per il riparto del Fondo nazionale relativo alle annualità 2024 e 2025, in attuazione del Piano di Azione Nazionale Pluriennale per il quinquennio 2021/2025.**

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021 (ed a seguito dell'Intesa siglata in sede di Conferenza Unificata in data 8 luglio 2021) è stato adottato – per il quinquennio 2021/2025 – il *Piano di Azione Nazionale Pluriennale per il Sistema integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita fino a sei anni*. Il Piano mette a disposizione dei Comuni specifiche risorse dell'apposito *Fondo nazionale* di cui all'articolo 12 del DLgs n. 65/2017.

A seguito dell'Intesa siglata in Conferenza Unificata il 21 settembre 2023, il *Piano di Azione Nazionale Pluriennale* mette a disposizione dei Comuni specifiche risorse dell'apposito *Fondo nazionale* di cui all'articolo 12 del DLgs n. 65/2017 per complessivi euro 295.600.000,00 per l'annualità 2024 ed euro 288.800.000,00 per l'annualità 2025, che saranno erogate ai Comuni direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, sulla base della programmazione delle singole Regioni. Alla Lombardia sono destinati complessivamente euro 46.327.661,28 per l'annualità 2024 ed euro 45.261.937,00 per l'annualità 2025, che saranno erogati dal Ministero ai singoli Comuni lombardi sulla base del presente provvedimento di programmazione e del conseguente provvedimento dirigenziale di riparto.

La programmazione regionale per il *Sistema integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita fino a sei anni* (annualità 2024 ed annualità 2025) è volta a definire, nell'ambito del quadro normativo nazionale nonché in coerenza con gli obiettivi strategici e le finalità previsti dallo stesso *Piano di Azione Nazionale Pluriennale 2021/2025*:

- le tipologie di intervento prioritarie per la realizzazione di efficaci e tempestivi interventi, finalizzati a qualificare e sostenere la rete dei servizi di prima infanzia e di Istruzione erogati dalle Istituzioni educative a titolarità pubblica e privata e dalle Scuole dell'infanzia paritarie comunali e non comunali;
- i criteri di riparto delle risorse del relativo *Fondo nazionale* di cui all'articolo 12 del DLgs n. 65/2017 a favore dei Comuni;
- le modalità ed i criteri cui i Comuni dovranno attenersi ai fini dell'erogazione dei contributi a favore dei Soggetti che operano sul territorio.

Contesto

In Lombardia si registra una capillare offerta di servizi per l'infanzia e la prima infanzia, caratterizzata dalla consistente presenza di strutture comunali e non comunali che accolgono una significativa percentuale di bambine e bambini della fascia 0-6 anni anche nelle realtà periferiche – quali Comuni montani, aree rurali ed isole – caratterizzati da domanda debole.

Le priorità della programmazione regionale per le annualità 2024 e 2025 sono definite anche alla luce del perdurante calo demografico nonché delle difficoltà del contesto socio-economico, che hanno indotto la chiusura di molte Unità d'Offerta (soprattutto quelle di minore dimensione) tra le Scuole per l'infanzia. Inoltre, non si sono ancora esauriti gli effetti della crisi pandemica che ha inciso sensibilmente sulla vita quotidiana delle famiglie, sulla crescita dei bambini e delle bambine e sullo sviluppo del sistema dei servizi rivolti alla fascia da tre a sei anni di età.

Permane dunque l'esigenza di sostenere l'erogazione dei servizi educativi sul territorio lombardo, consolidando l'ampio tessuto di servizi privati per la prima infanzia – anche al fine del raggiungimento della quota del 33% di copertura dei posti delle Unità di Offerta quale standard, a regime, previsto a livello comunitario e nazionale – nonché delle Scuole dell'infanzia paritarie.

È pertanto confermata la finalità di garantire la tenuta del *Sistema integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita fino a sei anni*, per promuovere la continuità e l'organicità del percorso educativo e di Istruzione, sostenendo lo sviluppo dei bambini e delle bambine all'interno di un modello unitario, costituito dalle Istituzioni educative, dagli Enti locali e dagli operatori pubblici e privati erogatori dei servizi – che in Lombardia si articola con una forte componente paritaria e privata: Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia, *Sezioni Primavera* e servizi integrativi gestiti dagli Enti locali (in forma diretta o indiretta), da altri Enti pubblici o da soggetti privati in regolare esercizio ai sensi della normativa regionale nonché dalle Scuole dell'infanzia statali e paritarie (comunali e non comunali).

Nello specifico, il Sistema lombardo presenta le seguenti caratteristiche:

- numerosità della popolazione di età compresa tra zero e sei anni: nonostante il calo demografico intervenuto a livello nazionale negli ultimi anni, il numero dei bambini e delle bambine residenti in Comuni lombardi che hanno attivato almeno uno dei servizi del *Piano di Azione Nazionale Pluriennale* è a pari ad oltre 438.000 unità;
- diffusione dei servizi per la prima infanzia, che coprono il 31,4% della popolazione di età compresa da zero a tre anni: l'articolazione della rete dei servizi rivolti alla prima infanzia è costituita da 1.876 Asili nido, 250 Micronidi, 288 Nidi famiglia e 67 Centri prima infanzia, per un totale di 2.481 Unità di Offerta; i posti in esercizio sono 65.357;
- mantenimento della rete dei servizi per la prima infanzia attraverso il *Fondo Sociale Regionale*, nel 2023 pari a circa 8,3 milioni di euro;
- articolata e consolidata sperimentazione dei servizi educativi integrativi destinati ai bambini ed alle bambine di età compresa tra i 24 e i 36 mesi (*Sezioni Primavera*) – aggregati alle Scuole dell'infanzia ed ai Nidi d'infanzia – che valorizza gli esiti delle esperienze condotte nel territorio lombardo ed a livello nazionale a partire dall'annualità 2007: i bambini e le bambine iscritti ad oltre 500 Istituzioni educative erogatrici del servizio sono in costante crescita e sono pari complessivamente ad oltre 7.800 unità;
- significativa e capillare diffusione sul territorio lombardo dei servizi di Istruzione a favore dei bambini e delle bambine in età prescolare (da 3 a 6 anni), erogati da Istituzioni scolastiche paritarie, con un alto numero di Scuole (complessivamente circa n. 1.646, di cui circa 1.200 Scuole paritarie non comunali), un numero rilevante di bambini e bambine frequentanti, pari ad oltre 115.015 unità (di cui oltre 87.000 nelle Scuole paritarie non comunali, pari a circa il 75% del totale degli iscritti alla Scuola dell'infanzia): in numerosi Comuni lombardi, l'offerta di Istruzione è garantita esclusivamente da Scuole dell'infanzia paritarie non comunali; Regione Lombardia, ai sensi della normativa regionale di settore (articolo 7-ter della legge regionale n. 19/2007), riconosce la funzione educativa e sociale delle Scuole dell'infanzia paritarie non comunali e ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario annuo, integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;
- politiche di promozione della conciliazione vita/lavoro e di sostegno alle famiglie fragili: gli interventi previsti sono volti ad aumentare e consolidare i servizi per l'infanzia e l'adolescenza sul territorio (anche riservando specifica attenzione ai minori con disabilità), a sostenere le iniziative di welfare territoriale ed aziendale nonché a supportare la frequenza dei minori nelle strutture socio-educative per la prima infanzia, con l'obiettivo di favorire il mantenimento e l'aumento dell'occupazione femminile ed una più equilibrata distribuzione dei carichi di cura familiare; in particolare, dal 2016,

Regione Lombardia ha sperimentato una specifica misura denominata "Nidi Gratis", grazie alla quale le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale (ISEE 0-20.000 euro) hanno potuto beneficiare annualmente dell'abbattimento della retta dovuta per la frequenza di Nidi pubblici o privati convenzionati (7.862 nuclei familiari ammessi al finanziamento nell'anno 2023/2024);

- promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, attraverso l'assegnazione a favore di 873 Scuole dell'infanzia paritarie non comunali aventi sede in Lombardia di uno specifico contributo integrativo – pari ad 1 milione di euro annuo – a copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno nei confronti di oltre 2.000 bambini e bambine in condizione di disabilità certificata, anche grave, non coperta dalla relativa contribuzione statale e regionale;
- sviluppo della collaborazione in ambito educativo e pedagogico tra i servizi educativi per la prima infanzia e le Scuole dell'infanzia, attraverso l'istituzione ed il consolidamento di 84 *Coordinamenti Pedagogici Territoriali* secondo quanto previsto dal DLgs n. 65/2017, dal decreto ministeriale n. 334 del 22 novembre 2021 e dalla DGR n. 6397/2022.

Priorità di intervento

La destinazione delle risorse del *Fondo nazionale 0-6* per il biennio 2024/2025 prevede – in coerenza con le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del già richiamato *Fondo nazionale* – le seguenti tipologie prioritarie di intervento:

- contributo per le spese di gestione delle Istituzioni educative per la prima infanzia comunali e non comunali e delle Scuole dell'infanzia paritarie comunali e non comunali, attraverso la parziale copertura degli oneri di gestione – compreso l'acquisto di arredi destinati al miglioramento della fruizione del servizio educativo da parte dei bambini e delle bambine – e per la promozione della diffusione dei *Poli per l'Infanzia*, anche al fine di raggiungere il 33% di copertura della popolazione sotto i tre anni a livello regionale, in coerenza alla normativa comunitaria e nazionale;
- stabilizzazione e potenziamento delle *Sezioni Primavera*, di norma aggregate alle Scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei *Poli per l'infanzia*, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla Scuola dell'infanzia;
- sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e consolidamento dei *Coordinamenti Pedagogici Territoriali*;
- interventi a favore delle famiglie, finalizzati all'abbattimento dei costi sostenuti per il pagamento delle rette.

Si precisa che per spese di gestione si intendono tutti gli oneri sostenuti dagli operatori ai fini dell'erogazione del servizio, purchè debitamente documentati (a titolo esemplificativo: spese per l'affitto o per il pagamento degli stipendi, costi dell'organizzazione di servizi integrativi o complementari a quelli ordinari, spese per l'ampliamento dell'utenza e per l'abbattimento delle rette). Non è richiesto lo sviluppo di una progettualità *ad hoc*.

Tutte le Unità di Offerta per la prima infanzia pubbliche e private in esercizio nonché tutte le Scuole dell'infanzia paritarie comunali e non comunali con sede sul territorio comunale accedono alle risorse del *Fondo nazionale*, erogate dalle Amministrazioni comunali, nel quadro dei propri regolamenti.

Modalità di programmazione del Sistema lombardo

In coerenza con il nuovo *Fondo nazionale*, la pianificazione delle azioni e la ripartizione delle risorse è allocata a livello di singoli Comuni o Associazioni di Comuni ovvero, per quanto riguarda i *Coordinamenti Pedagogici Territoriali*, per Ambito territoriale.

Criteria per l'assegnazione, a favore dei Comuni, delle risorse del Fondo nazionale e per la destinazione della spesa sul territorio.

L'ammontare delle risorse del *Fondo nazionale* per il *Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni* (di cui al DLgs n. 65/2017) spettanti alla Lombardia – sulla base dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 21 settembre 2023, afferente al riparto tra le Regioni per le annualità 2024 e 2025 – è quantificato complessivamente in euro 46.327.661,28 per l'annualità 2024 ed euro 45.261.937,00 per l'annualità 2025.

In coerenza con le finalità del Piano di Azione Nazionale Pluriennale, la quota di euro 2.316.383,06 per l'annualità 2024 ed euro 2.263.096,85 per l'annualità 2025 – corrispondente al 5% dell'importo dell'intero contributo statale, pari rispettivamente a complessivi euro 46.327.661,28 ed euro 45.261.937,00 – è destinata ai Comuni delle aggregazioni territoriali di cui alla legge n. 328/2000 ed alla legge regionale n. 3/2008, per il sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e per il finanziamento dei *Coordinamenti Pedagogici Territoriali*, sulla base di apposite *Linee Guida* regionali, approvate con DGR n. 6397 del 23 maggio 2022, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, sentito il *Tavolo paritetico di Coordinamento delle attività del Piano* (previsto dall'articolo 11 del *Piano di Azione Nazionale Pluriennale*).

La quota per il sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e per il finanziamento dei *Coordinamenti Pedagogici Territoriali* è ripartita tra i Comuni aggregati negli *Ambiti territoriali* in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 5 anni (dati ISTAT) alla data del 1° gennaio 2023 (per l'esercizio finanziario 2024) e del 1° gennaio 2024 (per l'esercizio finanziario 2025) ed è assegnata al Comune dell'Ambito con la maggior popolazione di età compresa tra 0 e 5 anni (sempre alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'esercizio finanziario di riferimento), per l'attuazione coordinata delle attività afferenti al medesimo Ambito.

Le modalità di utilizzo delle risorse da parte dei Comuni aggregati negli *Ambiti territoriali* sono definite in coerenza con la DGR n. 6397/2022.

La rimanente quota del contributo statale – pari ad euro 44.011.278,22 per l'annualità 2024 ed euro 42.998.840,15 per l'annualità 2025 – è ripartita tra i Comuni che hanno attivato almeno uno dei servizi per la popolazione da zero a sei anni, in coerenza con i seguenti criteri:

- il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come risultante dai dati dell'ISTAT (alla data del 1° gennaio 2023, per l'esercizio finanziario 2024; alla data del 1° gennaio 2024, per l'esercizio finanziario 2025);
- il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e di bambini iscritti ai servizi del *Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni*, di cui:
 - il 45% in relazione ai posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia, attivi in Lombardia, rispettivamente, alla data del 31 dicembre 2023 (per l'esercizio finanziario 2024) e del 31 dicembre 2024 (per l'esercizio finanziario 2025): Asili nido, Micronidi, Nidi Famiglia e Centri prima infanzia (Fonte: AFAM – Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali);
 - il 20% in relazione agli iscritti alle Scuole per l'infanzia paritarie comunali e non comunali (dati Ufficio Scolastico Regionale, anno scolastico 2023/2024, per l'esercizio finanziario 2024; anno scolastico 2024/2025, per l'esercizio finanziario 2025);
 - il 5% in relazione agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, denominati *Sezioni Primavera* (dati Ufficio Scolastico Regionale, anno scolastico 2022/2023, per l'esercizio finanziario 2024; anno scolastico 2023/2024, per l'esercizio finanziario 2024).

Le risorse del *Fondo nazionale* devono ritenersi aggiuntive a quelle normalmente già stanziare dai Comuni ed a quelle relative ad ogni altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale e regionale.

I Comuni provvedono al riparto a livello territoriale del *Fondo nazionale* per le annualità 2024 e 2025, nel rispetto delle seguenti percentuali determinate sulla base dei citati criteri di riparto:

- a) il 60% per i servizi di prima infanzia presso le Unità di Offerta pubbliche e private;
- b) il 30% per i servizi di Istruzione delle Scuole dell'infanzia paritarie comunali e non comunali;
- c) il 10% per i servizi educativi a favore dei bambini e delle bambine di età compresa tra i due ed i tre anni (*Sezioni Primavera*);

I Comuni, nell'ambito della loro autonomia, possono riorientare i contributi in conseguenza di specifiche esigenze territoriali, correlate alla connotazione della domanda, ed eventualmente rideterminare le quote sopra indicate rispetto ai servizi effettivamente erogati, esplicitando le motivazioni in fase di monitoraggio della spesa.

Per ciascuna tipologia di servizio, il contributo del *Fondo nazionale* per le annualità 2024 e 2025 è ripartito dai Comuni a favore delle Istituzioni educative e delle Scuole dell'infanzia paritarie in proporzione al numero dei bambini iscritti, rispettivamente, nelle annualità 2023/2024 e 2024/2025.

Qualora le Strutture presenti sul territorio comunale accolgano bambine e bambini non residenti nel Comune di riferimento, le Amministrazioni interessate possono attivare accordi, con i quali condividere nel dettaglio delle modalità di assegnazione delle risorse.

Le risorse assegnate ai Comuni sono destinate in via esclusiva alla promozione ed alla gestione del *Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni*; i Comuni – in uno spirito di collaborazione istituzionale e di partenariato – coinvolgono nelle determinazioni di competenza tutti i Soggetti locali impegnati nell'erogazione dei servizi educativi e di Istruzione ubicati sul proprio territorio.

I Comuni sono tenuti a trasmettere i dati di monitoraggio della spesa per gli interventi posti in essere con le risorse del *Fondo nazionale* (annualità 2024 e 2025), in coerenza con le tipologie ed i criteri sopra indicati, secondo le tempistiche e le modalità operative definite nel *Piano di Azione Nazionale Pluriennale* e meglio precisate con apposite modalità operative regionali;

Partenariato istituzionale e sociale

In coerenza con le disposizioni previste dall'articolo 11 del *Piano di Azione Nazionale Pluriennale 2021/2025*, l'attività di proposta, coordinamento e monitoraggio degli interventi realizzati dai Comuni in attuazione del presente atto di programmazione nonché di verifica sull'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale 0-6 sono svolti dall'apposito *Tavolo Paritetico Regionale di Coordinamento* costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Monitoraggio della spesa per la realizzazione degli interventi

I Comuni sono tenuti a trasmettere il monitoraggio della spesa per la realizzazione degli interventi posti in essere con le risorse del *Fondo nazionale* relative alle annualità 2024 e 2025, in base alle tipologie ed ai criteri sopra indicati, secondo tempistiche e modalità definite nell'articolo 8, commi 7 e 8, del *Piano di Azione Nazionale Pluriennale* e secondo le modalità operative stabilite con apposito provvedimento dirigenziale della Regione, in coerenza alle determinazioni assunte nella *Cabina di Regia nazionale*.

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 29 marzo 2024

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.s. 27 marzo 2024 - n. 5079

Avviso «Leva civica lombarda volontaria: giovani generazioni al servizio della collettività lombarda» approvato con d.d.s. n. 1263 del 17 gennaio 2024: proroga del termine di presentazione dei progetti

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VOLONTARIATO E TERZO SETTORE

Visti:

- la legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014» che all'art. 14, comma 2, prevede la facoltà per Regione Lombardia di adottare appositi avvisi per la presentazione di progetti da parte degli Enti iscritti all'Albo degli Enti di Leva civica lombarda volontaria;
- la d.g.r. n. XI/3164 del 26 maggio 2020 con la quale sono state approvate le linee guida attuative della l.r. n. 16/2019 per la promozione, il sostegno e la valorizzazione dei progetti di Leva Civica oltreché il Logo identificativo della Leva civica in Lombardia;
- il d.d.s. n. XI/1791 del 15 febbraio 2021 ad oggetto «Modifiche ed integrazioni delle «Norme applicative delle Linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019» approvate con decreto n. 9126 del 28 luglio 2020»;
- la d.g.r. n. XII/1288 del 13 novembre 2023 ad oggetto «Leva civica lombarda volontaria: giovani generazioni al servizio della collettività lombarda (l.r. 16 del 22.10.19). Criteri generali per l'attivazione dell'avviso 2024»;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023 che all'Obiettivo 2.2.4 «Promuovere il Terzo Settore, l'associazionismo e le esperienze di cittadinanza attiva» prevede la promozione di «esperienze di cittadinanza attiva attraverso la prosecuzione della Leva civica regionale con il coinvolgimento dei giovani lombardi»;

Richiamato in particolare il d.d.s. n. 1263 del 17 gennaio 2024 recante l'Avviso «Leva civica lombarda volontaria: giovani generazioni al servizio della collettività lombarda» attuativo della d.g.r. n. XII/1288 del 13 novembre 2023 che ha individuato il 3 aprile alle ore 17.00 quale termine ultimo per la presentazione dei progetti da parte degli enti iscritti all'albo degli enti di leva civica lombarda volontaria esclusivamente per il tramite del sistema applicativo Bandi e Servizi (d'ora innanzi anche solo BeS);

Preso atto delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni enti iscritti all'albo di leva civica che hanno evidenziato problematiche di natura tecnica nell'inserimento delle domande in BeS conseguenti alla mancata visibilità nello stesso delle sedi di attuazione di enti secondari di cui - da ultimo - quella pervenuta con PEC n. J2.2024.0018857 del 26 marzo 2024;

Preso atto altresì della nota del 27 marzo 2024, trasmessa a mezzo PEC prot. n. J2.2024.0019446 del 27 marzo 2024, da ARIA Spa - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti s.p.a. con cui la società ha confermato la sussistenza di problematiche di tipo tecnico, segnalate dagli enti di cui al paragrafo precedente;

Preso atto del fatto che le problematiche di cui sopra non hanno permesso ad alcuni enti di procedere, nei tempi indicati al punto C.1 dell'Avviso, alla presentazione dei progetti in quanto impossibilitati a selezionare le sedi di attuazione di enti secondari;

Ritenuto pertanto necessario prorogare il termine di chiusura della presentazione dei progetti alle ore 17,00 del 10 aprile 2024;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi - www.bandiregione.lombardia.it;

Richiamata la l.r. 20/2008 ed i provvedimenti organizzati della XII Legislatura tra i quali in particolare la d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Diri-

gente della Struttura «Volontariato e Terzo Settore» competente per la materia oggetto del presente provvedimento alla dott.ssa Isabella Spreafico;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prorogare il termine di chiusura della presentazione dei progetti di cui al d.d.s. n. 1263 del 17 gennaio 2024 alle ore 17,00 del 10 aprile 2024;

2. di confermare integralmente quanto statuito dal citato d.d.s. fatta eccezione per il termine di presentazione dei progetti come prorogato al punto 1;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di trasmettere il presente provvedimento alle ATS e agli enti iscritti all'albo degli enti di leva civica lombarda volontaria;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi - www.bandiregione.lombardia.it.

La dirigente
Isabella Spreafico

D.G. Welfare

Comunicato regionale 26 marzo 2024 - n. 31

**Direzione generale Welfare - U.o. Veterinaria e U.o. Prevenzione
- Tariffe fatturate dalle Agenzie di Tutela della Salute della
Regione Lombardia nell'esercizio finanziario 2023, ai sensi del
combinato disposto di cui al Reg. (UE) 2017/625 e al decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 32**

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'Articolo 79 «Tariffe o diritti obbligatori» del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali [...] (regolamento sui controlli ufficiali) e in conformità agli adempimenti previsti dall'Articolo 16 «Modalità di rendicontazione delle tariffe», comma 2 «La regione o la provincia autonoma, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica sul Bollettino Ufficiale il modulo 2 di cui all'allegato 6, con i dati relativi alle somme riscosse dalle Aziende sanitarie locali nell'anno precedente» del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117», si pubblicano i dati relativi alle tariffe fatturate dalle Agenzie di Tutela della Salute della Regione Lombardia nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

Il presente comunicato riporta:

- Nell'Allegato A la rendicontazione delle tariffe riscosse dai DVSAOA (Dipartimenti Veterinari e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale) nell'esercizio del controllo ufficiale attuato ai sensi del Reg. (UE) 2017/625,
- Nell'Allegato B la rendicontazione delle tariffe riscosse dai DIPS (Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria) nell'esercizio del controllo ufficiale attuato ai sensi del Reg. (UE) 2017/625.

Il direttore generale
Marco Cozzoli
I dirigenti
Marco Farioli
Danilo Cereda


— • —

ALLEGATI A E B

ALLEGATO A - TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE TARIFFE RISCOSE DAI DIPARTIMENTI VETERINARI E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32							
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.							
ALLEGATO 6 MODULI PER RENDICONTAZIONE							
Modulo 2 (articolo 16, comma 2)							
COMUNICAZIONE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA AL MINISTERO DELLA SALUTE E AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLE SOMME RISCOSE E RIPARTITE DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI							
REGIONE LOMBARDIA							
AZIENDA SANITARIA LOCALE (AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE - ATS)	RICHIESTE DI PAGAMENTO EMESSE EURO	IMPORTI RISCOSSI EURO	RIPARTIZIONE DELLE SOMME RISCOSE DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI (articolo 15, comma 2)				
			AZIENDA SANITARIA LOCALE (AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE - ATS)	REGIONE/PROVINCI A AUTONOMA	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE/ALTRI LABORATORI UFFICIALI DESIGNATI	LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO	MINISTERO DELLA SALUTE
			articolo 15, comma 2, lettera a 90%	articolo 15, comma 2, lettera b 3.5%	articolo 15, comma 2, lettera c 3.5%	articolo 15, comma 2, lettera d 1%	articolo 15, comma 2, lettera e 2%
BERGAMO	535.873,49 €	506.788,28 €	429.777,61 €	16.713,58 €	16.713,58 €	4.775,31 €	9.550,61 €
BRESCIA	1.487.061,40 €	1.244.540,32 €	1.057.586,79 €	41.128,38 €	41.128,38 €	11.750,96 €	23.501,93 €
BRIANZA	284.145,68 €	339.256,84 €	286.216,41 €	11.130,13 €	11.130,13 €	3.180,04 €	6.360,08 €
INSUBRIA	323.496,30 €	381.725,20 €	331.317,05 €	12.884,55 €	12.884,55 €	3.681,30 €	7.362,60 €
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.880.036,03 €	1.302.760,97 €	903.999,83 €	35.100,46 €	35.100,46 €	10.028,73 €	20.057,41 €
MONTAGNA	266.314,19 €	393.780,93 €	346.751,27 €	13.484,77 €	13.484,77 €	3.852,79 €	7.705,58 €
PAVIA	403.727,95 €	273.115,92 €	236.001,52 €	9.177,83 €	9.177,83 €	2.622,24 €	5.244,48 €
VALPADANA	5.227.332,67 €	5.449.356,70 €	4.582.078,10 €	178.191,93 €	178.191,93 €	50.911,98 €	101.823,96 €
TOTALE	10.407.987,71 €	9.891.325,16 €	8.173.728,57 €	317.811,62 €	317.811,62 €	90.803,35 €	181.606,65 €

ALLEGATO B - TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE TARIFFE RISCOSE DAI DIPARTIMENTI DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

	REGIONE LOMBARDIA DG WELFARE UO Prevenzione Sicurezza alimentare, nutrizione e qualità delle acque destinate al consumo umano Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 MILANO			Somme riscosse dai SIAN delle ATS lombarde ai sensi del D.lgs. n. 32/2021 - Annualità 2023			
	RIPARTIZIONE DELLE SOMME RISCOSE DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI (articolo 15, comma 2)						
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE	RICHIESTE DI PAGAMENTO EMESSE EURO	IMPORTI RISCOSSI EURO	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE articolo 15, comma 2, lettera a 90%	REGIONE articolo 15, comma 2, lettera b 3.5%	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE/ALTRI LABORATORI UFFICIALI DESIGNATI articolo 15, comma 2, lettera c 15.876.74	LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO articolo 15, comma 2, lettera d 1%	MINISTERO DELLA SALUTE articolo 15, comma 2, lettera e 2%
ATS della Città Metropolitana di Milano	569.820,31	455.867,52	408.257,40	15.876,74	15.876,74	4.536,21	9.072,43
ATS dell'Insubria	134.772,52	116.896,14	104.680,49	4.070,91	4.070,91	1.163,12	2.326,23
ATS della Montagna	81.217,24	65.702,87	58.829,16	2.287,81	2.287,81	653,66	1.307,31
ATS della Brianza	152.232,92	133.691,81	119.740,73	4.656,27	4.656,27	1.330,22	2.660,44
ATS di Bergamo	97.868,80	87.849,80	78.716,59	3.061,20	3.061,20	874,63	1.749,26
ATS di Brescia	225.769,18	187.502,07	167.961,04	6.531,82	6.531,82	1.866,23	3.732,46
ATS della Val Padana	96.550,48	79.130,88	70.936,09	2.758,63	2.758,63	786,18	1.576,36
ATS di Pavia	153.390,27	93.877,28	84.083,38	3.269,91	3.269,91	934,26	1.868,52
TOTALE	1.511.621,72	1.220.518,37	1.093.204,89	42.513,29	42.513,29	12.146,61	24.293,01

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 18 marzo 2024 - n. 4471

L.157/92 art. 2 e l.r. 26/93 art. 47 - Indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita negli ATC della provincia di Cremona e Mantova - Periodo 1° novembre 2023 - 31 dicembre 2023. Impegno di spesa e liquidazione a beneficiari diversi

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AGRICOLTURA FORESTE CACCIA E PESCA VAL PADANA

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale, a Regione Lombardia, tra cui:

- la l.r. 8 luglio 2015 n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)»;
- la l.r. 25 marzo 2016 n. 7 «Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della l.r. 8 luglio 2015, n. 19 e della l.r. 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015»;
- la d.g.r. 30 marzo 2016 n. X/4998 «Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934», che ha indicato la data del 1° aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte della Regione;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- la legge 4 giugno 1984 n. 194 s.m.i. con la quale è stata istituito il SIAN «Sistema Informativo Agricolo Nazionale»;
- la legge 5 marzo 2001 n. 57 riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione di incentivi alle imprese;
- la legge 24 dicembre 2012 n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e s.m.i.»;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ed in particolare l'art. 26 «Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria»;
- la legge regionale n. 26/1993 e s.m.i. «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» ed in particolare l'art. 5 «Indennizzo e prevenzione dei danni»;
- la d.g.r. n. 5841 del 18 novembre 2016 «Criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. A) e b) e comma 2»;
- la d.g.r. n. XI/2403 dell'11 novembre 2019 «Modifiche ed

integrazioni alla d.g.r. 5841 del 18 novembre 2016 «Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2» in adeguamento all'art. 5 della l.r. 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;

- il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, prot. n. 5591 del 19 maggio 2020, che disciplina la definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ed in particolare l'articolo 2: «Importo aiuti de minimis e limite settoriale» il quale dispone che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
- la d.g.r. n. XI/3579 del 21 settembre 2020 «Aggiornamento della d.g.r. XI/2403 dell'11 novembre 2019 «Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 5841 del 18 novembre 2016 'Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2' in adeguamento all'art. 5 della l.r. 17 luglio 2017, n. 19 'Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti'»»;
- la d.g.r. n. XII/92 del 3 aprile 2023 «L.r. 26/93 art. 47. Disposizioni in merito alla disciplina dell'indennizzo e della prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita. Modifiche alla d.g.r. n. 3579 del 21 settembre 2020»;
- il decreto della Struttura agricoltura foreste caccia e pesca Val Padana n. 18188 del 17 novembre 2023 «L.r. n. 26/1993 e s.m.i. - art. 47. Comitato tecnico per la gestione del fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati a pascolo dalla fauna selvatica - sede di Cremona. Istituzione e nomina componenti» il quale dispone che l'istituzione è valida fino alla scadenza del mandato amministrativo;
- il decreto della Struttura agricoltura foreste caccia e pesca Val Padana n. 17354 del 7 novembre 2023 «L.r. n. 26/1993 e s.m.i. - art. 47. Comitato Tecnico per la gestione del fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati a pascolo dalla fauna selvatica - sede di Mantova. Istituzione e nomina componenti» il quale dispone che l'istituzione è valida fino alla scadenza del mandato amministrativo;

Visto

- l'art. 47 della l.r. n. 26/1993 e s.m.i. che prevede che l'indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria, nonché gli interventi di prevenzione degli stessi sono a carico:
 - «della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, nei centri di produzione della selvaggina...»;
 - «della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nei fondi ubicati sul territorio a caccia programmata di cui all'articolo 13, i danni devono essere denunciati entro 8 giorni dell'avenimento e devono essere accertati attraverso perizie effettuate da personale regionale o provinciale in possesso di adeguata competenza oppure da tecnici abilitati individuati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini; gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia, per il territorio di competenza, sono tenuti a compartecipare fino al 10 % degli indennizzi liquidabili, tramite le quote versate dai singoli soci»;

Richiamato l'allegato 1a alla d.g.r. n. XI/3579 del 21 settembre 2020, aggiornata dalla d.g.r. n. XII/92/2023, che stabilisce, tra le altre cose, che entro il 31 marzo, previo controllo dei requisiti de minimis e sentito il comitato di cui all'art. 47, comma 4, della l.r. 26/93 è approvato con apposito provvedimento dei competenti dirigenti degli uffici AFPC:

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 29 marzo 2024

- l'elenco dei beneficiari;
- i relativi importi ammessi;
- l'impegno e la liquidazione delle risorse a carico della Regione a favore degli ATC/CAC

Rilevato che nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31.12.2023 sono pervenute presso il protocollo della Struttura AFCP Val Padana:

- Sede di Cremona: n. 4 (tutte ammissibili)
- Sede Mantova: n. 4 (tutte ammissibili)

Preso atto che in applicazione dei criteri disposti dalle sopraccitate dd.gg.rr. n. 5841 del 18 novembre 2016, n. XI/2403 dell'11 novembre 2019, n. XI/3579 del 21 settembre 2020 e n. XII/92 del 3 aprile 2023:

- sono state accolte le domande presentate da imprenditori agricoli singoli e associati, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento o per gli stessi interventi di prevenzione;
- la Struttura agricoltura, foreste caccia e pesca Val Padana ha provveduto, avvalendosi sia di proprio personale tecnico che di periti esterni, ad effettuare i sopralluoghi necessari per controllare la sussistenza dei danni, la loro riconducibilità alla fauna selvatica ed a stimare i relativi indennizzi come riportati nei prospetti agli atti;
- non vengono indennizzati i danni alle imprese che sono risultate ricadenti nelle esclusioni di cui al punto 6 c) della sopraccitata d.g.r.n. 5841/2016 e s.m.i., a tal proposito sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestanti gli eventuali contributi percepiti in regime di «De minimis»;
- sono stati definiti gli importi degli aiuti individuali operando, laddove necessario, le dovute riduzioni al fine del rispetto del limite «De minimis»;

Preso atto altresì che, in applicazione a quanto disposto dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017, in merito agli obblighi da parte dell'Autorità responsabile e del soggetto concedente gli aiuti individuali, di cui agli artt. 8, 9, 13 e 14:

- sono state effettuate le verifiche relative agli Aiuti di Stato tramite il Registro Nazionale Aiuti mediante le visure «Aiuti» e le visure «De Minimis», con le quali sono stati rilasciati i codici VERCOR per ogni soggetto beneficiario, indicati specificatamente nell'elenco allegato al presente atto;
- sono stati registrati gli aiuti individuali nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e sono stati acquisiti i Codici Univoci di Concessione (SIAN - COR) per ogni soggetto beneficiario, indicati specificatamente nell'elenco allegato al presente atto. Ogni Codice Univoco di Concessione (SIAN - COR) è stato associato al Codice Univoco Interno dell'Aiuto, SIAN - CAR (I-1006280);

Richiamata la nota protocollo n. M1.2024.0038839 del 7 marzo 2024 con la quale il Dirigente della U.O. «Politiche ittiche, faunistico-venatorie, foreste e montagna» della Direzione Generale agricoltura, sovranità alimentare e foreste della Regione Lombardia ha comunicato, che per uniformità di trattamento rispetto alle domande precedentemente liquidate, di utilizzare gli stessi parametri di pagamento (di cui alla nota prot. n. M1.2023.0217173 del 21 novembre 2023) che prevedono, per l'importo del contributo ammesso a carico del bilancio regionale, una riduzione del 22,5904% e conseguentemente il pagamento pari al 77,4096% dell'importo dovuto;

Visto, che le sopraccitate dd.gg.rr. n. 5841 del 18 novembre 2016, n. XI/2403 dell'11 novembre 2019, n. XI/3579 21 settembre 2020 e n. XII/92 del 3 aprile 2023, prevedono che:

- gli indennizzi e i contributi siano erogati ai beneficiari dai comitati di gestione degli Ambiti territoriali e dei Comprensori alpini di caccia, sulla base delle istruttorie, comprensive dei controlli finalizzati al rispetto del Regolamento (UE) 2019/316, effettuate dalle Strutture agricoltura, foreste, caccia e pesca;
- la quota di partecipazione a carico degli organi di gestione degli Ambito Territoriale di Caccia e dei Comprensori Alpini di caccia per danni e interventi localizzati nei territori a caccia programmata di loro competenza, sia pari al 10% degli importi;

Ritenuto che Regione Lombardia, ai sensi delle dd.gg.rr. n. 5841 del 18 novembre 2016, n. XI/2403 dell'11 novembre 2019, n. XI/3579 21 settembre 2020 e n. XII/92 del 3 aprile 2023, in relazione alla propria disponibilità finanziaria nella percentuale pari al 77,4096%, può per la Struttura agricoltura, foreste e caccia Val

Padana compartecipare, trasferendo le somme rispettivamente agli Ambiti Territoriali della Caccia (ATC) interessati, così suddivise:

- Struttura agricoltura, foreste, caccia e pesca Val Padana - Sede Cremona:
 - per gli interventi di prevenzione di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 47 della l.r. 26/1993 e s.m.i., con una quota del 100% pari ad € 7.834,00;
 - per gli interventi di prevenzione di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 47 della l.r. 26/1993 e s.m.i., con una quota del 90% pari a € 917,00;
 - Struttura agricoltura, foreste, caccia e pesca Val Padana - Sede Mantova:
 - per i danni di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 47 della l.r. 26/93 e s.m.i. con una quota del 100% pari a € 7.184,00;
 - per i danni di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 47 della l.r. 26/93 e s.m.i. con una quota del 90% pari ad € 9.028,00;
- per un totale di € 24.963,00

Considerato che:

- in data 11 marzo 2023 è stata trasmessa, a mezzo PEC, prot. n. M1.2024.0041278 ai componenti del Comitato tecnico territoriale di Cremona la nota avente ad oggetto: «Determinazioni assunte a favore delle aziende agricole della provincia di Mantova beneficiarie in merito agli indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita. Prima finestra di pagamento anno 2024»;
- in data 8 marzo 2024 è stata trasmessa, a mezzo PEC, prot. n. M1.2024.0041645 ai componenti del Comitato tecnico territoriale di Mantova la nota avente ad oggetto: «Determinazioni assunte a favore delle aziende agricole della provincia di Mantova beneficiarie in merito agli indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita. Prima finestra di pagamento anno 2024»;

Ritenuto pertanto di approvare l'elenco dei beneficiari che hanno presentato istanza dal 1° novembre 2023 sino al 31 dicembre 2023 e dei relativi importi indennizzabili, come da allegato, «Elenco dei beneficiari aventi diritto all'indennizzo dei danni provocati dalla selvaggina. Periodo 1° novembre 2023 - 31 dicembre 2023», parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo liquidabile di € 26.391,00, così ripartito:

- Struttura agricoltura, foreste, caccia e pesca Val Padana - Sede Cremona:
 - € 8.751,00 a carico di Regione Lombardia;
 - € 132,00 a carico dell'ATC di Cremona;
- Struttura agricoltura, foreste, caccia e pesca Val Padana - Sede Mantova:
 - € 16.212,00 a carico di Regione Lombardia;
 - € 1.296,00 a carico degli ATC di Mantova

Stabilito di trasferire le predette somme, per quanto di rispettiva competenza come da allegato elenco parte integrante del presente provvedimento agli Ambiti Territoriali della Caccia (ATC) interessati affinché possano provvedere al pagamento degli indennizzi alle singole aziende agricole entro il 30 aprile 2024;

Ritenuto pertanto, di impegnare e contestualmente liquidare a favore di beneficiari diversi, per i danni verificatisi sul territorio della provincia di Cremona e Mantova l'importo complessivo di € 24.963,00, quale importo a carico del bilancio regionale;

Verificato che sussistono le condizioni per poter erogare l'indennizzo dei danni di cui in oggetto;

Visto il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e s.m.i.

Visti:

- l.r. n. 34/1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità 2 aprile 2001 n. 1;
- la l.r. n. 11/2023 «Bilancio di previsione 2024/2026»;
- la d.g.r. n. XII/1720/2023 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024/2026 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali

per l'anno 2024 - Piano di studi e ricerche 2024/2026 - Prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti «

- il decreto del Segretario Generale n. 20872/2023 «Bilancio finanziario gestionale 2024/2026»

Vista la disponibilità finanziaria sul capitolo 16.01.104.11647 bilancio 2024, nella percentuale pari al 77,4096%;

Attestata la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato d.lgs. 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati negli allegati parte integrante;

Verificate

- le dichiarazioni sostitutive per la concessione di aiuti in «de minimis», presentate ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, attraverso il Registro Nazionale Aiuti, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- la regolarità contributiva degli ATC come da DURC, o dichiarazione sostitutiva di esenzione in ragione dell'assenza di dipendenti, agli atti della Struttura agricoltura, foreste, caccia e pesca Val Padana;

Verificato altresì che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che:

- la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede il CUP;
- i contributi erogati non sono soggetti all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600;

Dato atto altresì che il presente provvedimento:

- conclude il relativo procedimento nei termini previsti allegato 1 «Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l.n. n. 157/1992 - l.r. n. 26/1993, art. 47 commi 1 A e B» di cui alla d.g.r. n. 3579 del 21 settembre 2020, aggiornata con d.g.r. n. XII/92/2023;
- è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e che gli importi a favore dei beneficiari sono erogati ai sensi della d.g.r. n. 5841/2016 e s.m.i.;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e considerati i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura ed in particolare la d.g.r. del 13 luglio 2023 n. XII/628 «IX Provvedimento organizzativo 2023», con la quale nell'allegato A è stato affidato al Dott. Massimo Vasarotti l'incarico di Dirigente della Struttura agricoltura, foreste, caccia e pesca Val Padana;

DECRETA

1. di approvare le scritture contabili indicate nell'allegato contabile parte integrante al seguente atto;

2. di approvare per i motivi indicati in premessa, l'allegato elenco dei beneficiari aventi diritto all'indennizzo dei danni provocati dalla selvaggina, parte integrante del presente atto, per un importo complessivo di € 26.391,00, così ripartito:

- Struttura agricoltura, foreste, caccia e pesca Val Padana - Sede Cremona:
 - € 8.751,00 a carico di Regione Lombardia;
 - € 132,00 a carico dell'ATC di Cremona;
- Struttura agricoltura, foreste, caccia e pesca Val Padana - Sede Mantova:
 - € 16.212,00 a carico di Regione Lombardia;
 - € 1.296,00 a carico degli ATC di Mantova

3. di assegnare ai comitati di gestione degli Ambiti Territoriali della Caccia della provincia di Cremona, in relazione alla propria disponibilità finanziaria nella percentuale pari al 77,4096% le somme di seguito riportate, pari al 100% ovvero € 7.834,00 dei danni indennizzabili localizzati negli istituti venatori previsti dall'art. 47 comma 1 lettera a) e al 90% ovvero € 917,00 dei danni indennizzabili localizzati nel territorio a caccia programmata previsti dall'art. 47 comma 1 lettera b), nel periodo 1 novembre 2023 - 31 dicembre 2023, affinché gli stessi provvedano ad erogare gli indennizzi agli aventi diritto di cui al punto 1);

- Ambito: ATC CR 2; C.F./PIVA: 93025690194; Importo da liquidare: 1.226,00 €;
- Ambito: ATC CR 3; C.F./PIVA: 93025710190; Importo da liquidare: 917,00 €;
- Ambito: ATC CR 7; C.F./PIVA: 91009650192; Importo da liquidare: 6.608,00 €;

per un totale complessivo di € 8.751,00;

4. di assegnare ai comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali della Caccia della provincia di Mantova, in relazione alla propria disponibilità finanziaria nella percentuale pari al 77,4096% le somme di seguito riportate, pari al 100% ovvero € 7.184,00 dei danni indennizzabili localizzati negli istituti venatori previsti dall'art. 47 comma 1 lettera a) e al 90% ovvero € 9.028,00 dei danni indennizzabili localizzati nel territorio a caccia programmata previsti dall'art. 47 comma 1 lettera b), nel periodo 1 novembre 2023 - 31 dicembre 2023, affinché gli stessi provvedano ad erogare gli indennizzi agli aventi diritto di cui al punto 1):

- Ambito: ATC MN 1; C.F./PIVA: 93041290201; Importo da liquidare: 7.377,00 €;
- Ambito: ATC MN 2; C.F./PIVA: 91007040206; Importo da liquidare: 1.212,00 €;
- Ambito: ATC MN 5; C.F./PIVA: 90014040209; Importo da liquidare: 7.184,00 €;
- Ambito: ATC MN 6; C.F./PIVA: 93018610209; Importo da liquidare: 439,00 €;

per un totale complessivo di € 16.212 €

5. di impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo di 24.963,00 € a favore di beneficiari diversi - ATC Cremona e Mantova, imputato al capitolo di spesa 16.01.104.11647 dell'esercizio finanziario 2024;

6. di stabilire che gli importi a carico degli Ambiti Territoriali di Caccia indicati nella tabella di cui al punto 2 del presente decreto, sono quantificati nel 10 % degli importi liquidabili per i danni causati dalla fauna sul territorio a caccia programmata di loro competenza e dovranno essere erogati ai singoli beneficiari congiuntamente alle quote a carico di Regione Lombardia entro il 30 aprile 2024;

7. di certificare, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115 e del successivo d.m. n. 115/17:

- l'avvenuto inserimento degli indennizzi concessi con il presente atto nel registro aiuti SIAN con l'attribuzione del SIAN-COR (indicati specificatamente nell'elenco allegato al presente atto);
- l'avvenuta interrogazione del registro RNA con l'attribuzione dei codici VERCOR visura AIUTI e visura De Minimis (indicati specificatamente nell'elenco allegato al presente atto);

8. di attestare:

- la regolarità contributiva degli ATC come da DURC o dichiarazione sostitutiva agli atti della Struttura agricoltura, foreste, caccia e pesca Val Padana;
- che l'elenco riassuntivo delle pratiche relative alle richieste di indennizzo dei danni di cui al comma 1, lettera a) e b), dell'articolo 47 legge regionale n. 26/93 è stato trasmesso:
 - in data 11 marzo 2024 prot. n. M1.2024.0041278 ai componenti del Comitato tecnico territoriale di Cremona;
 - in data 8 marzo 2024 prot. n. M1.2024.0041645 ai componenti del Comitato tecnico territoriale di Mantova;

9. di acquisire dagli Ambiti Territoriali di Caccia di Cremona e Mantova, a conclusione dei pagamenti, che dovranno avvenire entro il 30 aprile 2024, la rendicontazione delle somme effettivamente erogate con il dettaglio di beneficiari e relativi importi;

10. di trasmettere il presente provvedimento agli Ambiti Territoriali di Caccia di Cremona e Mantova per gli adempimenti di competenza;

11. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL - Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il dirigente
Massimo Vasarotti



STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA VAL PADANA

ELENCO DEI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO ALL' INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA SELVAGGINA - PERIODO 01/11/2023 - 31/12/2023

SEDE DI CREMONA

CODICE UNIVOCO INTERNO AIUTO SIAN - CAR	CODICE UNIVOCO INTERNO DELLA CONCESSIONE SIAN - COR	CODICE IDENTIFICATIVO VERCOR - RNA VISURA AIUTI	DATA VISURA AIUTI	CODICE IDENTIFICATIVO VERCOR - RNA VISURA DE MINIMIS	DATA VISURA DE MINIMIS	PROT RICHIESTA	NOME AZIENDA AGRICOLA	INDENNIZZO CONCESSO	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DE MINIMIS	IMPORTO DA LIQUIDARE	IMPORTO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA (-22.5904%)	IMPORTO A CARICO ATC CR	ATC
I - 1006280	1971023	28137374	08/03/2024	28137383	08/03/2024	224703	IRIS SOC. COOP. AGRICOLA 3^	1.226 €	NO	1.226 €	1.226 €	0 €	2

1.226 €	1.226 €	0 €
---------	---------	-----

CODICE UNIVOCO INTERNO AIUTO SIAN - CAR	CODICE UNIVOCO INTERNO DELLA CONCESSIONE SIAN - COR	CODICE IDENTIFICATIVO VERCOR - RNA VISURA AIUTI	DATA VISURA AIUTI	CODICE IDENTIFICATIVO VERCOR - RNA VISURA DE MINIMIS	DATA VISURA DE MINIMIS	PROT RICHIESTA	NOME AZIENDA AGRICOLA	INDENNIZZO CONCESSO	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DE MINIMIS	IMPORTO DA LIQUIDARE	IMPORTO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA (-22.5904%)	IMPORTO A CARICO ATC CR	ATC
I - 1006280	1971022	28137364	08/03/2024	28137365	08/03/2024	217431	PETRACCO ELISABETTA-MORI ANTONIA & C	1.049 €	NO	1.049 €	917 €	132 €	3

1.049 €	917 €	132 €
---------	-------	-------

CODICE UNIVOCO INTERNO AIUTO SIAN - CAR	CODICE UNIVOCO INTERNO DELLA CONCESSIONE SIAN - COR	CODICE IDENTIFICATIVO VERCOR - RNA VISURA AIUTI	DATA VISURA AIUTI	CODICE IDENTIFICATIVO VERCOR - RNA VISURA DE MINIMIS	DATA VISURA DE MINIMIS	PROT RICHIESTA	NOME AZIENDA AGRICOLA	INDENNIZZO CONCESSO	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DE MINIMIS	IMPORTO DA LIQUIDARE	IMPORTO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA (-22.5904%)	IMPORTO A CARICO ATC CR	ATC
I - 1006280	1971024	28137407	08/03/2024	28137411	08/03/2024	23653_1	CATTANEO FELICE DI CATTANEO ALESSANDRO 1^	209 €	NO	209 €	209 €	0 €	7
I - 1006280	1970966	28137407	08/03/2024	28137411	08/03/2024	225293	CATTANEO FELICE DI CATTANEO ALESSANDRO 2^	6.399 €	NO	6.399 €	6.399 €	0 €	7

6.608 €	6.608 €	0 €
---------	---------	-----

SEDE DI MANTOVA

CODICE UNIVOCO INTERNO AIUTO SIAN - CAR	CODICE UNIVOCO INTERNO DELLA CONCESSIONE SIAN - COR	CODICE IDENTIFICATIVO VERCOR - RNA VISURA AIUTI	DATA VISURA AIUTI	CODICE IDENTIFICATIVO VERCOR - RNA VISURA DE MINIMIS	DATA VISURA DE MINIMIS	PROT RICHIESTA	NOME AZIENDA AGRICOLA	INDENNIZZO CONCESSO	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DE MINIMIS	IMPORTO DA LIQUIDARE	IMPORTO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA (-22.5904%)	IMPORTO A CARICO ATC MN	ATC
I - 1006280	1971028	28137327	08/03/2024	28137329	08/03/2024	227216	BENETTI ZAFFERANO DI BENETTI ELISA	8.436 €	NO	8.436 €	7.377 €	1.059 €	1

8.436 €	7.377 €	1.059 €
---------	---------	---------

CODICE UNIVOCO INTERNO AIUTO SIAN - CAR	CODICE UNIVOCO INTERNO DELLA CONCESSIONE SIAN - COR	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA AIUTI	DATA VISURA AIUTI	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA DE MINIMIS	DATA VISURA DE MINIMIS	PROT RICHIESTA	NOME AZIENDA AGRICOLA	INDENNIZZO CONCESSO	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DE MINIMIS	IMPORTO DA LIQUIDARE	IMPORTO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA (-22.5904%)	IMPORTO A CARICO ATC MN	ATC
I - 1006280	1970968	28137326	08/03/2024	28137328	08/03/2024	230598	SOCIETA' AGRICOLA BIOLOGICA LOGHINO LA ROVERE DI DAOLIO P. E C. S.S.	1.386 €	NO	1.386 €	1.212 €	174 €	2

1.386 €	1.212 €	174 €
---------	---------	-------

CODICE UNIVOCO INTERNO AIUTO SIAN - CAR	CODICE UNIVOCO INTERNO DELLA CONCESSIONE SIAN - COR	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA AIUTI	DATA VISURA AIUTI	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA DE MINIMIS	DATA VISURA DE MINIMIS	PROT RICHIESTA	NOME AZIENDA AGRICOLA	INDENNIZZO CONCESSO	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DE MINIMIS	IMPORTO DA LIQUIDARE	IMPORTO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA (-22.5904%)	IMPORTO A CARICO ATC MN	ATC
I - 1006280	1971025	28137300	08/03/2024	28137296	08/03/2023	216328	VIVAI LA PALMA DI ALIPRANDI RICCARDO	7.184 €	NO	7.184 €	7.184 €	0 €	5

7.184 €	7.184 €	0 €
---------	---------	-----

CODICE UNIVOCO INTERNO AIUTO SIAN - CAR	CODICE UNIVOCO INTERNO DELLA CONCESSIONE SIAN - COR	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA AIUTI	DATA VISURA AIUTI	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA DE MINIMIS	DATA VISURA DE MINIMIS	PROT RICHIESTA	NOME AZIENDA AGRICOLA	INDENNIZZO CONCESSO	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DE MINIMIS	IMPORTO DA LIQUIDARE	IMPORTO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA (-22.5904%)	IMPORTO A CARICO ATC MN	ATC
I - 1006280	1971026	28/13/7293	08/03/2024	28137292	08/03/2024	222529	LOSI LUIGI	502 €	NO	502 €	439 €	63 €	6

502 €	439 €	63 €
-------	-------	------

IMPORTO DA LIQUIDARE	IMPORTO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA (-22.5904%)	IMPORTO COMPLESSIVO A CARICO DEGLI A.T.C.	
8.883 €	8.751 €	132 €	CR
17.508 €	16.212 €	1.296 €	MN

IMPORTO COMPLESSIVO DA LIQUIDARE	26.391 €
----------------------------------	----------

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 29 marzo 2024

D.d.u.o. 26 marzo 2024 - n. 4901

Modifica del decreto 1540 del 25 gennaio 2024 approvazione bando «Procedure operative per l'attuazione del programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana (PSA) negli allevamenti suinicoli - Il bando.» - Proroga termini

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
FILIERE VEGETALI E ZOOTECHNICHE, AGROAMBIENTE, NITRATI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, BONIFICA E IRRIGAZIONE E FITOSANITARIO

Richiamato:

- Il d.d.u.o. n. 1540 del 25 gennaio 2024 con il quale si approvava il bando «Procedure operative per l'attuazione del programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana (PSA) negli allevamenti suinicoli - Il bando», che, all'allegato 1 par. 11.2 dispone che le domande di partecipazione possano essere presentate tramite il portale Bandi e Servizi dalle ore 12:00 del 31 gennaio 2024 ed entro, e non oltre, le ore 12:00 del 29 marzo 2024;

Viste le segnalazioni pervenute circa il prolungarsi delle tempistiche necessarie per ottenere i titoli abilitativi richiesti per le opere da realizzare e i preventivi di spesa per le tipologie di investimenti per cui sono previsti;

Tenuto conto che al paragrafo 12 dell'allegato 1 del sopracitato decreto è prevista, tra la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, la copia del titolo abilitativo nonché i preventivi necessari;

Ritenuto pertanto di dover prorogare il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione alle ore 12.00 del 10 maggio 2024 modificando il paragrafo 11.2, per consentire ai richiedenti di usufruire di un tempo congruo al fine di reperire tutta la documentazione necessaria alla partecipazione al bando e conseguentemente di:

- modificare le successive scadenze previste nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del decreto sopra richiamato, come segue:
 - entro il 19 luglio 2024 il termine previsto al paragrafo 14 per l'istruttoria di ammissibilità, precedentemente fissato al 14 giugno 2024;
 - entro il 20 settembre 2024 il termine previsto al paragrafo 16 per la approvazione con decreto da parte del dirigente, responsabile del procedimento, della graduatoria relativa all'intervento A e della graduatoria relativa agli interventi B, C, D, E da pubblicare sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (B.U.R.L.), precedentemente fissato al 25 luglio 2024;
 - entro il 18 febbraio 2025 il termine previsto al paragrafo 17 per la presentazione della domanda di accertamento finale e di pagamento;
 - entro il 16 maggio 2025 il termine previsto al paragrafo 18 per la conclusione delle istruttorie di pagamento effettuate dalle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP)/Provincia di Sondrio competenti per territorio;
 - entro il 30 maggio 2025 il termine ultimo per la comunicazione degli esiti istruttori al responsabile del Procedimento di cui al medesimo paragrafo 18;
- modificare conformemente la scheda informativa tipo allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- confermare tutto quanto altro previsto dal bando;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente dell'Unità Organizzativa Filieri vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario» attribuite con d.g.r. 628 del 13 luglio 2023;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e in particolare l'art. 17, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

tutto ciò premesso,

1. di prorogare alle ore 12.00 del 10 maggio 2024 il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione modificando il paragrafo 11.2;

2. di modificare conseguentemente le successive scadenze previste nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del decreto n. 1540 del 25 gennaio 2024, come segue:

- a) entro il 19 luglio 2024 il termine previsto al paragrafo 14 per l'istruttoria di ammissibilità, precedentemente fissato al 14 giugno 2024;
- b) entro il 20 settembre 2024 il termine previsto al paragrafo 16 per la approvazione con decreto da parte del dirigente responsabile del procedimento della graduatoria relativa all'intervento A e della graduatoria relativa agli interventi B, C, D, E da pubblicare sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (B.U.R.L.), precedentemente fissato al 25 luglio 2024;
- c) entro il 18 febbraio 2025 il termine previsto al paragrafo 17 per la presentazione della domanda di accertamento finale e di pagamento;
- d) entro il 16 maggio 2025 il termine previsto al paragrafo 18 per la conclusione delle istruttorie di pagamento effettuate dalle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e pesca (AFCP)/Provincia di Sondrio competente per territorio;
- e) entro il 30 maggio 2025 il termine ultimo per la comunicazione degli esiti istruttori al responsabile del Procedimento di cui al medesimo paragrafo 18;

3. di modificare conformemente la scheda informativa tipo allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

4. di confermare tutto quanto altro previsto dal bando;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale bandi online - www.bandiregione.lombardia.it;

di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013».

Il dirigente
Andrea Azzoni

_____ • _____

ALLEGATO A

SCHEMA INFORMATIVA TIPO

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

Scheda informativa (*)

TITOLO	Procedure operative per l'attuazione del programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana (PSA) negli allevamenti suinicoli – Il bando.							
DI COSA SI TRATTA	Realizzazione di interventi di biosicurezza da parte delle aziende dedite all'allevamento di suini, in modo da evitare il rischio di trasmissione della peste Suina Africana (PSA)							
TIPOLOGIA	Contributi in conto capitale.							
CHI PUÒ PARTECIPARE	Le PMI (micro, piccole e medie imprese) dedite all'allevamento di suini, titolari di partita IVA, con relativo Fascicolo Aziendale aperto su Sis.Co e Codice Allevamento suini attivo (codice azienda ATS) in Lombardia per l'unità epidemiologica per la quale si richiede il finanziamento.							
RISORSE DISPONIBILI	La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari ad € 4.664.100,00							
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p><i>INTERVENTO A)</i> L'entità massima dell'aiuto in regime "de minimis" per impresa unica è pari a 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.</p> <p><i>INTERVENTI B), C), D), E)</i> L'investimento deve avere un costo complessivo minimo di 3.000 euro e massimo di 300.000 euro (iva esclusa) per singolo beneficiario individuato dal CUA, comprensivo dei costi di posa in opera e di progettazione, questi ultimi quantificabili al massimo nel 5 % del totale finanziato.</p> <p>L'agevolazione verrà assegnata al beneficiario sotto forma di sovvenzione diretta a fondo perduto pari al 80% del costo ammissibile.</p> <p>L'erogazione avviene in unica soluzione a saldo, a certificata esecuzione degli interventi realizzati.</p>							
DATA DI APERTURA	La presentazione delle domande dovrà avvenire a partire dalle ore 12:00 del 31 gennaio 2024							
DATA DI CHIUSURA	Le domande potranno essere presentate, pena esclusione, entro le ore 12:00 del 10 maggio 2024							
COME PARTECIPARE	<p>La domanda corredata dei necessari allegati dovrà essere presentata tramite il portale Bandi e Servizi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Azione</th> <th>Termini</th> <th>Soggetto competente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presentazione delle domande</td> <td>Dalle ore 12:00 del 31 gennaio 2024 alle ore 12:00 del 10 maggio 2024</td> <td>Soggetto richiedente il finanziamento</td> </tr> </tbody> </table>		Azione	Termini	Soggetto competente	Presentazione delle domande	Dalle ore 12:00 del 31 gennaio 2024 alle ore 12:00 del 10 maggio 2024	Soggetto richiedente il finanziamento
Azione	Termini	Soggetto competente						
Presentazione delle domande	Dalle ore 12:00 del 31 gennaio 2024 alle ore 12:00 del 10 maggio 2024	Soggetto richiedente il finanziamento						

	<i>Istruttoria di ammissibilità (verbale istruttorio)</i>	<i>Entro il 19 luglio 2024</i>	<i>Struttura – Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP)/Provincia di Sondrio competenti per territorio</i>
	<i>Istanza di riesame avverso l'esito istruttorio</i>	<i>Entro 10 giorni continuativi dal ricevimento dell'esito istruttorio</i>	<i>Soggetto richiedente il finanziamento</i>
	<i>Comunicazione al ricorrente dell'esito di riesame</i>	<i>Entro 10 giorni dal ricevimento delle memorie</i>	<i>Struttura – Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio competenti per territorio</i>
	<i>Approvazione del decreto di concessione con graduatoria</i>	<i>Entro il 20 settembre 2024</i>	<i>Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste (R.d.P.)</i>
	<i>Realizzazione degli investimenti ammessi a finanziamento (per interventi B,C,D,E)</i>	<i>Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L del decreto di concessione con graduatoria</i>	<i>Beneficiario</i>
	<i>Presentazione domanda di accertamento finale e di pagamento e trasmissione della rendicontazione (per interventi B,C,D,E)</i>	<i>Entro le ore 12:00 del 18 febbraio 2025</i>	<i>Beneficiario</i>
	<i>Istruttoria di pagamento, con sopralluogo di accertamento solo per interventi B), C), D), E) e redazione del verbale di accertamento finale (per tutti gli interventi)</i>	<i>Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento. Termine ultimo 16 maggio 2025.</i>	<i>Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio competenti per territorio</i>

	<i>Comunicazione al RdP degli esiti dell'attività istruttoria di pagamento</i>	<i>Entro il 30 maggio 2025</i>	<i>Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio competenti per territorio</i>
	<i>Erogazione del contributo al beneficiario</i>	<i>Entro 60 giorni dal ricevimento degli elenchi da parte delle Strutture – Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio competenti</i>	<i>Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio competente per territorio redige il verbale di accertamento finale e Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste (RdP) eroga il contributo.</i>
PROCEDURA DI SELEZIONE	<i>Le domande istruite con esito positivo sono ordinate in base alla data e ora di presentazione della domanda e suddivise in 2 distinte graduatorie: - graduatoria intervento A); - graduatoria interventi B), C), D), E).</i>		
INFORMAZIONI E CONTATTI	<i>(R.d.P.) Andrea Azzoni 02.6765.2438 andrea_azzoni@regione.lombardia.it Liliana Lavezzo 02.6765.9400 biosicurezza_psa@regione.lombardia.it</i>		

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 29 marzo 2024

D.d.s. 19 marzo 2024 - n. 4504
D.g.r. n. 92/2023 - L.n. 157/1992 art. 2 e l.r. n. 26/1993 art. 47 - Indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole nella provincia di Brescia nel periodo 1° ottobre 2023 - 31 dicembre 2023. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di beneficiari diversi

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA

Visti:

- l'art. 47 della l.r. n. 26/93 che prevede che l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita, nonché gli interventi di prevenzione degli stessi sono a carico:
 - a) «della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione della selvaggina...»;
 - b) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nei fondi ubicati sul territorio a caccia programmata di cui all'articolo 13, i danni devono essere denunciati entro 8 giorni dell'avvenimento e devono essere accertati attraverso perizie effettuate da personale regionale in possesso di adeguata competenza oppure da tecnici abilitati, nominati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini; in tal caso gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia, per il territorio di competenza, sono tenuti a compartecipare fino al 10 per cento degli indennizzi liquidabili, tramite le quote versate dai singoli soci;
- l'art. 5 (indennizzo e prevenzione dei danni) della l.r. n. 19/2017 (Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti);
- l'art. 26 comma 2 della l.n. n. 157/1992 che prescrive che le Regioni provvedono, all'istituzione di un apposito Comitato Tecnico in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e di quelle del mondo venatorio, con il compito di gestire il fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria;
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativa all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato al funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, modificato con il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che eleva il massimale nel triennio precedente alla concessione di aiuti da € 15.000,00 a € 20.000,00, nonché il decreto ministeriale 19 maggio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 22 giugno 2020 che ha portato tale massima ad € 25.000,00;

Considerato che:

- l'art. 4 comma 5 della citata l.r. n. 7/2016 prevede che i provvedimenti adottati in base alle disposizioni della l.r. n. 31/2008 e della l.r. n. 26/1993 restano efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla legge stessa;
- con decreto n. 11231 del 26 luglio 2023 è stato nominato il Comitato Tecnico di cui all'art. 26 comma 2 della Legge n. 157/1992;

Richiamato l'allegato 1a alla d.g.r. n. 3579/2020 aggiornata dalla d.g.r. n. 92/2023, stabilisce, tra le altre cose, che per le domande di indennizzo anni presentate tra il 01 ottobre e il 31 dicembre, entro il 31 marzo, previo controllo dei requisiti de minimis e sentito il Comitato di cui all'art. 47, comma 4, della l.r. n. 26/1993, i dirigenti degli uffici A.F.C.P., con proprio provvedimento, approvano l'elenco delle domande finanziabili con i relativi importi da liquidare e contestualmente liquidano le relative risorse a carico della Regione a favore degli ATC/CAC;

Rilevato che:

- è stato completato il procedimento amministrativo relativo alle istanze di richiesta di indennizzo per danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica di cui al comma 1, lettera a) e b), dell'articolo 47 l.r. n. 26/1993, istruite dal 01 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023;
- la Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia

ha provveduto, avvalendosi sia di proprio personale tecnico sia di un perito esterno, ad effettuare i sopralluoghi necessari per controllare la sussistenza dei danni, la loro riconducibilità alla fauna selvatica ed a stimare i relativi indennizzi come riportati nei prospetti in atti;

Preso atto che, in applicazione dei criteri disposti con la citata d.g.r. n. 3579/2020 aggiornata dalla d.g.r. n. 92/2023:

- sono state accolte le domande presentate da imprenditori agricoli singoli ed associati, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritti alla CCIAA nel registro delle imprese e con fascicolo aziendale attivo nel portale Sis.Co, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento o per gli stessi interventi di prevenzione e a tutti i proprietari anche se non imprenditori agricoli, per i danni causati dalla specie cinghiale ai prati permanenti, nelle zone di montagna soggette a vincolo idrogeologico;
- non vengono liquidati i danni qualora il valore dell'indennizzo stimato, riferito alla singola domanda, sia inferiore o uguale a € 200,00;
- non vengono indennizzati i danni alle imprese che sono risultate ricadenti nelle esclusioni previste dalla d.g.r. n. 3579/2020 aggiornata dalla d.g.r. n. 92/2023 a tal fine:
 - sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del d.p.r. n. 445/2000;
 - sono stati controllati i requisiti sul rispetto del regime de minimis.

Atteso che:

- l'elenco degli aventi diritto all'indennizzo dei danni è stato trasmesso in data 23 febbraio 2024 con nota prot. n. M1.2024.0031915 ai componenti del Comitato Tecnico;
- entro il termine stabilito del 04 marzo 2024 non sono pervenute osservazioni in merito;

Ritenuto di approvare l'elenco dei beneficiari per un importo complessivo liquidabile di € 63.821,00 (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che la l.r. n. 17 dell'8 agosto 2022 ha abrogato i c.3 e c.3 bis dell'art.5 della l.r. n. 19/2017 e pertanto, a far data dal 9 agosto 2022 per i danni causati dalla specie cinghiale per i relativi interventi di prevenzione in aree in cui è ammesso il prelievo venatorio della specie, la quota di partecipazione è pari al 10% degli importi liquidabili;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 47 comma 1 bis della l.r. n. 26/3 la Regione provvede all'accertamento, alla quantificazione e all'indennizzo dei danni di cui al comma 1, lettere a) e b), nei limiti delle risorse stanziata nei rispettivi bilanci;
- nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle domande, ogni domanda sarà liquidata per un importo ridotto proporzionalmente in ugual misura, come disposto dall'allegato 1a della d.g.r. n. 3579/2020 aggiornata dalla d.g.r. n. 92/2023;

Vista la nota in data 7 marzo 2024 protocollo M1.2024.0038839 con la quale il dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche Ittiche, Faunistico-Venatorie, Foreste e Montagna della D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste ha comunicato, che per uniformità di trattamento rispetto alle domande precedentemente liquidate di utilizzare gli stessi parametri di pagamento (di cui alla nota prot. n. M1.2023.0217173 del 21 novembre 2023) che prevedono, per l'importo del contributo ammesso a carico del bilancio regionale, una riduzione del 22,5904% e conseguentemente il pagamento pari al 77,4096% dell'importo dovuto;

Visto il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e s.m.i.

Visti:

- l.r. n. 34/1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento regionale di contabilità 2 aprile 2001 n. 1;
- la l.r. n. 11/2023 «Bilancio di previsione 2024/2026»;
- la d.g.r. n. XII/1720/2023 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024/2026 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2024 - Piano di studi e ricerche 2024/2026 - Prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - Programmi pluriennali delle attività

degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti «

- il decreto del Segretario generale n. 20872/2023 «Bilancio finanziario gestionale 2024/2026;

Vista la disponibilità finanziaria sul capitolo 16.01.104.11647 bilancio 2024;

Ritenuto pertanto, di impegnare e contestualmente liquidare a favore dei beneficiari diversi, per i danni verificatisi sul territorio della Provincia di Brescia l'importo complessivo di € 44.736,23, quale importo a carico del bilancio regionale, come meglio dettagliato nel prospetto allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, affinché gli stessi Comprensori Alpini e Ambito Territoriale di Caccia competenti per territorio, possano provvedere al pagamento degli indennizzi agli aventi diritto;

Verificate dichiarazioni sostitutive per la concessione di aiuti in *de minimis*, presentate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attraverso il Registro Nazionale Aiuti, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

Certificato, ai sensi della l. n. 234/2012, così come modificata dall'art. 14 della l. n. 115/2015 e del successivo D.M. n. 115/17:

- l'avvenuto inserimento degli indennizzi concessi con il presente atto nel registro SIAN con l'attribuzione dei codici SIAN - COR (come riportati nell'allegato 1);
- l'avvenuta interrogazione del Registro RNA con l'attribuzione dei codici VERCOR visura AIUTI e visura DE MINIMIS (come riportati nell'allegato 1).

Verificato che sussistono le condizioni per poter erogare l'indennizzo dei danni in oggetto;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dall'allegato 1 di cui alla d.g.r. n. 3579/2020 aggiornata dalla d.g.r. n. 92/2023;

Attestata la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato d.lgs. n. 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati negli allegati parte integrante.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che il progetto di cui al presente atto non prevede il CUP;

Verificata la regolarità contributiva dei beneficiari come da DURC agli atti, o dichiarazione di esenzione in ragione dell'assenza di dipendenti, agli atti d'ufficio;

Dato atto che i contributi erogati non sono soggetti all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale», e considerati i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la d.g.r. del 26 febbraio 2024 n. XII/1929 «Provvedimento organizzativo 2024» con la quale nell'allegato A è stato affidato al Dott. Enzo Galbiati l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Brescia;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2. di approvare le scritture contabili indicate nell'allegato contabile parte integrante al seguente atto;

3. approvare il prospetto allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, riguardante gli aventi diritto all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica relativo a istanze istruite dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023, per un importo complessivo di € 63.821,00;

4. di assegnare ai Comitati di Gestione dell'Ambito Territoriale Unico e dei Comprensori Alpini di Caccia la somma di € 44.736,23 quale importo a carico del bilancio regionale come da prospetto allegato 2 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, affinché gli stessi provvedano ad erogare gli indennizzi agli aventi diritto;

5. di certificare, ai sensi della l. n. 234/2012, così come modificata dall'art. 14 della l. n. 115/2015 e del successivo d.m. 115/17:

- l'avvenuto inserimento degli indennizzi concessi con il presente atto nel registro Aiuti di stato SIAN con l'attribuzione dei codici SIAN COR (riportati nell'allegato 1)

• l'avvenuta interrogazione del registro RNA con l'attribuzione dei codici VERCOR visura aiuti e VERCOR visura De Minimis (riportati nell'allegato 1).

6. di comunicare ai Comitati di Gestione dell'Ambito Territoriale Unico e dei Comprensori Alpini di Caccia l'impegno di cui sopra e le informazioni necessarie affinché provvedano ad erogare gli indennizzi entro il 30 aprile 2024;

7. di acquisire dall'Ambito Territoriale di Caccia Unico e dai Comprensori Alpini di Caccia, a conclusione dei pagamenti, la rendicontazione delle somme effettivamente erogate;

8. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26.27 del d.lgs. n. 33/2013;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL - Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il dirigente
Enzo Galbiati

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 29 marzo 2024

ALLEGATO 1 - PROSPETTO BENEFICIARI

	ATC CAC	Ragione sociale azienda beneficiaria	Visura aiuti deminimis	Visura aiuti	SIAN - COR	Azienda agricola	Tipologia zona	Importo liquidabile	partecipa zione	Importo a carico di ATC/CAC	Importo a carico di Regione	quota a carico di Regione ridotta del 22,5904% liquidata a ATC e CAC	Importo erogabile Regione + ATC CAC
1	CA4	Azienda Agricola Alessi Antonella Rosa	28134898	28135519	1970956	si	C.A.C.	1.617,00	dieci	161,70	1.455,30	1.126,54	1.288,24
2	CA4	Azienda Agricola Andreoli Italo	28134899	28135516	1970957	si	C.A.C.	2.934,00	dieci	293,40	2.640,60	2.044,08	2.337,48
3	ATC	Azienda Agricola Colline della Stella di Arici Andrea e C. Società Agricola S.S.	28134910	28135534	1970958	si	A.T.C.	3.462,00	dieci	346,20	3.115,80	2.411,93	2.758,13
4	CA3	Baccanelli Giovan Gabriele				no	C.A.C.	285,00	dieci	28,50	256,50	198,56	227,06
5	CA7	Azienda Agricola Baga Andrea	28134906	28135533	1970959	si	OASI	1.306,00	oasi	0,00	1.306,00	1.010,97	1.010,97
6	CA6	Azienda Agricola Posse Basse di Belleri Paride Cristiano	28134905	28135530	1971000	si	C.A.C.	213,00	dieci	21,30	191,70	148,39	169,69
7	CA3	Azienda Agricola Bernardi Daniele	28134917	28135532	1971001	si	C.A.C.	801,00	dieci	80,10	720,90	558,05	638,15
8	CA4	Azienda Agricola Antichi Sapori di Bertelli Mattia	28134921	28135540	1971002	si	C.A.C.	2.934,00	dieci	293,40	2.640,60	2.044,08	2.337,48
9	CA5	Azienda Agricola "El Giardi" di Bettoni Anna	28134923	28135550	1971003	si	C.A.C.	1.059,00	dieci	105,90	953,10	737,79	843,69
10	CA3	Bonomelli Battista				no	C.A.C.	552,00	dieci	55,20	496,80	384,57	439,77
11	CA7	Brescianini Giuseppina				no	C.A.C.	765,00	dieci	76,50	688,50	532,97	609,47
12	ATC	Azienda Agricola Tre Pini di Buffoli Alberto	28134924	28135554	1970961	si	A.T.C.	628,00	dieci	62,80	565,20	437,52	500,32
13	CA7	Azienda Agricola Cadenelli Manuel	28134929	28135549	1971004	si	C.A.C.	720,00	dieci	72,00	648,00	501,61	573,61
14	CA7	Azienda Agricola Catena Duilio	28134928	28135555	1971005	si	OASI	2.221,00	oasi	0,00	2.221,00	1.719,27	1.719,27
15	ATC	Società Agricola Corani S.S.	28134931	28135557	1971006	si	A.T.C.	1.352,00	dieci	135,20	1.216,80	941,92	1.077,12
16	CA6	Azienda Agricola Facchini Fabio	28134934	28135561	1970983	si	C.A.C.	1.887,00	dieci	188,70	1.698,30	1.314,65	1.503,35
17	CA6	Azienda Agricola Facchini Ruggero	28134936	28135576	1971007	si	C.A.C.	1.887,00	dieci	188,70	1.698,30	1.314,65	1.503,35
18	CA6	Azienda Agricola Contrada Domaro Società Agricola S.S.	28134937	28135575	1971008	si	C.A.C.	3.430,00	dieci	343,00	3.087,00	2.389,63	2.732,63
19	ATC	Azienda Agricola Formenti Armando	28134948	28135584	1971033	si	A.T.C.	1.214,00	dieci	121,40	1.092,60	845,78	967,18
20	CA6	Azienda Agricola Gatta Carlo	28134950	28135585	1971009	si	C.A.C.	3.239,00	dieci	323,90	2.915,10	2.256,57	2.580,47

ALLEGATO 1 - PROSPETTO BENEFICIARI

21	CA6	Giacomelli Margherita Maria Elisa				no	C.A.C.	231,00	dieci	23,10	207,90	160,93	184,03
22	CA1	Azienda Agricola Gregorini Antonio	28134949	28135591	1971010	si	C.A.C.	1.085,00	dieci	108,50	976,50	755,90	864,40
23	ATC	Azienda Agricola Maratti Maria Lucia	28134951	28135586	1971011	si	A.T.C.	338,00	dieci	33,80	304,20	235,48	269,28
24	CA6	Azienda Agricola Maratti Maria Lucia	28134951	28135586	1971012	si	C.A.C.	401,00	dieci	40,10	360,90	279,37	319,47
25	ATC	Società Agricola Agrimon srl	28134961	28135598	1971013	si	A.T.C.	478,00	dieci	47,80	430,20	333,02	380,82
26	ATC	Azienda Agricola Mora Fabio	28134962	28135593	1971014	si	A.T.C.	1.596,00	dieci	159,60	1.436,40	1.111,91	1.271,51
27	ATC	Azienda Agricola Mora Ferdinando	28134966	28135603	1971015	si	A.T.C.	384,00	dieci	38,40	345,60	267,53	305,93
28	CA2	Azienda Agricola Moreschi Marino	28134976	28135608	1971016	si	C.A.C.	429,00	dieci	42,90	386,10	298,88	341,78
29	CA2	Nodari Graziano				no	C.A.C.	375,00	dieci	37,50	337,50	261,26	298,76
30	ATC	Azienda Agricola Noventa Pierangelo	28134987	28135609	1971017	si	A.T.C.	1.899,00	dieci	189,90	1.709,10	1.323,01	1.512,91
31	ATC	Azienda Agricola Olivari Mario	28134992	28135606	1971018	si	A.T.C.	597,00	dieci	59,70	537,30	415,92	475,62
32	CA6	Azienda Agricola La Malga di Palini Andrea Angelo	28135000	28135612	1970962	si	C.A.C.	1.201,00	dieci	120,10	1.080,90	836,72	956,82
33	CA7	Panelli Emilio				no	C.A.C.	230,00	dieci	23,00	207,00	160,24	183,24
34	ATC	Pavoni Angelo				no	A.T.C.	353,00	dieci	35,30	317,70	245,93	281,23
35	CA2	Piloni Domenico Franco				no	C.A.C.	2.760,00	dieci	276,00	2.484,00	1.922,85	2.198,85
36	CA6	Azienda Agricola Poli Nicola	28135015	28135621	1970963	si	C.A.C.	2.635,00	dieci	263,50	2.371,50	1.835,77	2.099,27
37	CA3	Azienda Agricola Ramponi Roberta	28135021	28135613	1970964	si	C.A.C.	543,00	dieci	54,30	488,70	378,30	432,60
38	ATC	Azienda Agricola Recher Gian Carlo	28135027	28135620	1971027	si	A.T.C.	2.196,00	dieci	219,60	1.976,40	1.529,92	1.749,52
39	CA3	Azienda Agricola Sacristani Fausto	28135038	28135627	1970967	si	C.A.C.	1.416,00	dieci	141,60	1.274,40	986,51	1.128,11
40	CA4	Azienda Agricola Spagnoli Gloria	28135068	28135625	1971029	si	C.A.C.	513,00	dieci	51,30	461,70	357,40	408,70
41	CA6	Azienda Agricola Tanghetti Emil Giacobbe	28135076	28135626	1970969	si	C.A.C.	349,00	dieci	34,90	314,10	243,14	278,04
42	CA6	Azienda Agricola Tanghetti Moris	28135084	28135631	1971030	si	C.A.C.	904,00	dieci	90,40	813,60	629,80	720,20

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 29 marzo 2024

ALLEGATO 1 - PROSPETTO BENEFICIARI

43	CA6	Azienda Agricola Tanghetti Simonetta	28135089	28135630	1971031	si	C.A.C.	462,00	dieci	46,20	415,80	321,87	368,07
44	CA6	Zanardelli Iva				no	C.A.C.	308,00	dieci	30,80	277,20	214,58	245,38
45	CA4	Azienda Agricola Zani Pierantonio	28135099	28135640	1971032	si	C.A.C.	8.792,00	dieci	879,20	7.912,80	6.125,27	7.004,47
46	CA6	Azienda Agricola Zanolini Lorena Giuseppina	28135103	28135639	1970970	si	C.A.C.	840,00	dieci	84,00	756,00	585,22	669,22
								63.821,00		6.029,40	57.791,60	44.736,23	50.765,63

ALLEGATO 2 - PROSPETTO RIASSUNTIVO

		pratiche istruite dal 01/10/2023 al 31/12/2023	danni a totale carico Regione	totale danni all'interno atc e cac				
n.dom		importo liquidabile	100% Regione	10% Ambito e Cac	90% Regione	Totale carico Atc e Cac	Totale carico Regione	Quota a carico di Regione ridotta del 22,5904% liquidata a ATC e CAC
12	ATC	14.497,00		1.449,70	13.047,30	1.449,70	13.047,30	10.099,86
1	CA1	1.085,00		108,50	976,50	108,50	976,50	755,90
3	CA2	3.564,00		356,40	3.207,60	356,40	3.207,60	2.482,99
5	CA3	3.597,00		359,70	3.237,30	359,70	3.237,30	2.505,98
5	CA4	16.790,00		1.679,00	15.111,00	1.679,00	15.111,00	11.697,36
1	CA5	1.059,00		105,90	953,10	105,90	953,10	737,79
14	CA6	17.987,00		1.798,70	16.188,30	1.798,70	16.188,30	12.531,30
5	CA7	5.242,00	3.527,00	171,50	1.543,50	171,50	5.070,50	3.925,05
46	totale danni	63.821,00	3.527,00	6.029,40	54.264,60	6.029,40	57.791,60	44.736,23

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 29 marzo 2024

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 21 marzo 2024 - n. 4731
2021IT16RFPR010 - Decreto di concessione delle agevolazioni previste dalla misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» - in attuazione della d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027 - Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» - ID bando RLO12023031703 - CUP E42E22001190009 - 16° provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA U.O. «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE»

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un Codice Europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020», ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'accordo di partenariato presentato dal Governo Italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

Richiamati:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;

Visti:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023;

Richiamata la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il «Fondo investimenti imprese» destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede:

- nell'ambito dell'Asse 1 - «Un'Europa più competitiva e intelligente», l'Obiettivo specifico 1.3 - «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi» e l'Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» che prevede, tra l'altro, investimenti negli asset materiali e immateriali delle imprese al fine di favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni;
- la ripartizione finanziaria, ai sensi della decisione C(2022) 5671 final del 1° agosto 2022, relativa al PR - FESR 2021-2027 di Regione Lombardia tra i capitoli di spesa come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione;

Visti altresì in tema di aiuti di Stato:

- la comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. - di seguito GBER - (modificato dal Reg (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 e prorogato fino al 31 dicembre 2026) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (Campi di applicazione), art.2 (Definizioni), art.4 (Soglie di notifica), art.5 (Trasparenza degli aiuti), art.6 (Effetti di incentivazione), art.7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art.8.3 lettera a) (Cumulo), art.9 (Pubblicazione e informazione), art.11 (Relazioni) e art.12 (Controllo) del medesimo Regolamento;
 - l'art.17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
 - l'art.14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1,2,3,4 lettera a), 5,6; 7,8,12,13,14 primo periodo e 16;
- l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito «TFUE»), ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di talune regioni svantaggiate all'interno dell'Unione Europea (c.d. Aiuti di Stato a finalità regionale);
- la Comunicazione C (2021) 2594 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione Europea ha adottato gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito Orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
- la decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 relativa al caso SA.100380 (2021/N) con cui ha approvato la mappa delle zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE;
- la decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione ha approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando nella Carta Nazionale degli Aiuti a finalità regionale le zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, tra cui rientrano le aree della Lombardia;
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Richiamati:

- la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro ha:
 - istituito la misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» suddivisa in due aree: Area 1 «Sviluppo aziendale Lombardia», Area 2 «Sviluppo aziendale nelle aree destinate agli aiuti a finalità regionale», con una dotazione finanziaria di € 115.000.000,00, a valere sulla dotazione iniziale del «Fondo investimenti imprese», comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in 69 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 46 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto, a cui si aggiungono € 990.000,00 relativi alla quota IVA;
 - individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo investimenti imprese» e della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale»;
- il decreto 4640 del 29 marzo 2023 con cui è stato approvato l'avviso della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» in attuazione della d.g.r. 7595/2022;
- il decreto 9842 del 30 giugno 2023 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si.Ge.Co.);
- la d.g.r. 15 gennaio 2024, n. XII/1752 con cui è stato disposto di integrare con il Comune di Campione d'Italia l'elenco dei comuni della Lombardia, di cui all'allegato 1 della d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6225, che rientrano nelle zone 107.3.c in cui possono essere concessi gli aiuti a finalità regionale o altri aiuti settoriali oggetto di maggiorazioni di intensità di aiuto;

Richiamata la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta Regionale e Finlombarda s.p.a. e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024;

Considerato che:

- con il decreto n. 7972 del 29 maggio 2023 si è provveduto ad approvare lo schema di accordo di finanziamento per la gestione dello strumento finanziario, denominato «Misura investimenti - Linea sviluppo aziendale» - Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.3;
- l'accordo di finanziamento per la gestione dello strumento finanziario, denominato «Misura investimenti - Linea sviluppo aziendale» - Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.3 è stato sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 5 giugno 2023;

Visti, con riferimento alla dotazione della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale», al netto dei costi di gestione:

- il decreto n. 10799 del 14 luglio 2023 con cui si è provveduto ad impegnare a favore di Finlombarda € 110.500.000,00 per la dotazione dello strumento finanziario combinato e a liquidare € 33.150.000,00 pari al 30% di € 110.500.000,00;
- il decreto n. 14335 del 26 settembre 2023 che ha integrato, a seguito dell'approvazione della legge di assessment del bilancio regionale 2023-2025, gli impegni assunti con il decreto 10799/2023 per la quota residua di € 6.860.089,00, a copertura di tutta la dotazione dello strumento finanziario combinato;

Dato atto che la già citata d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 ha:

- stabilito che sulla misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» l'agevolazione è concessa:
 - per le PMI ubicate in Lombardia in aree diverse da quelle destinarie degli aiuti a finalità regionale è attuata in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli da 1 a 12;
 - per le MidCap con sede operativa in Lombardia in aree diverse da quelle destinarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del regolamento de minimis;
 - per le PMI o MidCap ubicate nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) «Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027)», ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli inve-

stimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16 del Regolamento GBER;

- demandato a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento GBER e del nuovo regolamento de minimis;
 - per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta Regionale e successiva comunicazione in SANI2;
 - per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del dirigente competente e successiva comunicazione in SANI2;

Richiamata la d.g.r. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che, a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», ha adeguato, tra le altre, le misure «Investimenti - Linea green» e «Investimenti - Linea sviluppo aziendale», già inquadrate nel regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in particolare aumentando i massimali concedibili fino a € 300.000,00 nell'arco di tre anni dalla concessione;

- Dato atto che a seconda del regime di aiuto scelto dall'impresa:
 - nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
 - le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
 - le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
 - per le domande presentate a valere sull'Area 2 in applicazione del comma 14 dell'art. 14. del GBER «Il beneficiario dell'aiuto apporta un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico»;
 - l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attesti di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attesti di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 651/2014;
 - attesti il rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come Aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applica-

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 29 marzo 2024

zione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»:

- le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
- le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 3);
- le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come Aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- ai sensi dell'articolo 14 del decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell'agevolazione sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile in de minimis riducendo l'aiuto sotto forma di contributo senza che questo comporti un aumento della percentuale del finanziamento;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 6);
 - attestati il rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE;

Atteso che a cura della Direzione Generale sviluppo economico di Regione Lombardia sono state trasmesse alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, e che l'aiuto è stato registrato con SA.106826 da parte della Commissione Europea;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021, lo strumento, denominato «Misura investimenti - Linea sviluppo aziendale» è uno strumento finanziario sotto forma di garanzia combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;

Dato atto che l'avviso all'art. C.2 «Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse» prevede che l'agevolazione sia concessa mediante una procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi online, e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica;

Dato atto che

- l'istruttoria è svolta da Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore, secondo le modalità indicate agli artt. B.3 «Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità», C.3.a «Modalità e tempi del procedimento», C.3.b. «Verifica di ammissibilità delle domande» e C.3.c «Valutazione delle domande» dell'avviso di cui al decreto 4640/2023 e nell'accordo di finanziamento;
- al termine della valutazione delle domande il soggetto gestore provvede a trasmettere al Responsabile del procedimento le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse;

Considerato che, ai sensi dell'art. C.3.e, il Responsabile del procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori, approva con proprio provvedimento gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse all'agevolazione;

Viste le domande di partecipazione presentate a valere sulla misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» di cui al decreto

4640/2023, dalle imprese indicate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria formale e dell'istruttoria tecnica delle domande presentate dalle imprese di cui sopra, svolte dal soggetto gestore Finlombarda s.p.a. e trasmesse attraverso la piattaforma Bandi online;

Dato atto che la verifica in tema di regolarità contributiva ha dato esito regolare per le imprese indicate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come risulta dai Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) presenti nella piattaforma Bandi Online;

Visto il decreto 1° febbraio 2024, n. 1928 «misure «Investimenti - Linea green» e Investimenti - Linea sviluppo aziendale» approvate con i decreti 29 marzo 2023, n. 4640 e 4648 - Disposizioni conseguenti all'adozione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

Dato atto che per le pratiche oggetto del presente provvedimento l'approvazione del nuovo Regolamento (UE) 2023/2831 non ha impatto sul calcolo dell'agevolazione richiesta, salvo per una pratica per la quale è stata data attuazione a quanto previsto dal sopra citato decreto 1928/2024 provvedendo ad informarla in merito alla possibilità di adeguare l'agevolazione richiesta a quanto previsto dal nuovo Regolamento (UE) 2023/2831;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e ss.mm.ii., ed in particolare:

- l'articolo 83, comma 3, lettera e), che prevede che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro,
- l'articolo 91 e 92 che prevedono che, per i progetti con un valore dell'agevolazione superiore ai 150.000 euro deve essere acquisita l'informazione antimafia (art. 84.3) e decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta il soggetto concedente può procedere, anche in assenza dell'informazione antimafia, alla concessione dell'agevolazione sotto condizione risolutiva;

Dato atto che, in fase di adesione, tutte le imprese richiedenti, a prescindere dal valore dell'agevolazione, hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, nella domanda di agevolazione di essere in regola con la normativa antimafia vigente di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ssmmii;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli art. 8 e 9 che prevedono che il soggetto concedente è tenuto alla registrazione del regime di aiuto e dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro;

Dato atto che, ai sensi degli stessi art. 8 e 9 del decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli uffici regionali competenti:

- hanno registrato la misura attuativa con CAR 26488 e ID Bando 89854;
- hanno assolto agli obblighi di registrazione dell'aiuto utilizzando il Registro Nazionale Aiuti, come da codice COR riportato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e verificato che l'aiuto non superi la soglia massima di cui all'art. 3.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023;

Visto l'allegato A «Elenco agevolazioni concesse - 16^ provvedimento» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento contenente l'elenco delle imprese per le quali il soggetto gestore ha svolto con esito positivo le istruttorie formali e tecniche e calcolato l'importo dell'ESL corrispondente all'agevolazione concessa;

Ritenuto di:

- approvare l'allegato A «Elenco agevolazioni concesse - 16^ provvedimento» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con indicazione del contributo in conto capitale a fondo perduto, dell'aiuto in ESL corrispondente al rilascio della garanzia a favore delle imprese ivi indicate e i relativi COR, a valere sulla dotazione del «Fondo investimenti imprese» istituito con legge 8 agosto 2022, n. 17 destinata alla misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» come stabilito dalla d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595;

- concedere le agevolazioni indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese per le quali tale agevolazione risulta inferiore a € 150.000,00;
- concedere sotto condizione risolutiva le agevolazioni indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese per le quali tale agevolazione risulta superiore a € 150.000,00, ai sensi degli articoli 91 e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, considerato che sono decorsi i 30 giorni dalla richiesta dell'informazione antimafia in assenza del rilascio del nulla osta;
- provvedere, nel caso in cui successivamente all'adozione del presente atto venga rilasciata dal Prefetto la comunicazione antimafia interdittiva, all'adozione del provvedimento di decadenza dall'agevolazione prevista dall'avviso;

Vista la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale sviluppo economico e ha attribuito la responsabilità del programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione Generale al Dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione comunitaria, commercio e raccordo con la DG URI»;

Richiamato il decreto 2125 del 6 febbraio 2024 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per la Direzione Generale sviluppo economico nominato con la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 ha delegato al Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione» la responsabilità dell'azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI - Misura investimenti - Linea sviluppo aziendale» del PR FESR 2021-2027 per le attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiefesr2021-2027>);

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che

- contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- il presente provvedimento non è assunto nel rispetto dei termini procedurali previsti dall'art. C.3.a comma 2 dell'avviso, per i necessari approfondimenti istruttori;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il CUP della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» - PR FESR 2021-2027 è: E42E22001190009;

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni» e la legge di bilancio dell'esercizio 2024;
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. Di approvare l'allegato A «Elenco agevolazioni concesse» - 16^a provvedimento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con indicazione del contributo in conto capitale a fondo perduto e dell'agevolazione in ESL corrispondente al rilascio della garanzia a favore delle imprese ivi indicate, a valere sulla dotazione iniziale del «Fondo investimenti imprese» istituito con legge 8 agosto 2022, n. 17 come stabilito dalla d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595 per la misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale».

2. Di concedere le agevolazioni indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese per le quali tale agevolazione risulta inferiore a € 150.000,00.

3. Di concedere sotto condizione risolutiva le agevolazioni indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese per le quali tale agevolazio-

ne risulta superiore a € 150.000,00, ai sensi degli articoli 91 e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, considerato che sono decorsi i 30 giorni dalla richiesta dell'informazione antimafia in assenza del rilascio del nulla osta.

4. Di provvedere, nel caso in cui successivamente all'adozione del presente atto venga rilasciata dal Prefetto la comunicazione antimafia interdittiva, all'adozione del provvedimento di decadenza del contributo.

5. Di considerare il beneficio accettato dai soggetti beneficiari della misura elencati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la sottoscrizione del contratto di finanziamento.

6. Di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiefesr2021-2027>).

8. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda, ai soggetti beneficiari e ai soggetti finanziatori attraverso la piattaforma Bandi online per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 29 marzo 2024

Misura Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale
Allegato A "Elenco agevolazioni concesse" - 16° Provvedimento

ID progetto	Denominazione	CFP/PA	Comune Sede Operativa	Provincia Sede Operativa	Totale Investimento ammesso Euro	Importo Finanziamento Euro	Importo garantito Euro (7% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia Euro (2,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Agevolazione concessa			Altre risorse del Beneficiario Euro	Annullata		COR
										Aiuto in ESL corrispondente al rilascio Garanzia Euro	Contributo in conto capitale Euro	Totale Agevolazione		Prot. richiesta	Data nulla osta	
4925445	AUTOFFICINA CARROZZERIA FOPPOLI SRL	04462700164	Grassano	BG	136.842,11	116.315,79	81.421,05	26.171,05	De minimis	3.966,36	20.526,32	24.492,68	-			22245064
5164252	A.M.INSTRUMENTS SRL	09191700153	Limbiato	MB	480.000,00	408.000,00	285.600,00	91.800,00	De minimis	10.254,56	72.000,00	82.254,56	-			22245075
5120087	FRATELLI MAGRO S.R.L.	00953700143	Villa di Tirano	SO	145.000,00	101.500,00	71.050,00	22.837,50	Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER) - Zone criterio 1	3.483,03	37.700,00	41.183,03	5.800,00			22245080
5024198	MARELLI MARTINO	02837090139	Cantù	CO	103.250,00	72.275,00	50.592,50	16.261,88	Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER) - Zone criterio 1	2.905,57	26.845,00	29.750,57	4.130,00			22245086
5204353	SAPIN SOCIETA' APPLICAZIONI INDUSTRIALI S.P.A.	01398710150	Dairago	MI	451.200,00	383.520,00	268.464,00	86.292,00	Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)	14.203,93	67.680,00	81.883,93	-			22245097
5202600	GRUPPO GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. IN BREVE G.G.S.R.L.	00714760147	Berberno di Valtellina	SO	253.329,77	177.330,84	124.131,59	39.899,44	Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER) - Zone criterio 1	8.056,88	65.865,74	73.922,62	10.133,19			22245141
5214313	BIOMEC S.R.L.	01862010137	Colico	LC	649.568,00	552.132,80	386.492,96	124.229,88	De minimis	20.448,62	97.435,20	117.883,82	-			22245116
5230242	SIDERURGICA SERVIZI S.R.L.	03496980982	Torbole Casaglia	BS	450.000,00	382.500,00	267.750,00	86.062,50	De minimis	6.091,57	67.500,00	73.591,57	-			22245135
5197696	IPAV S.R.L.	01755260195	Crema	CR	286.000,00	214.500,00	150.150,00	48.262,50	Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER) - Zone criterio 5	6.679,04	64.350,00	71.029,04	7.150,00			22245149
5072223	DOLCI F.LLI S.N.C. DI DOLCI STEFANO E C.	00773640131	Cornate d'Adda	MB	363.800,00	309.230,00	216.461,00	69.576,75	De minimis	10.611,41	54.570,00	65.181,41	-			22245180
5280931	CLINICA DENTALE PAGLIARI S.R.L.	01022830143	Sondrio	SO	263.157,90	184.210,53	128.947,37	41.447,37	Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER) - Zone criterio 1	7.889,35	68.421,05	76.310,40	10.526,32			22245184
5224405	SCATOLIFICIO C4 S.R.L.	02096180134	Cantù	CO	130.000,00	91.000,00	63.700,00	20.475,00	Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER) - Zone criterio 1	4.134,51	33.800,00	37.934,51	5.200,00			22245775
5199852	ENOLGAS BONOMI S.P.A.	00294510177	Concesio	BS	903.500,00	767.975,00	537.582,50	172.794,38	De minimis	36.889,83	135.525,00	172.414,83	-	PR_BSUTG_Ingresso_000594_9_20240125		22245925
5269794	BASSI & BELLOTTI S.P.A.	01728980135	Mariano Comense	CO	710.000,00	568.000,00	397.600,00	127.800,00	Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER) - Zone criterio 1	22.569,32	134.900,00	157.469,32	7.100,00	PR_COULTG_Ingresso_000313_2_20240115		22245930
4827284	ANTICA TRATTORIA MIRAVALLE DI BODEI CLAUDIO & C. S.N.C.	02029070980	Polpenazze del Garda	BS	160.000,00	136.000,00	95.200,00	30.600,00	De minimis	6.179,04	24.000,00	30.179,04	-			22245943
5024140	SIWAY S.R.L.	11202120967	Pozzuolo Martesana	MI	201.000,00	170.850,00	119.595,00	38.441,25	De minimis	7.762,42	30.150,00	37.912,42	-			22245945
4928602	EFFECI INTERNATIONAL CABLES S.R.L.	09291160969	Pozzo d'Adda	MI	1.251.789,00	1.101.789,00	771.252,30	247.902,52	De minimis	50.058,85	150.000,00	200.058,85	-	PR_MIUTG_Ingresso_0276753_20230908		22245948
TOTALE					€ 6.938.436,78	€ 5.737.128,96	€ 4.015.990,27	€ 1.290.854,02		€ 222.184,29	€ 1.151.268,31	€ 1.373.452,60	€ 50.039,51			

D.d.u.o. 22 marzo 2024 - n. 4750
Approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate sul Fondo Confidiamo nella Ripresa - Energia: Misura per sostenere la liquidità delle PMI lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi energetica conseguente al conflitto in corso tra Russia e Ucraina di cui al d.d.u.o. 27 ottobre 2022, n. 15424 e concessione delle relative agevolazioni - Secondo provv. 2024

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, COMMERCIO E RACCORDO CON LA D.G. URI

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42, che prevede interventi per rilanciare i distretti del commercio, sostenere le imprese commerciali e del terziario e valorizzare le attività storiche;

Richiamati:

- la d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 che ha approvato il «Fondo Confidiamo nella ripresa» con dotazione di euro 60.000.000,00 per sostenere la liquidità delle PMI lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi da COVID 19 e per favorire la ripresa economica, con il coinvolgimento, come soggetti finanziatori delle PMI beneficiarie e funding partner di Regione Lombardia, dei Consorzi e delle cooperative di Garanzia Collettiva fidi (di seguito Confidi) iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e già convenzionati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, per operare sul Fondo regionale Controgaranzie con il decreto 23 luglio 2019, n. 10852;
- la d.g.r. 21 dicembre XI/2021, n. 5793 che ha incrementato la dotazione finanziaria del «Fondo Confidiamo nella ripresa» determinandola in euro 60.593.000,00;
- il d.d.u.o. 30 dicembre 2021, n. 19042 con cui, in attuazione delle richiamate d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 e 21 dicembre 2021, n. XI/5793 è stato approvato il bando per la presentazione da parte dei Confidi delle domande di agevolazione dei soggetti beneficiari sul fondo «Confidiamo nella ripresa»;
- la d.g.r. 17 ottobre 2022, n. XI/7156 che ha modificato i criteri del Fondo Confidiamo nella ripresa di cui alla richiamata d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 al fine di fornire ad un maggior numero di PMI lombarde una risposta alla crisi energetica in corso e favorire l'accesso alla liquidità per fronteggiare l'aumento dei costi dei fattori produttivi, in particolare energetici, conseguente al conflitto tra Russia e Ucraina;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 17 ottobre 2022, n. XI/7156 ha stabilito tra l'altro di:

- modificare l'inquadramento aiuti di stato del Fondo Confidiamo nella ripresa per concedere ed erogare l'agevolazione nel rispetto del «Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi», di cui alla d.g.r. 26 settembre 2022, n. 7027, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i., di cui all' Aiuto di Stato SA.103947.
- prevedere che decorso il 31 dicembre 2022, salvo proroghe del Regime e dell' Aiuto, nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i. e alla d.g.r. 26 settembre 2022, n. 7027, l'agevolazione regionale è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di

applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- disporre la chiusura del bando per la presentazione da parte dei Confidi delle domande di agevolazione dei soggetti beneficiari sul fondo «Confidiamo nella ripresa», di cui al d.d.u.o. 30 dicembre 2021, n. 19042 a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione e demandare al Dirigente della Direzione Generale Sviluppo Economico l'apertura di un nuovo sportello denominato «Fondo Confidiamo nella Ripresa - Energia» entro il 30 ottobre 2022 a valere sulla dotazione finanziaria residua sul Fondo Confidiamo nella Ripresa pari a euro 38.817.000,00 disponibili sui capitoli di seguito indicati:
 - euro 22.804.442,11 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14850 dell'esercizio finanziario 2022;
 - euro 16.012.557,89 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2022;
- confermare lo schema di Accordo di Garanzia tra Regione Lombardia e i Consorzi di Garanzia Collettivi Fidi di cui allo schema Allegato B alla richiamata d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375, nonché gli Accordi sottoscritti con i Confidi aderenti, le caratteristiche del finanziamento e le modalità di impegno delle risorse di cui alla dotazione finanziaria del Fondo;
- demandare a successivi provvedimenti del Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Richiamato il d.d.u.o. 27 ottobre 2022, n. 15424 con cui, in attuazione della richiamata d.g.r. 17 ottobre 2022, n. XI/7156 è stato approvato il bando per la presentazione da parte dei Confidi delle domande di agevolazione dei soggetti beneficiari sul fondo «Confidiamo nella ripresa - Energia»;

Dato atto che nel richiamato d.d.u.o. 27 ottobre 2022, n. 15424 è previsto che:

- la copertura finanziaria del Bando «Confidiamo nella ripresa - Energia», ai sensi della richiamata d.g.r. 17 ottobre 2022, n. XI/7156 è assicurata come segue:
 - euro 22.804.442,11 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14850 dell'esercizio finanziario 2022;
 - euro 16.012.557,89 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2022;
- le imprese richiedenti l'agevolazione devono rivolgersi direttamente ai Confidi per richiedere il finanziamento e presentare ai Confidi medesimi il Modulo di adesione al Bando;
- le domande di agevolazione per conto dei beneficiari saranno presentate direttamente dai Confidi dalle ore 11.00 del 3 novembre 2022 e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria;
- le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità sono ammesse all'agevolazione secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda da parte del Confidi considerando giorno e orario di invio al protocollo e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria;
- ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online come indicato nel Bando;
- la verifica di ammissibilità delle domande prevede un'istruttoria di ammissibilità formale e una economico finanziaria che sarà effettuata dal Confidi che concede il finanziamento e che, nell'ambito del processo istruttorio effettuato in conformità con le modalità previste nel proprio regolamento del credito, procede a:
 - fornire ai Soggetti beneficiari adeguata informativa sul trattamento dati personali in conformità al GDPR;
 - verificare in visura camerale che il codice Ateco dei Soggetti beneficiari non rientri tra i codici Ateco esclusi dal Bando (ATECO 2007 A, B e K e tutti i sottodigit.);
 - verificare in visura camerale/anagrafe tributaria lo stato di attività e la sede legale/operativa dei Soggetti beneficiari;
 - verificare nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) la capienza del plafond di cui alla sezione 2.1 nel periodo di vigenza del Regime quadro temporaneo ovvero la capienza del massimale richiamato all'art. 3.7 del regolamento de minimis decorsa la validità del regime temporaneo;

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 29 marzo 2024

- acquisire le dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari ai sensi del d.p.r. 445/2000 in cui si attesta la dimensione di impresa, lo stato di impresa colpita dalla crisi derivante dal conflitto tra Russia e Ucraina e le finalità di utilizzo dell'agevolazione;
- dare evidenza nella check list istruttoria della dimensione d'impresa del Soggetto beneficiario ai sensi della definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 calcolata e verificata su ogni domanda sulla base del modello Excel reso disponibile da Regione Lombardia;
- ogni Confidi deve trasmettere per ogni operazione finanziaria i dati identificativi di ciascuna garanzia richiesta, del finanziamento sottostante, del Soggetto beneficiario e la natura del finanziamento che deve avere le caratteristiche previste dal Bando;
- ai fini della concessione della Garanzia regionale e del contributo a fondo perduto segue l'istruttoria del Responsabile del procedimento di Regione Lombardia che verifica l'istruttoria dei Confidi anche con l'ausilio di controlli automatizzati e incrociando anche dati in possesso della Pubblica Amministrazione;
- il Responsabile del procedimento di Regione Lombardia, nei limiti della dotazione finanziaria, approva con proprio provvedimento da adottare entro l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, l'elenco delle garanzie ammissibili e dei contributi a fondo perduto per i beneficiari finali;
- il contributo a fondo perduto, determinato in misura pari al 10% del valore del finanziamento garantito, potrà essere fruito dal Soggetto Beneficiario subordinatamente alla restituzione del 90% della quota capitale del finanziamento concesso ed erogato dal Confidi a copertura dell'ultimo 10% della quota capitale residua che sarà direttamente scontata al beneficiario dal Confidi;

Richiamata la d.g.r. 10 luglio 2023, n. XII/613 che, considerato il persistente aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea quale misura per la riduzione dell'inflazione, ha modificato i criteri del «Fondo Confidiamo nella ripresa» di cui alla richiamata d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 al fine di aggiornare il TAN da applicare al finanziamento nel limite del 7%;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 10 luglio 2023, n. XII/613 ha altresì previsto di:

- confermare lo schema di Accordo di Garanzia tra Regione Lombardia e i Consorzi di Garanzia Collettivi Fidi di cui allo schema Allegato B alla richiamata d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375, gli Accordi sottoscritti con i Confidi aderenti, le caratteristiche del finanziamento ad eccezione del TAN applicabile in linea con quelli di mercato e comunque non superiore al 7%, nonché le modalità di impegno delle risorse di cui alla dotazione finanziaria del Fondo;
- stabilire l'utilizzo del tasso Eurirs o IRS (Interest Rate Swap) pari a 3,31% alla data del 5 luglio 2023, per verificare almeno annualmente il TAN prevedendo che ad una variazione del tasso IRS a 5 anni di oltre 2 punti percentuali consegua una riduzione ovvero un aumento pari al 50% della variazione registrata dal tasso IRS a 5 anni;

Richiamato il d.d.u.o n. 11771 del 3 agosto 2023, provvedimento attuativo della citata d.g.r. 10 luglio 2023, che ha aggiornato il bando per la presentazione da parte dei Confidi delle domande di agevolazione dei soggetti beneficiari sul fondo «Confidiamo nella ripresa - Energia» approvato con il d.d.u.o. 27 ottobre 2022, n. 15424 modificando esclusivamente le parti relative al tasso applicabile sostituendo il 5% con il 7%;

Verificato che alla data del 21 marzo 2024 il tasso Eurirs o IRS a 5 anni è nei limiti previsti dalla richiamata d.g.r. 10 luglio 2023, n. XII/613;

Dato atto che, dalla data di apertura dello sportello alla data di adozione del presente provvedimento, le attività istruttorie svolte dal Responsabile del procedimento, sulla base delle domande trasmesse dai Confidi a seguito del completamento delle attività di loro competenza, si sono concluse per ulteriori 73 domande ammissibili all'agevolazione per un totale di euro 1.305.000 di garanzie e euro 130.800 di contributi a fondo perduto riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'Allegato 1 «FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA - ENERGIA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITA' DELLE PMI LOMBARDE PARTICOLARMENTE PENALIZZATE DALLA CRISI ENERGETICA CONSEGUENTE AL CONFLITTO IN CORSO TRA RUSSIA E UCRAINA, DI CUI AL D.D.U.O. 27 OTTOBRE 2022, N. 15424 - DOMANDE AMMESSE

ALL'AGEVOLAZIONE - SECONDO PROVVEDIMENTO 2024», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto di:

- approvare il secondo provvedimento 2024 di concessione dell'agevolazione del bando «Confidiamo nella Ripresa - Energia» alle domande di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- demandare l'assunzione dei relativi impegni di spesa a favore dei Confidi che hanno presentato le domande per conto dei soggetti beneficiari, a valere sui capitoli di spesa 14.01.104.14850 e 14.01.104.14796, demandare l'assunzione dei relativi impegni di spesa a favore dei Confidi che hanno presentato le domande per conto dei soggetti beneficiari, a valere sui capitoli di spesa 14.01.104.14850 e 14.01.104.14796 a seguito della reinscrizione urgente, ex articolo 50 della l.r. 31 marzo 1978, n.78, delle risorse o della d.g.r. di approvazione del Progetto di Legge «Rendiconto Generale della gestione 2023»;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione Europea C (2022) 1890 final 'Temporary Crisis Framework for aid measures State in support to the economy following Russian aggression against Ukraine' adottata il 23 marzo 2022 e pubblicata sulla GUUE serie C 131 del 24 marzo 2022 nella quale la Commissione ha indicato i criteri che utilizzerà per la valutazione di compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto adottate dagli Stati Membri per porre rimedio alle ripercussioni economiche causate dal conflitto Russo-Ucraino, alle sanzioni e alle contromisure seguite, ricorrendo alla deroga prevista dall'art. 107 paragrafo 3 lettera b) del TFUE;
- la Comunicazione della Commissione Europea C (2022) 5342 final del 20 luglio 2022 che modifica il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, innalzando, tra l'altro, il massimale della sezione 2.1 da euro 400.000,00 a euro 500.000,00;
- la Decisione del 21 settembre 2022 C(2022) 6848 final relativa al caso SA.103947 che ha autorizzato il «Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui alla comunicazione della commissione europea C (2022) 1890 final 'Temporary Crisis Framework for aid measures State in support to the economy following Russian aggression against Ukraine'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni;
- la d.g.r. 26 settembre 2022, n. XI/7027 che ha adottato il «Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui alla comunicazione della commissione europea C (2022) 1890 final 'Temporary Crisis Framework for aid measures State in support to the economy following Russian aggression against Ukraine'», per la concessione in Regione Lombardia di sovvenzioni (comprese le sovvenzioni per l'abbattimento dei tassi di interesse su prestiti), garanzie o prestiti agevolati, nel rispetto della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final 'Temporary Crisis Framework for aid measures State in support to the economy following Russian aggression against Ukraine', pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 131 del 24 marzo 2022, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al regime di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
- la Comunicazione della Commissione C (2022) 7945 del 28 ottobre 2022 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 7 novembre 2022 come Comunicazione 2022/C 426/01 «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che ha sostituito il quadro temporaneo adottato con la Comunicazione 2022/C 1890 final prorogando, tra l'altro, la misura 2.1 «Aiuti

di importo limitato» fino al 31 dicembre 2023 e innalzando il massimale da 500.000 euro a 2.000.000 di euro per impresa;

- la Decisione della Commissione Europea C(2023) 380 final del 13 gennaio 2023 che ha autorizzato la proroga fino al 31 dicembre 2023 del ridenominato «Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui alla comunicazione della commissione europea 7945 del 28 ottobre 2022 'Temporary Crisis Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia'» di cui all'Aiuto SA.105254;
- la d.g.r. 23 gennaio 2023, n. XI/7814 che, a seguito dell'autorizzazione della Commissione sopra citata, ha approvato la proroga del suddetto «Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui alla comunicazione della commissione europea 7945 del 28 ottobre 2022 'Temporary Crisis Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia'», nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C (2022) 7945 del 28 ottobre 2022;
- la Comunicazione della Commissione C/2023/8045 del 20 novembre 2023 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 21 novembre 2023 come Comunicazione 2023/C 1188 «Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che ha modificato il quadro temporaneo di cui alla Comunicazione C (2022) 7945 del 28 ottobre 2022, prorogando, tra l'altro, la misura 2.1 «Aiuti di importo limitato» fino al 30 giugno 2024;
- la Decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023 sull'Aiuto SA.110637 che ha prorogato fino al 30 giugno 2024 il regime quadro regionale dell'Aiuto SA.103947 già prorogato e aggiornato con l'Aiuto SA.105254 con Decisione della Commissione Europea C(2023) 380 final del 13 gennaio 2023;
- la d.g.r. 28 dicembre 2023, n. XII/1700, adeguamento delle misure di incentivazione inquadrate nel regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis»;
- la d.g.r. 28 dicembre 2023, n. XII/1701 che, a seguito dell'autorizzazione della Commissione Europea con Decisione C(2023) 9018 del 15 dicembre 2023 sull'Aiuto SA.110637, ha prorogato fino al 30 giugno 2024 il regime quadro regionale dell'Aiuto SA.103947 già prorogato e aggiornato con l'Aiuto SA.105254 con Decisione della Commissione Europea C(2023) 380 final del 13 gennaio 2023 alle medesime regole di cui alla richiamata d.g.r. 23 gennaio 2023, n. XI/7814 che ha approvato la proroga fino al 31 dicembre 2023 del suddetto «Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui alla comunicazione della commissione europea 7945 del 28 ottobre 2022 'Temporary Crisis Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia'»;

Dato atto che le agevolazioni (garanzia e contributo a fondo perduto) sono concesse fino al termine di validità del Quadro Temporaneo (30 giugno 2024 salvo proroghe del Regime e dell'Aiuto), sia per la quota di garanzia, sia per il contributo a fondo perduto, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.103947 prorogato dall'Aiuto SA. 105254 e dall'aiuto SA.110637, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C (2022) 7945 del 28 ottobre 2022 e entro i massimali ivi previsti per singola impresa, salvo inquadramento in regime De Minimis;

Stabilito che nei casi di applicazione del regolamento De Minimis nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 1407/2013:

- la concessione dell'agevolazione non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- l'intensità di aiuto è verificata secondo il calcolo dell'ESL con il metodo di cui alla decisione N182/2010;

- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art.1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 1407/2013 art. 4 comma 6);

Dato atto che:

- nel caso in cui la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115;
- nel rispetto del Reg. UE 1407/2013 la garanzia massima concedibile si riduce dal 100% all'80%;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento sono in carico al Dirigente pro tempore della UO «Programmazione Comunitaria, Commercio e Raccordo con la D.G. URI»;

Dato atto che:

- la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.103947 è stata effettuata dalla Direzione Generale Sviluppo Economico ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA – CAR» n. 23959 aggiornato a seguito della proroga di cui all'aiuto SA. 105254 dal CAR n. 24865 nella misura attuativa id. 81298, ulteriormente aggiornato a seguito della proroga di cui all'aiuto SA. 110637 dal CAR n. 28122 nella misura attuativa id. 81298;
- gli aiuti concessi in regime de minimis sono registrati in RNA CAR 26947 id. bando 91663;
- sono stati assolti gli obblighi di registrazione degli aiuti di cui all'art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 come da codici COR riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è assunto entro i termini previsti dal Bando;
- avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;
- contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- i codici CUP sono riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'impegno delle risorse relative alla garanzia sui prestiti effettuati dai Confidi soggetti gestori del Fondo, su cui insiste la quota di contributo a fondo perduto da scontare alle imprese dal piano di ammortamento dei Confidi nelle rate finali, non prevede l'attribuzione del codice CUP;

Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 29 marzo 2024

della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi della XII legislatura, ed in particolare la d.g.r. XII/628/2023 «IX Provvedimento Organizzativo 2023» che ha nominato il dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa «Programmazione comunitaria, Commercio e raccordo con la DG UR»;

DECRETA

1. Di approvare l'Allegato 1 «Fondo Confidiamo nella ripresa - Energia: misura per sostenere la liquidità delle PMI lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi energetica conseguente al conflitto in corso tra Russia e Ucraina, di cui al d.d.u.o. 27 ottobre 2022, n. 15424 - domande ammesse all'agevolazione - secondo provvedimento 2024», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di demandare l'assunzione dei relativi impegni di spesa a favore dei Confidi che hanno presentato le domande per conto dei soggetti beneficiari, a valere sui capitoli di spesa 14.01.104.14850 e 14.01.104.14796 a seguito della reinscrizione urgente, ex articolo 50 della l.r. 31 marzo 1978, n. 78, delle risorse o della d.g.r. di approvazione del Progetto di Legge «Rendiconto Generale della gestione 2023».

3. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

5. Di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti beneficiari e ai Confidi e disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi e Servizi - www.bandiregione.lombardia.it.

Il dirigente
Roberto Lambicchi

— • —

ALLEGATO 1															
FONDO CONFIDIAOMO NELLA RIPRESA ENERGIA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITA' DELLE PMI LOMBARDE PARTICOLARMENTE PENALIZZATE DALLA CRISI ENERGETICA CONSEGUENTE AL CONFLITTO IN CORSO TRA RUSSIA E UCRAINA, DI CUI AL DDUO 27 OTTOBRE 2022, N. 15427 - DOMANDE AMMESSE ALL'AGEVOLAZIONE - 2° PROVVEDIMENTO 2024															
ID PRATICA	Denominazione confidi	Codice fiscale confidi	Denominazione beneficiario	Protocollo numero	Partita IVA	Regime di aiuto	Provincia	Comune	Garanzia concessa	Contributo concesso	CUP Contributo	CUP Garanzia	COR Contributo	COR Garanzia	
1	5378247	'COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA' O IN FORMA ABBREVIATA 'ARTIFIDI LOMBARDA S.C.R.L.' -	80003290170	BOHEME SNC DI GIULIA BETTENZOLI & C.	O1.2024.0003185	01695760197	Quadro temporaneo	Cremona	Crema	20.000 €	2.000 €	E98I24000960009	E98I24001040009	22255525	22255878
2	5306450	'COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA' O IN FORMA ABBREVIATA 'ARTIFIDI LOMBARDA S.C.R.L.' -	80003290170	ANDREA ADAMO	O1.2024.0000895	03638530794	Quadro temporaneo	Milano	Milano	20.000 €	2.000 €	E48I24001750009	E48I24001920009	22255550	22255922
3	5330986	'COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA' O IN FORMA ABBREVIATA 'ARTIFIDI LOMBARDA S.C.R.L.' -	80003290170	PAPARUSSO LUCA	O1.2024.0001841	07060930968	Quadro temporaneo	Milano	Milano	20.000 €	2.000 €	E48I24001660009	E48I24001630009	22255530	22255889
4	3776773	'COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA' O IN FORMA ABBREVIATA 'ARTIFIDI LOMBARDA S.C.R.L.' -	80003290170	LEVEL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	O1.2024.0002647	03571230121	Quadro temporaneo	Varese	Luino	20.000 €	2.000 €	E78I24000680009	E78I24000770009	22254986	22255213
									Tot.	80.000 €	8.000 €				
5	5337392	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDA	06808560962	L'ANGOLO DELLA PIZZA DI EGMAN VITTORIA LUCIA	O1.2024.0002067	04554280166	Quadro temporaneo	Bergamo	Almenno San Salvatore	15.000 €	1.500 €	E28I24000900009	E28I24000990009	22255528	22255884
6	5317825	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDA	06808560962	CABEZA LOCA DI PRINCIPALE MARIA	O1.2024.0001454	03328400167	Quadro temporaneo	Bergamo	Bergamo	20.000 €	2.000 €	E18I24001450009	E18I24001610009	22255538	22255898
7	5237124	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDA	06808560962	PESENTI MATTEO	O1.2023.0027569	04536700166	Quadro temporaneo	Bergamo	Bergamo	20.000 €	2.000 €	E18I24001350009	E18I24001520009	22254975	22255203
8	5269600	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDA	06808560962	CROSSFIT CLUSONE DI CROTTI ALEX	O1.2023.0027929	04202320166	Quadro temporaneo	Bergamo	Clusone	10.000 €	1.000 €	E98I24000950009	E98I24001030009	22254966	22255194
9	5329530	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDA	06808560962	MOROSINI ROBERTO	O1.2024.0001771	02219390164	Quadro temporaneo	Bergamo	Ranica	15.000 €	1.500 €	E28I24000860009	E28I24000950009	22255531	22255890
10	5328948	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDA	06808560962	PINETA S.A.S. DI AGONI ELEONORA E C.	O1.2024.0001767	02192900161	Quadro temporaneo	Bergamo	Schipario	20.000 €	2.000 €	E18I24001370009	E18I24001540009	22255532	22255891
11	5281595	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDA	06808560962	SANT AMBROEUS S.R.L.	O1.2023.0028708	02296910165	Quadro temporaneo	Bergamo	Treviolo	20.000 €	2.000 €	E88I24001750009	E88I24001800009	22254952	22255179
12	5276200	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDA	06808560962	RAVAGLIA MARZIA	O1.2023.0028399	03472450166	Quadro temporaneo	Bergamo	Valbondione	15.000 €	1.500 €	E28I24000920009	E28I24001010009	22254960	22255191
13	5310787	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDA	06808560962	DOLCE E SALATO ... SENZA GLUTINE DI ELISA DE VITO E C. S.N.C.	O1.2024.0001123	03800870168	Quadro temporaneo	Bergamo	Verdellino	15.000 €	1.500 €	E28I24000910009	E28I24001000009	22255546	22255914
14	5236727	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDA	06808560962	MANIFATTURE SETTEBRONALI - S.R.L.	O1.2023.0027532	00625640131	Quadro temporaneo	Como	Alzate Brianza	20.000 €	2.000 €	E58I24000850009	E58I24000890009	22254980	22255207

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 29 marzo 2024

ALLEGATO 1															
FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA ENERGIA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITA' DELLE PMI LOMBARDE PARTICOLARMENTE PENALIZZATE DALLA CRISI ENERGETICA CONSEGUENTE AL CONFLITTO IN CORSO TRA RUSSIA E UCRAINA, DI CUI AL dduo 27 OTTOBRE 2022, N. 15427 - DOMANDE AMMESSE ALL'AGEVOLAZIONE - 2° PROVVEDIMENTO 2024															
ID PRATICA	Denominazione confidi	Codice fiscale confidi	Denominazione beneficiario	Protocollo numero	Partita IVA	Regime di aiuto	Provincia	Comune	Garanzia concessa	Contributo concesso	CUP Contributo	CUP Garanzia	COR Contributo	COR Garanzia	
15	5291167	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	RIZZO SILVANO BIAGIO	O1.2024.0000597	03599160136	Quadro temporaneo	Como	Appiano Gentile	15.000 €	1.500 €	E88124001790009	E88124001830009	22254934	22255156
16	5305905	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	OZCAN TUGCE	O1.2024.0000868	04022890133	Quadro temporaneo	Como	Centro Valle Intelvi	20.000 €	2.000 €	E98124000980009	E98124001060009	22255554	22255930
17	5310798	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	QUATTROPUNTOZERO S.R.L.	O1.2024.0001127	03778550131	Quadro temporaneo	Como	Centro Valle Intelvi	20.000 €	2.000 €	E98124001000009	E98124001080009	22255543	22255906
18	5269451	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	AEFFE PROMOTION - S.R.L.	O1.2023.0027890	02790380139	Quadro temporaneo	Como	Como	20.000 €	2.000 €	E18124001400009	E18124001570009	22254969	22255198
19	5315817	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	LA PLINIANA DI ALESSANDRO MUSCIONICO E C. - S.A.S.	O1.2024.0001316	02052070139	Quadro temporaneo	Como	Como	20.000 €	2.000 €	E18124001420009	E18124001590009	22255540	22255900
20	5277485	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	LUCCA DI GIANCARLO LUCCA E C. S.A.S.	O1.2023.0028402	01562270130	Quadro temporaneo	Como	Como	20.000 €	2.000 €	E18124001480009	E18124001640009	22254959	22255190
21	5293292	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	BOOMERANG DI PELIGRA MARIA, GARBAGNATI STEFANIA & BRUNA S.N.C.	O1.2024.0000415	02284250137	Quadro temporaneo	Como	Erba	20.000 €	2.000 €	E38124001190009	E38124001230009	22254931	22255152
22	5328911	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	BAR CAFFE' SILVANA DI MOLTENI ANTONELLA	O1.2024.0001765	03781720135	Quadro temporaneo	Como	Grandate	20.000 €	2.000 €	E98124000940009	E98124001020009	22255533	22255893
23	5237242	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	LURA FOOD SERVICE S.R.L.	O1.2023.0027577	03736280136	Quadro temporaneo	Como	Lurate Caccivio	20.000 €	2.000 €	E18124001360009	E18124001530009	22254974	22255201
24	5280710	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	DE LEVA LUIGI	O1.2023.0028559	02603270139	Quadro temporaneo	Como	Mariano Comense	15.000 €	1.500 €	E68124000850009	E68124000880009	22254954	22255183
25	5320369	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	LURAGHI ARREDAMENTI DI MARCO LURAGHI E C. S.N.C.	O1.2024.0001557	03178610139	Quadro temporaneo	Como	Mozzate	20.000 €	2.000 €	E48124001620009	E48124001790009	22255535	22255894
26	5284875	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	PIRI SRL	O1.2024.0000112	03527170132	Quadro temporaneo	Como	Rovellasca	20.000 €	2.000 €	E18124001500009	E18124001660009	22254946	22255170
27	5279036	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	ALIMENTARI GRASSELLI DI GRASSELLI LUCA E C. S.N.C.	O1.2023.0028350	02172500130	Quadro temporaneo	Como	Torno	20.000 €	2.000 €	E58124000880009	E58124000920009	22254956	22255188
28	5284907	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	CARPANELLI CLAUDIO GIUSEPPE	O1.2024.0000363	01443970197	Quadro temporaneo	Cremona	Cremona	10.000 €	1.000 €	E18124001510009	E18124001670009	22254941	22255162
29	5243736	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	CASA DEL BUSTO DI GUARNERI LAURA	O1.2023.0027652	01458770193	Quadro temporaneo	Cremona	Cremona	20.000 €	2.000 €	E18124001390009	E18124001560009	22254971	22255200

ALLEGATO 1															
FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA ENERGIA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITA' DELLE PMI LOMBARDE PARTICOLARMENTE PENALIZZATE DALLA CRISI ENERGETICA CONSEGUENTE AL CONFLITTO IN CORSO TRA RUSSIA E UCRAINA, DI CUI AL dduo 27 OTTOBRE 2022, N. 15427 - DOMANDE AMMESSE ALL'AGEVOLAZIONE - 2° PROVVEDIMENTO 2024															
ID PRATICA	Denominazione confidi	Codice fiscale confidi	Denominazione beneficiario	Protocollo numero	Partita IVA	Regime di aiuto	Provincia	Comune	Garanzia concessa	Contributo concesso	CUP Contributo	CUP Garanzia	COR Contributo	COR Garanzia	
30	5269558	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	FOLLI FOLLIE S.N.C. DI TACCHINARDI ROBERTO E C.	O1.2023.0027928	01101410197	Quadro temporaneo	Cremona	Cremona	10.000 €	1.000 €	E18I24001410009	E18I24001580009	22254967	22255196
31	5317614	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	OSTERIA COLOMBO DI PAGANELLI ANTONELLA E COLOMBO FLAVIO SNC	O1.2024.0001453	02692220136	Quadro temporaneo	Lecco	Mandello del Lario	20.000 €	2.000 €	E58I24000870009	E58I24000910009	22255539	22255899
32	5285179	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	LA TESSITURA S.R.L.	O1.2024.0000126	03335130138	Quadro temporaneo	Lecco	Merate	20.000 €	2.000 €	E78I24000720009	E78I24000810009	22254940	22255160
33	5200924	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	I MONELLI DI VINCINI SONIA	O1.2023.0025843	12488610960	Quadro temporaneo	Lodi	Somaglia	10.000 €	1.000 €	E68I24000830009	E68I24000860009	22254983	22255212
34	5305942	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	FOMA PADANA CHIMICA S.A.S. DI MARCO LOTTI & C.	O1.2024.0000871	10808840150	Quadro temporaneo	Milano	Assago	20.000 €	2.000 €	E48I24001690009	E48I24001860009	22255551	22255923
35	5333698	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	LO SKARABOKKIO DI MANZONI DEBORA	O1.2024.0001957	08466640961	Quadro temporaneo	Milano	Buscate	10.000 €	1.000 €	E48I24001610009	E48I24001780009	22255529	22255886
36	5297275	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	RIMOLDI S.A.S. DI DANIELA RIMOLDI E C.	O1.2024.0000564	01994060158	Quadro temporaneo	Milano	Cerro Maggiore	20.000 €	2.000 €	E28I24000880009	E28I24000970009	22255564	22255876
37	5236804	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	GRUPPO MILANOALUTO S.R.L.	O1.2023.0027543	09306630964	Quadro temporaneo	Milano	Cologno Monzese	20.000 €	2.000 €	E28I24000850009	E28I24000940009	22254976	22255205
38	5337414	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	TROPPO FRESCO DI SANDRO ALCAMO	O1.2024.0002069	12226380967	Quadro temporaneo	Milano	Lainate	15.000 €	1.500 €	E18I24001460009	E18I24001620009	22255527	22255882
39	5297293	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	VALE DI LOMBARDO ALESSANDRO	O1.2024.0000565	03603970967	Quadro temporaneo	Milano	Lainate	20.000 €	2.000 €	E18I24001440009	E18I24001600009	22255561	22255874
40	5308198	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	VENTUNO SRL	O1.2024.0000953	09657530961	Quadro temporaneo	Milano	Lainate	20.000 €	2.000 €	E18I24001490009	E18I24001650009	22255548	22255920
41	5282620	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	LUCARIELLO ANTONIO	O1.2024.0000026	11116560969	Quadro temporaneo	Milano	Melegnano	10.000 €	1.000 €	E78I24000710009	E78I24000800009	22254948	22255171
42	5273480	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	CANOVE S.R.L.	O1.2023.0028086	11071970963	Quadro temporaneo	Milano	Milano	20.000 €	2.000 €	E48I24001700009	E48I24001870009	22254964	22255193
43	5287268	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	COS3 S.R.L.	O1.2024.0000203	07280610960	Quadro temporaneo	Milano	Milano	20.000 €	2.000 €	E48I24001740009	E48I24001910009	22254939	22255159
44	5315467	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFID LOMBARDIA	06808560962	DMQUADRO S.R.L.	O1.2024.0001298	09680890960	Quadro temporaneo	Milano	Milano	20.000 €	2.000 €	E48I24001600009	E48I24001770009	22255541	22255901

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 29 marzo 2024

ALLEGATO 1															
FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA ENERGIA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITA' DELLE PMI LOMBARDE PARTICOLARMENTE PENALIZZATE DALLA CRISI ENERGETICA CONSEGUENTE AL CONFLITTO IN CORSO TRA RUSSIA E UCRAINA, DI CUI AL dduo 27 OTTOBRE 2022, N. 15427 - DOMANDE AMMESSE ALL'AGEVOLAZIONE - 2° PROVVEDIMENTO 2024															
ID PRATICA	Denominazione confidi	Codice fiscale confidi	Denominazione beneficiario	Protocollo numero	Partita IVA	Regime di aiuto	Provincia	Comune	Garanzia concessa	Contributo concesso	CUP Contributo	CUP Garanzia	COR Contributo	COR Garanzia	
45	5279066	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	LANDILLO VITO	O1.2023.0028379	12646870159	Quadro temporaneo	Milano	Milano	20.000 €	2.000 €	E48I24001730009	E48I24001900009	22254955	22255187
46	5310774	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	LANDILLO VITO	O1.2024.0001124	04150330969	Quadro temporaneo	Milano	Milano	20.000 €	2.000 €	E48I24001710009	E48I24001880009	22255547	22255917
47	5269405	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	SELLCOM SERVIZI S.R.L.	O1.2023.0027888	08157260962	Quadro temporaneo	Milano	Milano	20.000 €	2.000 €	E48I24001590009	E48I24001760009	22254970	22255199
48	5301212	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	TANCREDI GROUP S.A.S. DI TANCREDI MICHELA & C.	O1.2024.0000700	06732720963	Quadro temporaneo	Milano	Rho	20.000 €	2.000 €	E48I24001630009	E48I24001800009	22255555	22255860
49	5317641	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	RIBOLDI SABRINA	O1.2024.0001455	02339160968	Quadro temporaneo	Milano	Sesto San Giovanni	20.000 €	2.000 €	E48I24001650009	E48I24001820009	22255536	22255897
50	5290309	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	LUMAX SRL	O1.2024.0000596	03665040964	Quadro temporaneo	Monza e della Brianza	Brugherio	20.000 €	2.000 €	E28I24000930009	E28I24001020009	22254938	22255158
51	5305913	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	BAR ASTUTO	O1.2024.0000869	12657060963	Quadro temporaneo	Monza e della Brianza	Misinto	10.000 €	1.000 €	E48I24001680009	E48I24001850009	22255553	22255926
52	5281606	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	GIALLOVERO S.N.C. DI MESSINA ANDREA E MESSINA GIUSEPPE ANTONIO	O1.2023.0028711	02801900181	Quadro temporaneo	Pavia	Spessa	20.000 €	2.000 €	E78I24000650009	E78I24000740009	22254950	22255175
53	5297359	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	SPEED RALLY S.R.L.	O1.2024.0000572	00746240142	Quadro temporaneo	Sondrio	Ardenno	20.000 €	2.000 €	E58I24000860009	E58I24000900009	22255559	22255869
54	5297329	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	SALINETTI LUIGI DI SALINETTI A. E G. S.N.C.	O1.2024.0000569	00642930143	Quadro temporaneo	Sondrio	Berberno di Valtellina	20.000 €	2.000 €	E78I24000700009	E78I24000790009	22255560	22255872
55	5277538	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	PREMAC DI PRETALLI CRISTIANO	O1.2023.0028400	01024410142	Quadro temporaneo	Sondrio	Mazzo di Valtellina	20.000 €	2.000 €	E48I24001720009	E48I24001890009	22254958	22255189
56	5284872	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	FALEGNAMERIA RONCONI RICCARDO, PIERANGELO E C. S.N.C.	O1.2024.0000111	00770130144	Quadro temporaneo	Sondrio	Morbegno	20.000 €	2.000 €	E98I24001010009	E98I24001090009	22254945	22255169
57	5281604	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	LA QUERCIA DI LUPEZZI ANDREA EUGENIO & C. S.A.S.	O1.2023.0028710	03117290985	Quadro temporaneo	Sondrio	Piantedo	20.000 €	2.000 €	E38I24001160009	E38I24001200009	22254951	22255177
58	5293289	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	IL PASTICCIO S.R.L.	O1.2024.0000409	01000680148	Quadro temporaneo	Sondrio	Poggiridenti	20.000 €	2.000 €	E68I24000840009	E68I24000870009	22254932	22255154
59	5337437	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	BELLOMI RINO	O1.2024.0002072	00694370149	Quadro temporaneo	Sondrio	San Giacomo Filippo	15.000 €	1.500 €	E48I24001670009	E48I24001840009	22255526	22255880

ALLEGATO 1															
FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA ENERGIA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITA' DELLE PMI LOMBARDE PARTICOLARMENTE PENALIZZATE DALLA CRISI ENERGETICA CONSEGUENTE AL CONFLITTO IN CORSO TRA RUSSIA E UCRAINA, DI CUI AL dduo 27 OTTOBRE 2022, N. 15427 - DOMANDE AMMESSE ALL'AGEVOLAZIONE - 2° PROVVEDIMENTO 2024															
ID PRATICA	Denominazione confidi	Codice fiscale confidi	Denominazione beneficiario	Protocollo numero	Partita IVA	Regime di aiuto	Provincia	Comune	Garanzia concessa	Contributo concesso	CUP Contributo	CUP Garanzia	COR Contributo	COR Garanzia	
60	5281607	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	CONTEA S.R.L.	O1.2023.0028712	00676080146	Quadro temporaneo	Sondrio	Sondrio	20.000 €	2.000 €	E78I24000660009	E78I24000750009	22254949	22255173
61	5280856	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	DAZIANI GRETA	O1.2023.0028589	01051790143	Quadro temporaneo	Sondrio	Sondrio	15.000 €	1.500 €	E78I24000690009	E78I24000780009	22254953	22255182
62	5300361	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	SUSHI SAKURA S.R.L.	O1.2024.0000661	01027380144	Quadro temporaneo	Sondrio	Sondrio	20.000 €	2.000 €	E78I24000670009	E78I24000760009	22255558	22255867
63	5328880	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	VALTELLINABIO SRL	O1.2024.0001764	00985680141	Quadro temporaneo	Sondrio	Sondrio	20.000 €	2.000 €	E78I24000640009	E78I24000730009	22255534	22255892
64	5284903	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	BEPPLANET DI ILLINI GIUSEPPE	O1.2024.0000113	00975660143	Quadro temporaneo	Sondrio	Valdidentro	20.000 €	2.000 €	E88I24001770009	E88I24001810009	22254942	22255165
65	5290389	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	MIOTTO BRUNA S.R.L.	O1.2024.0000307	00531500148	Quadro temporaneo	Sondrio	Valdidentro	20.000 €	2.000 €	E88I24001780009	E88I24001820009	22254937	22255157
66	5310794	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	LAVANDERIA POZZI S.N.C. DI POZZI ROGER & C.	O1.2024.0001125	01018910149	Quadro temporaneo	Sondrio	Valdisotto	20.000 €	2.000 €	E98I24000990009	E98I24001070009	22255544	22255912
67	5300381	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	ALBERTI DAMIANO	O1.2024.0000665	01045390141	Quadro temporaneo	Sondrio	Valfurva	20.000 €	2.000 €	E18I24001380009	E18I24001550009	22255556	22255862
68	5275713	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	M.P.M. S.N.C. DI COMPAGNONI PAOLO & C.	O1.2023.0028403	00761920149	Quadro temporaneo	Sondrio	Valfurva	20.000 €	2.000 €	E18I24001470009	E18I24001630009	22254961	22255192
69	5300372	ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	06808560962	"LORMA S.A.S. DI TROVISI LUCIANO & C."	O1.2024.0000663	05562510965	Quadro temporaneo	Varese	Goria Minore	20.000 €	2.000 €	E38I24001180009	E38I24001220009	22255557	22255864
									Tot.	1.185.000 €	118.500 €				
70	5227616	CONFIDI SYSTEMS SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATA "CONFIDI SYSTEMS"	02278040122	FIOR DI PANÈ S.N.C. DI GUZZETTI ANTONINO MARIO E C.	O1.2023.0027197	03860670961	Quadro temporaneo	Milano	Milano	15.000 €	1.500 €	E48I24001640009	E48I24001810009	22254981	22255208
71	5308311	CONFIDI SYSTEMS SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATA "CONFIDI SYSTEMS"	02278040122	OLIVERI S.A.S. DI FRANCESCO OLIVERI E C.	O1.2024.0000968	12817270155	Quadro temporaneo	Varese	Laveno-Mombello	8.000 €	800 €	E28I24000890009	E28I24000980009	22255549	22255918
72	5357217	CONFIDI SYSTEMS SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATA "CONFIDI SYSTEMS"	02278040122	MAZZETTI E CASALE DI MAZZETTI MAURA E CASALE ALBERTO - S.N.C.	O1.2024.0002871	00522700129	De Minimis	Varese	Solbiate Arno	12.000 €	1.500 €	E98I24000970009	E98I24001050009	22256055	22256195
73	5315053	CONFIDI SYSTEMS SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATA "CONFIDI SYSTEMS"	02278040122	GELAO DOMENICO	O1.2024.0001287	03348800123	Quadro temporaneo	Varese	Varese	5.000 €	500 €	E38I24001170009	E38I24001210009	22255542	22255903

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 29 marzo 2024

ALLEGATO 1														
FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA ENERGIA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITA' DELLE PMI LOMBARDE PARTICOLARMENTE PENALIZZATE DALLA CRISI ENERGETICA CONSEQUENTE AL CONFLITTO IN CORSO TRA RUSSIA E UCRAINA, DI CUI AL dduo 27 OTTOBRE 2022, N. 15427 - DOMANDE AMMESSE ALL'AGEVOLAZIONE - 2° PROVVEDIMENTO 2024														
ID PRATICA	Denominazione confidi	Codice fiscale confidi	Denominazione beneficiario	Protocollo numero	Partita IVA	Regime di aiuto	Provincia	Comune	Garanzia concessa	Contributo concesso	CUP Contributo	CUP Garanzia	COR Contributo	COR Garanzia
									Tot.	40.000 €	4.300 €			
									Tot. complessivo	1.305.000 €	130.800 €			

D.G. Istruzione, formazione, lavoro

D.d.s. 20 marzo 2024 - n. 4576

Avviso Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL di cui al d.d.u.o.n. 7480 del 27 maggio 2022 e ss.mm.ii - Aggiornamento disciplina modifica piano intervento personalizzato (PSP)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
PRESIDIO CRISI E AMMORTIZZATORI

Visti:

- la proposta di Piano Attuativo Regionale (PAR) adottato con delibera n. 6006 del 25 febbraio 2022 che si inserisce nell'ambito degli interventi del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1) e che indica le linee operative per l'attuazione delle misure previste da GOL e le relative modalità di attuazione;
- la validazione definitiva del PAR da parte del Commissario Straordinario ANPAL trasmessa con PEC n. ANPAL 006715 del 19 maggio 2022;
- la d.g.r. n. 6427 del 23 maggio 2022 «Aggiornamento e pubblicazione del Piano Attuativo Regionale del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e approvazione delle linee guida per l'attuazione della prima fase di GOL»;
- il d.d.u.o. n. 7480 del 27 maggio 2022 e ss.mm.ii che ha approvato l'avviso GOL;
- la d.g.r. n. 6849 del 2 agosto 2022 «Approvazione delle linee guida per il potenziamento della rete dei servizi delle politiche attive del lavoro - Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)»;
- la d.g.r. n. 7035 del 26 settembre 2022 «Disposizioni in merito all'avviso d.d.u.o. 27 maggio 2022 n.7480 attuativo della «Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL» (PNRR) - Aggiornamento dei panieri dei servizi» che ha previsto l'adeguamento al paniere dei servizi dell'avviso GOL;
- la d.g.r. n. 7084 del 3 ottobre 2022 «Approvazione schema di convenzione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con ANPAL per l'attuazione dell'intervento del P.N.R.R. Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1 - Programma GOL Garanzia Occupabilità Lavoratori»;
- il d.d.u.o. n. 15088 del 21 ottobre 2022 con il quale sono stati approvate le «Disposizioni per l'invio della dote e la rendicontazione delle spese» ed i format dell'avviso;
- la d.g.r. n. 7462 del 30 novembre 2022 «Approvazione dello schema di accordo quadro tra Regione Lombardia, Unione delle province lombarde, Città metropolitana di Milano e ufficio scolastico regionale per la Lombardia per la realizzazione del programma «Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL)»;
- il d.d.u.o. n. 17657 del 1° dicembre 2022 che ha approvato la disciplina per la modifica della dote e precisato alcune disposizioni dell'avviso in relazione alla rendicontazione dei servizi formativi e del servizio a processo «Accompagnamento al lavoro»;
- la d.g.r. n. 7562 del 15 dicembre 2022 «Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per la costituzione della rete dei punti informativi di primo contatto del programma GOL e il accordo con le imprese per le politiche del lavoro presso le sedi dei consulenti per il lavoro»;
- il d.d.u.o. n. 18354 del 15 dicembre 2022 che ha approvato la proroga e l'aggiornamento dell'avviso GOL;
- la d.g.r. n. 7829 del 31 gennaio 2023 «Determinazioni relative all'attuazione della prima fase del Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (PNRR) di cui alla d.g.r. 6427/2022 e ss.mm.ii.: misure finalizzate a garantire la continuità delle politiche attive»;
- il d.d.u.o. n. 1306 del 2 febbraio 2023 «Adozione della metodologia di calcolo per l'applicazione dell'overbooking controllato sull'avviso «Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL» di cui al d.d.u.o.n. 7480 del 27 maggio 2022 e ss.mm.ii.»;
- la d.g.r. n. 7867 del 6 febbraio 2023 «Modifiche e integrazioni dello schema di «Accordo quadro tra Regione Lombardia, Unione delle province lombarde, Città metropolitana di Milano e ufficio scolastico regionale per la Lombardia per la realizzazione del programma «Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL» approvato con d.g.r. 7462 del 30 novembre 2022;

- il d.d.u.o. n. 1870 del 13 febbraio 2023 «Avviso Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL di cui al d.d.u.o. n. 7480 del 27 maggio 2022 e ss.mm.ii - Proroga termini rendicontazione servizi formativi»;
- la d.g.r. n. 923 dell'11 settembre 2023 «Proposta di aggiornamento del Piano Attuativo Regionale (PAR) relativo al Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (PNRR) e Linee guida»;
- il d.d.u.o. n. 13296 dell'11 settembre 2023 «Avviso Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL di cui al d.d.u.o. n. 7480 del 27 maggio 2022 e ss.mm.ii. - Disposizioni per la conclusione e l'attivazione di nuove dote»;
- il d.d.u.o. n. 15419 del 10 ottobre 2023 con il quale è stata approvato «l'Avviso per raccolta di manifestazioni di interesse per assicurare una celere attivazione delle politiche attive per i soggetti che hanno sottoscritto un patto di servizio personalizzato in relazione all'avviso GOL di cui al d.d.u.o. n. 7480 del 27 maggio 2022 e ss.mm.ii.»;
- la d.g.r. n. 1458 del 27 novembre 2023 «Aggiornamento e pubblicazione del Piano Attuativo Regionale e delle Linee guida del Programma di Garanzia di Occupabilità dei lavoratori (GOL) nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- la d.g.r. n. 2022 del 13 marzo 2024 «Aggiornamento massimali orari servizi previsti nelle linee guida del Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)»;

Visto il paragrafo 8 dell'avviso GOL «Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione della dote» che prevede al terzo comma quanto segue:

«Durante il percorso di politica attiva finanziato dalla dote, l'operatore (soggetto esecutore), in accordo con la persona, può modificare il Piano di Intervento Personalizzato (di seguito denominato «PIP»), nel rispetto dell'importo stabilito nel PIP»;

Visto il d.d.u.o. n.17657 del 1 dicembre 2022 con il quale veniva disciplinata la modifica della Dote prevedendo la possibilità della modifica della dote solo una volta;

Ritenuto di:

- aggiornare le disposizioni per la «Modifica del PIP» come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto che aggiorna e sostituisce quello approvato con d.d.u.o. n. 17657/2022;
- stabilire che la possibilità di modificare il «PIP» sul sistema informativo Bandi e servizi (Bes) senza alcun limite di volte, decorrerà a partire dal 27 marzo per tutte le doti ancora attive;

Ritenuto di far salve le altre disposizioni vigenti dell'avviso;

Dato atto che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste con la d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento;

Verificato inoltre che gli obblighi di comunicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sono stati già assolti in sede di adozione del decreto n. 7480/2022;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni per la «Modifica del PIP» di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto relative all'avviso GOL che aggiorna e sostituisce quello approvato con d.d.u.o. n. 17657/2022;

2. di stabilire che la possibilità di modificare il «PIP» sul sistema informativo Bandi e servizi (Bes) senza alcun limite di volte, decorrerà a partire dal 27 marzo per tutte le doti ancora attive;

3. di far salve le altre disposizioni vigenti dell'avviso;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è già avvenuta in sede di adozione del decreto n. 7480/2022;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sezione bandi e sul link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Deftaglio/Redazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori/programma-gol/programma-gol>

Il dirigente
Alessandro Fiori

Allegato 1

Modifica del PIP

Le modifiche che intervengono successivamente alla comunicazione di accettazione vengono compiute direttamente dall'operatore mediante il sistema informativo, a condizione che avvengano:

- nell'ambito dello stesso operatore principale;
- nel rispetto dell'importo stabilito nel PIP originariamente sottoscritto (non è ammessa quindi l'integrazione);
- nel corso di vigenza della dote e dell'Avviso.

È inoltre permessa:

- la sostituzione di servizi erogati e non rendicontati, in questo caso tali servizi non saranno riconosciuti all'operatore;
- la modifica del tutor a sistema, in caso di impossibilità del tutor stesso di esercitare l'attività all'interno di una dote.

Non è consentito sostituire:

- il servizio obbligatorio a risultato previsto nel PIP con un altro servizio a risultato o con servizi a processo;
- i servizi di "base": "Accoglienza e informazioni sul Programma" e "Presa in carico, Assessment e Patto di servizio personalizzato (PSP)";
- il servizio di "Skill Gap Analisi"

Non è consentita l'eliminazione dei servizi obbligatori a processo che sono previsti in fase di attivazione della dote.

Con specifico riferimento alle date presenti nel PIP dei servizi a processo al lavoro, si precisa quanto segue:

- la data di inizio e di conclusione da modificare non possono essere precedenti alla data di modifica. Si possono modificare le date che siano uguali o successive alla data di modifica;
- la data di avvio del servizio deve essere precedente o uguale alla data di conclusione del servizio.

Le date presenti nel PIP relative ai servizi formativi non possono essere modificate.

Le modifiche, una volta confermate, generano un nuovo PIP che deve essere sottoscritto dalla persona e dall'operatore e conservato agli atti dall'operatore.

La modifica della dote non aggiorna il budget prenotato nella dote.